SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 30 marzo 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 53

Agenzia delle entrate

04A03111

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 29 marzo 2004, n. **79.**

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la messa in sicurezza delle grandi dighe per le quali risulti assente il concessionario di derivazione o il richiedente la concessione e per le quali non abbia avuto luogo la dismissione definitiva, tenuto conto che le stesse dighe costituiscono un potenziale rischio per le popolazioni a valle da salvaguardarsi ai fini della pubblica incolumità, nonché la indifferibilità di effettuare aggiornate verifiche sismiche ed idrologiche per consentire il completamento delle attività di rivalutazione delle condizioni di sicurezza delle grandi dighe esistenti sul territorio nazionale, nonché per altri interventi ed iniziative relativi a compiti istituzionali e di sicurezza della collettività, affidati alla Protezione civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Individuazione di grandi dighe da mettere in sicurezza

1. Il Registro italiano dighe, sulla base del registro degli iscritti di cui all'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, nonché delle risultanze dell'attività di vigilanza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua, predisponendo apposito elenco con l'indicazione delle caratteristiche tecniche e dello stato delle opere, le dighe fuori esercizio, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, per le quali non sia stata rinnovata o richiesta la concessione e per le quali non abbia avuto luogo la dismissione definitiva della diga, così da costituire una condizione di rischio per le popolazioni a valle. Ai fini delle disposizioni di cui al presente comma, per dismissione definitiva di una diga si intende la demolizione anche parziale dell'opera di sbarramento purché risulti garantita la sicurezza del sito.

2. L'elenco delle opere di cui al comma 1 è comunicato dal Registro italiano dighe alle regioni, alle province autonome e alle autorità di bacino territorialmente interessate, anche in relazione al rischio idraulico a valle. Le regioni, le province autonome e le autorità di bacino segnalano al Registro italiano dighe la presenza nel loro territorio di eventuali altre dighe fuori esercizio, aventi le caratteristiche di cui al comma 1, tenendo anche conto delle risultanze dell'attività straordinaria di ricognizione lungo i corsi d'acqua di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

Art. 2.

Interventi urgenti per la messa in sicurezza

1. Alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza sulle dighe di cui all'articolo 1 si provvede mediante l'adozione di ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con contestuale nomina, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della medesima legge n. 225 del 1992, di uno o più Commissari delegati, di comprovata professionalità tecnico-scientifica o amministrativa, a cui affidare l'adozione di tutti i provvedimenti necessari alla eliminazione delle situazioni di pericolo e che possono avvalersi anche dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti (S.I.I.T.), territorialmente competenti, di cui all'articolo 43, comma 2-*ter*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Le determinazioni commissariali sono adottate previa acquisizione del motivato parere tecnico vincolante del Registro italiano dighe.

2. Per la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono autorizzati contributi quindicennali ai mutui che l'ente Registro italiano dighe può stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali, rispettivamente pari a € 1.570.000 a decorrere dall'anno 2005 e a € 785.000 a decorrere dall'anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, così come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Il Registro italiano dighe effettua il riparto dei fondi tra i commissari delegati, sentito il Comitato di alta vigilanza di cui all'articolo 3.

4. All'articolo 43, comma 2-*ter*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dopo le parole: «livello sovraregionale» sono inserite le seguenti: «non più di».

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Monitoraggio degli interventi e disposizioni per il Registro italiano dighe

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un Comitato di alta sorveglianza, con il compito di monitorare lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, verificando il rispetto della tempistica, al fine di assicurare il più celere superamento delle diverse situazioni di rischio. Il Comitato è composto da cinque esperti, di comprovata capacità ed esperienza, di cui quattro designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, individuati tra il personale delle magistrature amministrativa e contabile, dell'Avvocatura dello Stato e dei settori dell'università e della ricerca, ed uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I compiti di segreteria sono svolti dal Registro italiano dighe nell'ambito dell'attività ordinaria del personale, senza maggiori oneri né deroghe al contratto collettivo. I compensi dei componenti del Comitato di alta sorveglianza sono definiti con il decreto di nomina; i relativi oneri sono imputati al bilancio del Registro italiano dighe.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Per il potenziamento del Registro italiano dighe, finalizzato allo svolgimento delle attività di cui al presente decreto e con riguardo anche all'esigenza di effettuare, presso le sedi dell'Ente, attività di monitoraggio delle grandi dighe concernenti, fra l'altro, gli aspetti di sicurezza idraulica, anche nell'interesse del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è autorizzata la spesa, per l'anno 2004, di € 2,5 milioni al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Il Dipartimento della protezione civile, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, collabora con il Registro italiano dighe per l'espletamento delle attività di cui al presente decreto, sulla base di appositi accordi da stipulare ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Rivalutazione delle condizioni di sicurezza delle grandi dighe

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Registro italiano dighe, ai fini della valutazione delle condizioni di sicurezza delle dighe esistenti, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, determina, con apposito elenco, le dighe da sottoporre a verifica sismica ed idraulica in conseguenza della variata classificazione sismica dei siti ovvero dei ridotti franchi di sicurezza idraulica, anche sulla base di quanto previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003.

2. Il Registro italiano dighe provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla redazione di norme tecniche per la verifica sismica delle dighe di cui al comma 1, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le procedure di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

3. Le verifiche di cui al comma 1, effettuate a cura e carico del concessionario dell'opera ovvero del richiedente la concessione o del soggetto che, anche in assenza di concessione, esercisce l'opera, sono trasmesse, entro novanta giorni dalla data di adozione delle norme tecniche di cui al comma 2, al Registro italiano dighe per la relativa approvazione.

4. Il Registro italiano dighe richiede, ove necessario, ai soggetti di cui al comma 3 la redazione del progetto degli interventi per l'incremento delle condizioni di sicurezza delle opere. I tempi per l'approvazione tecnica di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono ridotti a novanta giorni.

Art. 5.

Finanziamento di interventi urgenti di protezione civile

1. Le somme derivanti dal netto ricavo del mutuo contratto con le risorse di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, possono essere utilizzate per il finanziamento, sulla base di apposita determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, di ulteriori finalità di protezione civile per le quali non sussiste specifica autorizzazione di spesa. Le predette somme affluiscono al Fondo per la protezione civile.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

04G0114

DECRETO-LEGGE 29 marzo 2004, n. **80**.

Disposizioni urgenti in materia di enti locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di enti locali, al fine di assicurarne la funzionalità, con particolare riferimento alle procedure di approvazione dei bilanci di previsione, alle difficoltà finanziarie dei comuni di ridotta dimensione demografica ed al risanamento di particolari situazioni di dissesto finanziario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni per l'approvazione dei bilanci di previsione 2004

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2004 da parte degli enti locali è prorogato al 31 maggio 2004.

2. Le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, concernenti l'ipotesi di scioglimento prevista dall'articolo 141, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano per l'esercizio finanziario 2004, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

3. La procedura prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, si applica per l'esercizio finanziario 2004 anche nell'ipotesi di scioglimento per mancata adozione, da parte degli enti locali, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'articolo 193 del testo unico.

Art. 2.

Scioglimento degli enti territoriali per mancata adozione degli strumenti urbanistici generali

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 32, commi 7 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si procede, ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera *c-bis)*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e con le modalità ivi indicate, allo scioglimento dei consigli degli enti territoriali in carica che non adottino gli strumenti urbanistici generali entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Modalità di presentazione delle dimissioni dei consiglieri comunali e provinciali

1. Nel primo periodo dell'articolo 38, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la parola: «essere» sono inserite le seguenti: «presentate personalmente ed».

2. Dopo il primo periodo dell'articolo 38, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente: «Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.».

Art. 4.

Modalità di applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto

1. In deroga all'articolo 187, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'anno 2004, i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti che abbiano avuto una riduzione dei trasferimenti erariali di parte corrente superiore al 10 per cento di quelli assegnati nell'anno 2003, senza che nel computo siano comprese le somme attribuite per conguagli di esercizi precedenti, hanno facoltà di applicare l'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2004. Per tali fondi si applicano le disposizioni di cui al comma 3, secondo periodo, del citato articolo 187 del testo unico.

Art. 5.

Disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario

1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 208 è sostituito dal seguente:

«*208.* Il comma 15 dell'articolo 31 delle legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

15. In attesa che venga data attuazione al titolo V della parte seconda della Costituzione e che venga formulata la proposta al Governo dall'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, della presente legge, in ordine ai principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, le disposizioni del titolo VIII della parte II del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano applicazione nei confronti degli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001. Resta ferma per tali enti la facoltà di assumere mutui, senza oneri a carico dello Stato, per il finanziamento di passività correlate a spese di investimento, nonché per il ripiano di passività correlate a spese correnti purché queste ultime siano maturate entro la data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001. Al fine di agevolare la gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, dichiarato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 e fino al 31 dicembre 2003, è stanziata la somma annua di 600.000 euro per il triennio 2004-2006. Il contributo annuale spettante al singolo ente, erogato dal Ministero dell'interno in base alla popolazione residente, è acquisito ed utilizzato dall'organo straordinario della liquidazione per il finanziamento della massa passiva rilevata.».

2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie a favore dei Comuni sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso e di comuni colpiti da eventi calamitosi

1. In deroga alla normativa vigente, a favore dei comuni i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e su richiesta della Commissione straordinaria nominata ai sensi dell'articolo 144 del citato testo unico, il Ministero dell'interno provvede ad erogare in unica soluzione i trasferimenti erariali correnti e la quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF spettanti per l'anno 2004.

2. In deroga alla normativa vigente, su richiesta degli enti locali delle regioni Molise e Puglia individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in data 14 e in data 15 novembre 2002, nonché in data 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002, e n. 16 del 21 gennaio 2003, il Ministero dell'interno provvede ad erogare in unica soluzione i trasferimenti erariali correnti e la quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF spettanti per l'anno 2004.

Art. 7.

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 1, lettera *b)*, dopo il numero: «314» sono inserite le seguenti parole: «primo comma»;

b) all'articolo 59, comma 6, dopo le parole: «sentenza di condanna» sono inserite le seguenti: «per uno dei reati previsti dal medesimo comma».

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello delle sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

04G0115

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 febbraio 2004.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale del Gran Premio F.1 San Marino di Imola, del Gran Premio di Agnano e della Maratona di Roma - 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722 e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio Lotterie Nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea;

Visto il decreto ministeriale in data 15 dicembre 2003 con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 2004;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative allo svolgimento della lotteria del G.P.F.1 San Marino di Imola, del Gran Premio di Agnano e della Maratona di Roma - 2004, nonché le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria medesima;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i Giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, con il quale, tra l'altro, il prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto è stato stabilito in euro 3,00;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale del Gran Premio F.1 San Marino di Imola, del Gran Premio di Agnano e della Maratona di Roma - manifestazione 2004, con inizio il 15 marzo 2004, avrà termine il 2 maggio 2004.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 10 serie composte da 100.000 biglietti ciascuna A B C D E F G I L M.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 3,00.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i Giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di 1 milione di euro.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i Giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti cesserà in tutto il territorio nazionale alle ore 24 di mercoledì 28 aprile 2004.

I biglietti invenduti annullati ed i relativi elaborati contabili cartacei ed elettronici dovranno pervenire al Consorzio lotterie nazionali entro le ore 24 di venerdì 30 aprile 2004.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni, a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il giorno 2 maggio 2004 alle ore 19. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso di via Anicia n. 11.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alta data del 2 maggio 2004 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da stabilirsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione dei biglietti estratti vincenti e registrati a verbale i risultati di essi, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi tre biglietti estratti vincenti con il Gran Premio F. 1 San Marino di Imola, con il Gran Premio di Agnano e con la Maratona di Roma iniziando dal biglietto abbinato al Gran Premio F. 1 San Marino di Imola, al quale, pertanto, sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato al Gran Premio di Agnano ed il terzo premio sarà attribuito al biglietto abbinato alla Maratona di Roma.

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche soltanto una di esse, non dovessero avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione e di abbinamento sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di dette operazioni.

Art. 9.

Il dott. Mario Lollobrigida, direttore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere il verbale delle operazioni di estrazione e di abbinamento dei biglietti vincenti.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Carmela Maresca, direttore, o dalla sig.ra Marina Oppedisano, collaboratore capo, entrambe nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti che verrà compilato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 febbraio 2004

Il direttore generale: Tino

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 277

04A03244

DECRETO 23 febbraio 2004.

Determinazione delle modalità per la corresponsione ai centri di assistenza fiscale dei compensi previsti dall'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi all'attività svolta nell'anno 2003 e successivi.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI
DI CONCERTO CON
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, concernente la riforma della disciplina dei centri di assistenza fiscale;

Visto, in particolare, l'art. 38, comma 1, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale, per le attività di cui al comma 4 dell'art. 34 dello stesso decreto, ai centri di assistenza fiscale spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa;

Visto l'art. 18, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, che prevede la corresponsione del compenso in misura doppia per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni in forma congiunta;

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2001, n. 346, che stabilisce che i centri di assistenza fiscale devono trasmettere le dichiarazioni dei redditi in via telematica all'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto del Ministero delle finanze del 31 luglio 1998 e successive modifiche che prevede le modalità tecniche per la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni;

Considerato che le dichiarazioni dei redditi da trasmettere in via telematica devono essere conformi ai modelli di dichiarazione 730 e alle relative specifiche tecniche previste dai provvedimenti che l'Agenzia delle entrate emana per ciascun anno d'imposta;

Tenuto conto che è necessario determinare le modalità di corresponsione dei compensi previsti dalle citate disposizioni di legge;

Sentita l'Agenzia delle entrate;

Decreta:

Art. 1.

1. I compensi, di cui all'art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, spettanti ai centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti per ciascuna dichiarazione annuale modello 730, elaborata e trasmessa in via telematica in conformità alle specifiche tecniche previste dai provvedimenti dell'Agenzia delle entrate, sono corrisposti per l'anno 2003 e successivi secondo le disposizioni dell'articolo 2 del presente decreto. Detti compensi spettano in misura doppia per ciascuna dichiarazione modello 730 presentata in forma congiunta.

2. I compensi, maggiorati della relativa imposta sul valore aggiunto, sono corrisposti per ciascun anno d'imposta a presentazione di documentata fattura e comunque non anteriormente alla corretta ricezione per via telematica, da parte dell'amministrazione finanziaria, dei dati relativi ai modelli 730 degli utenti assistiti.

Art. 2.

1. I centri di assistenza fiscale presentano, successivamente alla scadenza del termine che annualmente è stabilito per l'invio telematico delle dichiarazioni degli assistiti, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche fiscali - ufficio amministrazione delle risorse, la fattura indicata al comma 2 dell'art. 1.

2. L'Agenzia delle entrate, direzione centrale gestione tributi, predispone, a seguito della elaborazione delle dichiarazioni dei redditi modello 730 degli assistiti, nonché delle scelte della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF effettuate dagli stessi, un'attestazione, per ogni singolo centro e per ciascun anno d'imposta, relativa al numero delle dichiarazioni per le quali è riconosciuto il compenso di cui all'art. 1, comma 1.

3. Sulla base delle attestazioni di cui al comma 2, il Dipartimento per le politiche fiscali - ufficio amministrazione delle risorse, emette i relativi ordinativi diretti di pagamento a carico dei fondi iscritti nell'unità revisionale di base 6.1.2.5 «Centri autorizzati di assistenza fiscale» - cap. 3845 di pertinenza del centro di responsabilità Dipartimento per le politiche fiscali dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio finanziario 2003 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi, da estinguersi mediante accreditamento in conto corrente bancario le cui coordinate dovranno essere comunicate dai centri di assistenza fiscale al predetto ufficio amministrazione delle risorse.

4. Ove, a seguito dell'effettuazione dell'incrocio dei dati relativi alle dichiarazioni modello 730, riferite a ciascun anno d'imposta, ricevuti dall'amministrazione finanziaria in via telematica da parte dei centri di assistenza fiscale, con quelli risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta che hanno effettuato le conseguenti operazioni di conguaglio e con quelli relativi ai versamenti forniti dai soggetti incaricati della riscossione delle imposte, dovessero risultare dichiarazioni elaborate dai centri per le quali non spetta il compenso di cui all'art. 1, il centro di assistenza fiscale che ha percepito il relativo compenso è tenuto, dietro richiesta dell'amministrazione finanziaria, a versare al capitolo 2319 dell'entrata del bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 2003, e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, l'importo riscosso e non dovuto, maggiorato degli interessi dovuti.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2004

Il capo del Dipartimento per le politiche fiscali
MANZITTI

Il ragioniere generale dello Stato
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2004
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 19

04A03322

DECRETO 25 marzo 2004.

Fondazioni bancarie. Misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e dell'accantonamento patrimoniale facoltativo per l'esercizio 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11,

comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;

Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale «la vigilanza sulle fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ora Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria è determinato dall'Autorità di vigilanza;

Visto l'art. 8, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale l'Autorità di vigilanza può prevedere riserve facoltative;

Visto il provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 96 del 26 aprile 2001, recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, emanato ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Visto il decreto 26 marzo 2002 del Direttore Generale del Dipartimento del tesoro, con il quale sono state fissate le misure degli accantonamenti alla riserva obbligatoria e alla riserva per l'integrità del patrimonio per l'esercizio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 80 del 5 aprile 2002;

Visto il decreto 27 marzo 2003 del Direttore Generale del Dipartimento del tesoro, con il quale sono state fissate le misure degli accantonamenti alla riserva obbligatoria e alla riserva per l'integrità del patrimonio per l'esercizio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 78 del 3 aprile 2003;

Considerata la necessità di determinare la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria per l'esercizio 1° gennaio 2003-31 dicembre 2003;

Considerata l'opportunità di consentire un accantonamento patrimoniale facoltativo, ulteriore rispetto a quello obbligatorio, finalizzato alla salvaguardia dell'integrità del patrimonio e di fissarne la misura massima ammessa;

Considerata l'opportunità che, nei casi eccezionali in cui siano presenti disavanzi pregressi, le fondazioni destinino prioritariamente parte dell'avanzo dell'esercizio alla copertura di tali disavanzi, tenendo conto delle esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità all'attività istituzionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella redazione del bilancio d'esercizio 2003 le fondazioni bancarie osservano le disposizioni di cui al provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001.

2. Nel presente decreto per avanzo dell'esercizio si intende quello risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui al provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001.

3. L'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è determinato, per l'esercizio 2003, nella misura del venti per cento dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale destinazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2.

4. Al solo fine di conservare il valore del patrimonio, le fondazioni bancarie possono effettuare, per il medesimo esercizio, con atto motivato, un accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio in misura non superiore al quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale destinazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 3.

Art. 2.

1. Nei casi eccezionali in cui siano presenti disavanzi pregressi, e fatte salve le valutazioni dell'Autorità di vigilanza previste dalla legge, il venticinque per cento dell'avanzo dell'esercizio è destinato prioritariamente alla copertura dei disavanzi pregressi.

2. Le fondazioni bancarie possono, con atto motivato, incrementare la percentuale di cui al comma 1, considerate le esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità all'attività istituzionale.

3. Non è consentito effettuare l'accantonamento di cui all'art. 1, comma 3, se i disavanzi pregressi non sono stati integralmente coperti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2004

Il direttore generale: ULISSI

04A03316

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 gennaio 2004.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Invanz» ertapenem autorizzata con procedura centralizzata europea.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale INVANZ ertapenem autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/02/216/001 1 g polvere per concentrato per soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino 20 ml uso endovenoso.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme Ltd.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003, n. 129, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Vista la decisione della Commissione europea del 16 aprile 2003 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Invanz» ertapenem;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/93 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto l'art. 3, comma 2 e comma 9-*ter* della legge 15 giugno 2002, n. 112, recante la conversione in legge con modificazione del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 15 gennaio 2004;

Considerato che la relazione tecnica relativa agli effetti finanziari del presente decreto è stata verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Invanz ertapenem» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco nella seduta del 5/6 novembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale INVANZ ertapenem nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale: 1g polvere per concentrato per soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino 20 ml uso endovenoso - A.I.C. n. 035851017/E (in base 10), 1262S9 (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Invanz» ertapenem è classificata come segue:

1g polvere per concentrato per soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino 20 ml uso endovenoso - A.I.C. n. 035851017/E (in base 10), 1262S9 (in base 32);

classe: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 45,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 74,27 euro.

Su tale prezzo si deve applicare lo sconto obbligatorio dell'11,1% alle strutture ospedaliere.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute Dipartimento dell'innovazione Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici.

Art. 5.

Il presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 26 gennaio 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Salute, foglio n. 171

04A03118

DECRETO 5 marzo 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Moira Maria Archilli di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Moira Maria Archilli, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médico» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione dell'11 febbraio 2004;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médico» rilasciato in data 22 dicembre 1984 dall'Universidade Estadual de Campinas (SP - Brasile) alla sig.ra Moira Maria Archilli, cittadina italiana, nata a San Paolo (Brasile) il 24 luglio 1954, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Moira Maria Archilli è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A03123

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 17 febbraio 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «La Comunità S.r.l.», in Scanzano Jonico.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1996 con il quale il rag. Giovanni Filippo Rondinone è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «La Comunità - S.r.l.», con sede in Scanzano Jonico (Matera), già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 29 febbraio 1988;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Dante Tirico, nato a Rionero in Vulture (Potenza) il 12 agosto 1963, ivi domiciliato in Largo Oberdan, n. 26, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del rag. Giovanni Filippo Rondinone, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A03160

DECRETO 4 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Agriprogress a r.l.», in Sannicandro Garganico, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 2 settembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Agriprogress a r.l.», con sede in Sannicandro Garganico (Foggia) (codice fiscale n. 02008860716), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Antonio Schiavo, nato ad Avellino il 18 febbraio 1964, domiciliato in Ariano Irpino (Avellino), viale dei Tigli n. 26/7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A03149

DECRETO 4 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Casa fiorita - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Lavello, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza del tribunale di Melfi in data 21 gennaio 2003, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Casa Fiorita - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Lavello (Potenza) (codice fiscale n. 93000960760), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Dante Tirico, nato a Rionero in Vulture (Potenza) il 12 agosto 1963, ivi domiciliato in largo Oberdan n. 26, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A03151

DECRETO 5 marzo 2004.

Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2004 dalle imprese alle camere di commercio ai sensi dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Visto l'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, comma 3, come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina ed aggiorna la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, da applicare secondo le modalità di cui al comma 4 stesso art. 17, ivi compresi gli importi minimi che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata della citata legge 23 dicembre 1999, n. 488, e quelli massimi, nonché gli importi dei diritti dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle unità locali;

Tenuto conto che la misura del diritto annuale è determinata in conformità alla metodologia di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il comma 4, lettera *c)* dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale stabilisce che alla copertura del fabbisogno finanziario delle camere di commercio si sopperisce mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del registro delle imprese e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, concernente l'attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese;

Visto l'art. 44, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che stabilisce che le disposizioni contenute nella lettera *d)* del comma 4 dell'art. 18 della citata legge n. 580 del 1993 e successive modificazioni, si applicano agli anni 2003, 2004 e 2005;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, concernente la semplificazione delle norme in materia di registro delle imprese;

Sentite l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le organizzazioni imprenditoriali di categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Le misure del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per l'anno 2004, sono determinate applicando le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

1. Per le imprese iscritte e per le imprese individuali annotate nella sezione speciale del registro delle imprese il diritto annuale è dovuto nella misura fissa di € 80,00.

2. Per le imprese con ragione di società semplice, non agricola, il diritto annuale è dovuto nella misura di € 144,00.

3. Per le società iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, il diritto annuale è dovuto nella misura di € 170,00.

Art. 3.

1. Per tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese, ancorché annotate nella sezione speciale, il diritto annuale è determinato appli-

cando al fatturato dell'esercizio 2003 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato:

Scaglioni di fatturato da € a €		Aliquote
fino a	516.456,90	€ 373,00 (misura fissa)
516.456,94	2.582.284,50	0,0070%
2.582.284,51	51.645.689,91	0,0015%
51.645.689,92		0,0005% (fino ad un massimo di € 77.500,00)

2. Nel caso in cui gli importi derivanti dall'applicazione delle aliquote per scaglioni di fatturato di cui al comma 1 siano superiori all'importo dovuto per l'anno 2003 incrementato del 6%, le imprese sono tenute al pagamento dell'importo versato nel 2003 aumentato solo del 6%.

Art. 4.

1. Le nuove imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del registro delle imprese nel corso del 2004 e dopo l'entrata in vigore del presente decreto, sono tenute al versamento dei diritti di cui all'art. 2 tramite modello F24, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione o dell'annotazione.

2. Le nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese nel corso del 2004 e dopo l'entrata in vigore del presente decreto sono tenute a versare, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione, tramite modello F24, i seguenti diritti:

imprese individuali; € 93;

società cooperative; € 93;

consorzi; € 93;

società di persone; € 170;

società di capitali; € 373.

3. Le nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2004, appartenenti ad imprese già iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20% di quello definito al comma 2.

4. Le nuove imprese iscritte nel registro delle imprese nel corso del 2004, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, e che, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione o dell'annotazione, hanno versato un diritto inferiore a quello dovuto per l'anno 2004, come stabilito dal presente decreto, sono tenute a versare la differenza con le modalità e nei termini che saranno loro comunicati dalla camera di commercio competente.

5. Le nuove imprese iscritte nel registro delle imprese nel corso del 2004, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, e che, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione o dell'annotazione, hanno versato un diritto superiore a quello dovuto per l'anno 2004, come stabilito dal presente decreto, saranno rimborsate, per un ammontare pari al maggior diritto versato, direttamente dalla camera di commercio competente, con le modalità stabilite dalla stessa.

Art. 5.

1. Le imprese versano, per ciascuna delle proprie unità locali, in favore delle camere di commercio nel cui territorio hanno sede queste ultime, un importo pari al 20 per cento di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 120,00.

2. Le unità locali di imprese con sede principale all'estero di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio competente ha sede l'unità locale, un diritto annuale pari a € 110,00.

3. Le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio competente hanno sede, un diritto annuale pari a € 110,00.

4. Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le attività economiche di cui all'art. 9, comma 2, punto *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

Art. 6.

1. Il diritto annuale è versato, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

2. L'attribuzione alle singole camere di commercio delle somme relative al diritto annuale versato attraverso il modello F24 ha luogo mediante l'utilizzo delle contabilità speciali di girofondi presso le sezioni di tesoreria.

3. Tali somme dovranno essere giornalmente riversate nei corrispondenti conti di tesoreria unica intestati alle camere di commercio.

Art. 7.

1. La quota del diritto annuale riscosso per l'anno 2004, considerato come il totale accreditato dalla Banca d'Italia sui conti di tesoreria per diritto annuale alla data del 31 dicembre 2003, in base al presente decreto interministeriale da riservare al fondo perequativo di cui all'art. 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è stabilita per ogni camera di commercio, applicando le seguenti aliquote percentuali:

4,8% sulle entrate da diritto annuale fino a € 5.164.569,00;

5,8% sulle entrate da diritto annuale oltre € 5.164.569,00 fino a € 10.329.138,00;

6,8% oltre € 10.329.138,00.

2. L'ammontare del fondo perequativo è utilizzato per il 50% a favore delle camere di commercio che presentano rigidità di bilancio (rapporto tra spese obbligatorie che abbiano carattere di generalità per le camere di commercio su tutto il territorio nazionale e il totale delle entrate correnti) per diseconomie di scala connesse a un ridotto numero di imprese iscritte e per il restante 50% per la realizzazione di progetti o di investimenti di sistema intesi a verificare e a migliorare lo stato di efficienza dell'esercizio delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.

3. Per la ripartizione del fondo perequativo vengono applicati i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento adottato con deliberazione del consiglio dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e approvato dal Ministero delle attività produttive.

4. Tale regolamento potrà prevedere, tra l'altro, modalità perequative a favore delle camere di commercio, in situazione di rigidità di bilancio o con ridotto numero di imprese iscritte, connesse alla presenza di unità locali di imprese con sede legale in altre province.

5. L'Unione italiana delle camere di commercio riferisce, annualmente, al Ministero delle attività produttive, Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, circa i risultati della gestione del fondo perequativo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 341

04A03317

DECRETO 15 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Agridoro soc. coop. a r.l.», in liquidazione, in Pontenure, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 18 febbraio 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Agridoro soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Pontenure (Piacenza) (codice fiscale n. 01224710333), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

avv. Pierluigi Bertani, nato a Bologna l'8 settembre 1942, ivi domiciliato in Strada Maggiore n. 38;

dott. Giorgio Longari, nato a Codogno (Lodi) il 30 marzo 1968, domiciliato in Piacenza, via S. Siro n. 17;

avv. Guido Gulieri, nato a Piacenza il 23 marzo 1959, ivi domiciliato in via S. Franca n. 7/A, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2004

Il Ministro: MARZANO

04A03150

DECRETO 23 marzo 2004.

Autorizzazione all'IMQ S.p.a. ad espletare le procedure di conformità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E DELLA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 94/9/CE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE;

Visto l'art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, che prevede le procedure di autorizzazione degli organismi di certificazione;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999, che detta i requisiti per l'autorizzazione degli organismi ad espletare le procedure per la valutazione di conformità di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 22 novembre 2001, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista l'attestazione di versamento effettuata dall'IMQ S.p.a. della somma di € 6847,80 sul capitolo 3600, capo 18, come disposto dal decreto sopra citato;

Vista l'istanza del 19 gennaio 2004, protocollo n. 829521 con la quale l'IMQ S.p.a., con sede a Milano, via Quintiliano, 43, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 94/9/CE;

Considerato che i risultati degli esami documentali ed ispettivi per l'IMQ S.p.a. soddisfano i requisiti richiesti dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

La società IMQ S.p.a. è autorizzata a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità riguardanti gli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ai sensi della direttiva 94/9/CE come segue:

Gruppo di apparecchi I, categoria M1;

Gruppo di apparecchi II, categoria 1;

apparecchi elettrici;

apparecchi non elettrici;

componenti;

dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione;

sistemi di protezione con funzione autonoma.

Allegato III - Esame CE del tipo;

Allegato IV - Garanzia qualità della produzione;

Allegato V - Verifica su prodotto;

Allegato IX - Verifica su unico prodotto.

Gruppo di apparecchi I, categoria M2;

Gruppo di apparecchi II, categoria 2 e 3;

apparecchi elettrici con modi di protezione «o», «p», «q», «e», «i», «m», «n»;

apparecchi non elettrici;

componenti;

dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione;

sistemi di protezione con funzione autonoma.

Allegato III - Esame CE del tipo;

Allegato IV - Conformità al tipo;

Allegato VII - Garanzia qualità prodotti;

Allegato VIII - Controllo di fabbricazione interno, ricevimento del fascicolo tecnico;

Allegato IX - Verifica su unico prodotto.

Art. 2.

La società IMQ S.p.a. è tenuta ad inviare al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico - ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazione emesse ai sensi della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità quinquennale.

2. Entro il periodo di validità della autorizzazione il Ministero delle attività produttive, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2004

Il direttore generale: GOTI

04A03210

DECRETO 23 marzo 2004.

Autorizzazione al CEC (Consorzio Europeo Certificazione) ad espletare le procedure di conformità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E DELLA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 94/9/CE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE;

Visto l'art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, che prevede le procedure di autorizzazione degli organismi di certificazione;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999, che detta i requisiti per l'autorizzazione degli organismi ad espletare le procedure per la valutazione di conformità di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 22 novembre 2001, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista l'attestazione di versamento effettuata dal CEC (Consorzio Europeo Certificazione) della somma di € 6847,80 sul capitolo 3600, capo 18, come disposto dal decreto sopra citato;

Vista l'istanza del 19 febbraio 2004, protocollo n. 829573 con la quale il CEC (Consorzio Europeo Certificazione), con sede a Legnano (Milano), via Pisacane, 46, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 94/9/CE;

Considerato che i risultati degli esami documentali ed ispettivi per il CEC (Consorzio Europeo Certificazione) soddisfano i requisiti richiesti dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

Il CEC (Consorzio Europeo Certificazione) è autorizzato a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità riguardanti gli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ai sensi della direttiva 94/9/CE come segue:

Gruppo di apparecchi II, categoria 1;

apparecchi non elettrici;

componenti;

dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione;

Allegato III - Esame CE del tipo;

Allegato IV - Garanzia qualità della produzione;

Allegato V - Verifica su prodotto;

Allegato IX - Verifica su unico prodotto;

Gruppo di apparecchi II, categorie 2 e 3;

apparecchi elettrici con modi di protezione «o», «p», «q», «e», «m», «n»;

apparecchi non elettrici;

componenti;

dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione;

Allegato III - Esame CE del tipo;

Allegato VI - Conformità al tipo;

Allegato VII - Garanzia qualità prodotti;

Allegato VIII - Controllo di fabbricazione interno ricevimento del fascicolo tecnico;

Allegato IX - Verifica su unico prodotto.

Art. 2.

Il CEC (Consorzio Europeo Certificazione) è tenuto ad inviare al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività Ispettorato tecnico ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazione emesse ai sensi della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità quinquennale.

2. Entro il periodo di validità della autorizzazione il Ministero delle attività produttive, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2004

Il direttore generale: GOTI

04A03208

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa edilizia «Italia», in Vercelli, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
E LE POLITICHE ABITATIVE

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 105 delle disposizioni di attuazione del codice civile;

Visto l'art. 2540 del codice civile;

Visto l'art. 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

Visto la ministeriale n. 314/03 del 4 marzo 2003 e 1515/03 del 23 giugno 2003, con le quali questa Direzione generale ha chiesto alla Commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di porre in liquidazione coatta amministrativa per insolvenza la cooperativa edilizia «Italia» di Vercelli;

Vista la ministeriale n. 2341/02 del 26 marzo 2003 con la quale questa Direzione generale ha trasmesso alla Commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica la delibera del commissario governativo, dott. Piero Aime, relativa al bilancio 2001, dalla cui relazione emerge una consistente esposizione debitoria della cooperativa per rate di mutuo non pagate e relativi interessi di mora maturati;

Considerato che il commissario governativo, nella relazione prodotta a chiusura dell'incarico, ha rappre-

sentato il persistere dello stato di insolvenza e l'impossibilità parte dei soci di far fronte al debito maturato nei confronti dell'ente mutuante (INPDAP), il quale ha notificato alla cooperativa il 25 novembre 2002 un atto di precetto;

Considerato che la Commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica nella seduta del 23 giugno 2003, preso atto delle problematiche in seno al sodalizio, ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 2540, sussistano i presupposti per sottoporre la cooperativa edilizia «Italia» di Vercelli alla liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto che, ai sensi del quarto comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, debba disporsi la liquidazione coatta amministrativa del sodalizio;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa edilizia «Italia» di Vercelli, con sede in viale Garibaldi n. 15, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 2.

Il dott. Marcello Ineri, nato a Cosenza il 19 febbraio 1967 è nominato commissario liquidatore della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 200 del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, con il presente atto di messa in liquidazione coatta amministrativa cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo della cooperativa, salvo per il caso previsto dall'art. 214; cessano di conseguenza le funzioni del commissario governativo, al quale, ai sensi dell'art. 128 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sono conferiti, oltre ai poteri del consiglio di amministrazione, quelli deferiti dallo statuto sociale all'assemblea dei soci.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2004

Il direttore generale: COLISTRO

04A03095

DECRETO 11 marzo 2004.

Designazione dell'«Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - Dipartimento omologazione e certificazione» quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DEI TRASPORTI TERRESTRI E PER I
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, ed in particolare l'art. 8 che prevede la designazione di organismi notificati per lo svolgimento delle attività di certificazione per i recipienti a pressione trasportabili;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero degli affari esteri ed il Ministero dei trasporti del 12 novembre 1982, che ha dato facoltà all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - Dipartimento omologazione e certificazione, già Associazione nazionale controllo combustione, di espletare i controlli in materia di attrezzature a pressione trasportabili;

Visto il decreto dirigenziale del 20 luglio 2001 che, nelle more del recepimento della direttiva 1999/36/CE, ha dato facoltà all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - Dipartimento omologazione e certificazione di espletare le attività tecnico-amministrative contenute nella precitata norma comunitaria;

Visto il decreto dirigenziale del 2 aprile 2003 concernente le procedure per la designazione degli organismi notificati e autorizzati non dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23;

Viste le domande presentate dal'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, con sede legale in via Urbana, n. 167 - Roma del 28 gennaio 2004 e del 17 febbraio 2004;

Considerato che detto Istituto è stato costituito, quale ente tecnico del Ministero della sanità, con la finalità di espletare la funzione della prevenzione e della sicurezza del lavoro ed i servizi ad essa correlati, in particolare per quanto concerne la verifica, il collaudo e la certificazione dei recipienti a pressione, anche trasportabili;

Tenuto conto che il precitato Istituto dalla sua costituzione, opera con continuità nel settore della certificazione dei recipienti a pressione trasportabili, e che per tale attività ha acquisito la professionalità e la competenza richiesta;

Tenuto conto altresì delle considerazioni espresse dalla Commissione TPED con nota prot. n. 513-647.MOT2/U del 26 febbraio 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - Dipartimento omologazione e certificazione, con sede in via Urbana, 167 - Roma, è designato quale organismo notificato ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23. L'organismo rilascia la certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili ai requisiti essenziali di sicurezza in applicazione delle procedure di valutazione previste dall'allegato IV, parte I, parte II e parte III del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.

Art. 2.

1. L'attività di certificazione di cui all'art. 1 deve essere svolta secondo le forme, modalità e procedure stabilite nel decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, e nel decreto dirigenziale 2 aprile 2003. Tale attività deve peraltro essere svolta nel rispetto dei requisiti e con il mantenimento della struttura dell'organismo, nonché dell'organizzazione e gestione del personale e delle risorse strumentali, come individuati nella documentazione presentata, conformemente a quanto disposto dalla Commissione per la valutazione dei requisiti di idoneità necessari per la designazione degli organismi notificati ed autorizzati che ha condotto l'istruttoria. È fatta salva la possibilità di modificare elementi o procedure previa approvazione da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici.

2. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate è inviata al competente ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici.

Art. 3.

1. La presente designazione ha validità di tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. Durante il periodo di validità della designazione il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici può effettuare verifiche atte a stabilire la permanenza dei requisiti dell'organismo.

3. Gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.

Art. 4.

1. Ove, nel corso dell'attività di certificazione sia accertato, a seguito di verifica o per altra via, che l'organismo non abbia mantenuto i requisiti essenziali di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto la designazione è oggetto di immediata sospensione o revoca in applicazione dell'art. 11 del decreto dirigenziale 2 aprile 2003.

2. Per quanto non espressamente specificato valgono le disposizioni del decreto 2 febbraio 2002, n. 23, e del decreto dirigenziale 2 aprile 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2004

Il capo del dipartimento: FUMERO

04A03158

DECRETO 16 marzo 2004.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Procida. (Decreto n. 104).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta municipale di Procida in data 11 dicembre 2003, n. 435, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola;

Vista la nota n. 4165 del 6 novembre 2003 e la nota di sollecito n. 509 del 12 febbraio 2004, con le quali si

chiedeva all'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida l'emissione del parere di competenza;

Vista la nota della Prefettura di Napoli in data 16 febbraio 2004 con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto;

Vista la nota n. 4165 del 6 novembre 2003 e la nota di sollecito n. 183, del 22 gennaio 2004, con le quali si chiedeva alla regione Campania l'emissione del parere di competenza;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 5 aprile 2004 al 30 settembre 2004 sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola;

Art. 2.

Autorizzazione in deroga

Nel periodo menzionato all'art. 1 del presente decreto, sono concesse autorizzazioni in deroga al divieto per i seguenti veicoli:

a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori con targa estera e autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprietà di soggetti non residenti nella regione Campania, sempre che siano condotti da persone non residenti in alcun comune della Campania che possono sbarcare e circolare sull'isola per raggiungere il luogo di destinazione. Essi dovranno rimanere in sosta nei luoghi di arrivo o in parcheggi privati. Per il libero transito sull'isola dovranno munirsi di specifico abbonamento alle aree di sosta in concessione ed esporre apposito contrassegno;

b) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per la nettezza urbana e possessori di posto auto o contrassegno di cui al punto *a)*;

c) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine, veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell'isola, carri funebri e autoveicoli appartenenti al servizio ecologico dell'Amministrazione provinciale di Napoli;

d) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

e) autoveicoli che trasportano artisti e materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

f) autovetture trainanti caravan o carrelli tenda, nonché autocaravan, che in ogni caso dovranno rimanere ferme, per tutto il periodo di divieto di cui all'art. 1, nel punto in cui hanno effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco;

g) veicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari;

h) veicoli adibiti al trasporto di cose, limitatamente ai giorni feriali dal lunedì al venerdì;

Art. 3.

Al prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco e di circolazione sull'isola di Procida.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione ammmistrativa del pagamento di una somma da € 343,35 a € 1.376,55 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1995, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 24 dicembre 2002.

Art. 5.

Vigilanza

Il prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 16 marzo 2004

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 227

04A03320

DECRETO 16 marzo 2004.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Capri. (Decreto n. 5058).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrasrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta del comune di Capri in data 26 novembre 2003, n. 405, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e di Anacapri, compresi i veicoli appartenenti a proprietari di seconda casa;

Vista la delibera della giunta comunale di Anacapri in data 21 novembre 2003, n. 240, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e Anacapri;

Vista la deliberazione del commissario straordinario dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Capri in data 21 novembre 2003, n. 049, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e Anacapri, esclusi i veicoli appartenenti ai proprietari di seconda casa limitatamente al comune di Anacapri;

Vista la nota della prefettura di Napoli del 16 febbraio 2004 con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;

Vista la nota n. 4165 del 6 novembre 2003 e la nota di sollecito n. 183 del 22 gennaio 2004 con le quali si chiedeva alla regione Campania l'emissione del parere di competenza;

Considerato che il tribunale amministrativo regionale Campania, con ordinanza, registro generale 3795/99 e 37967/99, accoglieva il ricorso del comune di Anacapri, riconoscendo valide le motivazioni per la deroga al divieto «in riferimento ai soggetti che, sebbene non residenti, sono proprietari di seconde case nel territorio comunale in quanto facenti parte della popolazione stabile»;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 5 aprile 2004 al 2 novembre 2004 e dal 20 dicembre 2004 al 7 gennaio 2005, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Capri degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e di Anacapri.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:

a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile, proprietari o che abbiano in godimento abitazioni ubicate nei comuni dell'Isola, ma non residenti purché iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale deroga è limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare e i comuni dell'isola dovranno rilasciare un apposito contrassegno per il loro afflusso;

b) autoambulanze per servizio con foglio di accompagnamento, servizi di polizia, carri funebri e veicoli trasporto merci, di qualsiasi provenienza sempre che non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola e veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;

c) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) autoveicoli con targa estera, sempre che siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, purché residenti all'estero, e autoveicoli con targa italiana noleggiati presso gli aeroporti condotti da turisti stranieri;

e) autoveicoli che trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche culturali e sportive. previa autorizzazione rilasciata dal comune di Capri o di Anacapri;

f) autoveicoli di proprietà dell'Amministrazione provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria.

Art. 3.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 343,35 a € 1376.55 così come previsto dal comma 2, dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornato con decreto del Ministro della giustizia in data 24 dicembre 2002.

Art. 4.

Autorizzazioni in deroga

Al prefetto di Napoli è concessa la facoltà in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'isola di Capri e di circolazione nei comuni di Capri ed Anacapri.

Art. 5.

Vigilanza

Il prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 16 marzo 2004

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2004
Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 228

04A03319

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 23 marzo 2004.

Invito alla presentazione di progetti di ricerca finanziabili a contributo per l'attivazione delle zone di tutela biologica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge, e in particolare l'art. 98, con il quale si stabilisce che l'istituzione delle zone di tutela biologica venga disposta sulla base di studi scientifici o tecnici;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1982, e successive modifiche, concernente le modalità tecniche per la concessione degli interventi finanziari previsti dalla premessa legge n. 41/1982;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2000, concernente l'adozione del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2000;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, art. 5, comma *f)*, in materia di deroghe dall'applicazione del decreto medesimo nei casi di affidamento a contributo di attività di ricerca finalizzate al beneficio di interessi generali e non di esigenze di esclusivo interesse dell'Amministrazione;

Visto il decreto ministeriale e 16 giugno 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 1998, ed in particolare l'art. 9;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 305 del 31 dicembre 2002, n. 240/L, con particolare riferimento all'art. 69, comma 14, che proroga, per il 2003, il VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002 adottato con il decreto suindicato;

Vista la comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento europeo COM (2002) 535 def. del 9 ottobre 2002 relativa ad un piano d'azione comunitario per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 194, del 22 agosto 2003, concernente il Piano di protezione delle risorse acquatiche e che all'art. 7 statuisce l'istituzione di zone di tutela biologica da adottarsi ai sensi dell'art. 98 del premesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968.

Considerato che l'attivazione delle predette zone di tutela biologica è considerata tra le strategie essenziali ai fini dell'efficace sinergia di tutte le azioni previste, in favore della sostenibilità eco-sistemica, dal predetto piano di protezione delle risorse acquatiche notificato a Bruxelles con nota n. 200309895/2003;

Considerato che tra le zone di tutela biologica da adottarsi in attuazione del predetto piano di protezione sono state proposte, con nota n. 200315929/2003, alla Commissione europea una zona nell'area marina «Zona A - area penisola sorrentina»: una zona nell'area marina «Zona B - area prospiciente Amantea»; una zona nell'area marina «Zona C - area Tremiti»; una zona nell'area marina «Zona D - area fiori Ravenna»; una zona nell'area marina «Zona E - area Barbare»; una zona nell'area marina «Zona F - area tenue»; una zona nell'area marina «Zona G - area Miramare»;

Sentito il comitato per il coordinamento della ricerca scientifica applicata alla pesca marittima che, nella seduta del 16 marzo 2004, ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

È aperto l'invito a presentare progetti di ricerca finanziabili a contributo per la realizzazione delle attività di studio e monitoraggio richieste, ai sensi dell'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968 per le zone di tutela biologica la cui istituzione è prevista nell'ambito del piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2003 e per le zone di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 16 giugno 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 1998, come specificato nel successivo art. 2.

Art. 2.

La presentazione dei progetti è riservata ai soggetti pubblici e privati regolarmente iscritti all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica.

Art. 3.

I progetti di cui al precedente articolo possono includere anche prestazioni collaborative da parte di soggetti pubblici o privati non in possesso dei requisiti indicati nel precedente articolo, purché le stesse risultino funzionalmente necessarie alla realizzazione del progetto, non prefigurino forme di subappalto da parte del proponente del progetto e siano da questo assunte a proprio carico sui fondi richiesti a contributo.

Art. 4.

1. I contenuti delle proposte presentate dai soggetti che possiedono i requisiti di cui ai precedenti articoli, devono essere rispondenti agli indirizzi strategici ed alle necessità della istituzione di zone di tutela biologica come previsto dall'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968 e dal piano di protezione delle risorse acquatiche di cui al decreto ministeriale 19 giugno 2003.

2 Alla luce dei presupposti richiamati al punto 1, saranno ammesse le proposte basate su studi strettamente finalizzati alla istituzione, alla gestione ed al monitoraggio delle zone di tutela biologica, nell'ambito delle aree di seguito indicate:

zona nell'area marina «Zona A - area penisola Sorrentina»;

zona nell'area marina «Zona B - area prospiciente Amantea»;

zona nell'area marina «Zona C - area Tremiti»;

zona nell'area marina «Zona D - area fuori Ravenna»;

zona nell'area marina «Zona E - area Barbare»;

zona nell'area marina «Zona F - area Tenue»;

zona nell'area marina «Zona G - area Miramare»;

nonché delle zone di riposo biologico di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 16 giugno 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 1998.

Risulta di interesse prioritario la presentazione di proposte basate su studi conoscitivi svolti con «approccio ecosistemico» alla gestione della pesca.

In particolare per ogni area dovranno essere definiti:

a) caratterizzazione delle biocenosi significative, anche attiaverso la raccolta ed elaborazione di dati storici, carta biocenotica di massima, stato delle risorse ittiche corredato con i significativi descrittori biologici relativi alla biologia riproduttiva e ad altri aspetti significativi del ciclo biologico, utilizzazione di dati telerilevati per le stime di produzione primaria;

b) identificazione del modello gestionale, delle modalità di controllo sull'accesso alle risorse delle eventuali modalità di partecipazione dei pescatori alla gestione ed al controllo.

c) valutazione degli effetti attesi dall'intervento di tutela;

d) per lo svolgimento dello studio dovrà essere utilizzata una metodologia comune, che sarà considerata parte integrante del programma stesso,

e) le ricerche dovranno essere coordinate ed i risultati sintetizzati in un volume cartaceo e su CD in cui le metodologie di studio e le motivazioni delle proposte gestionali dovranno essere chiaramente descritte.

È considerato titolo preferenziale il coordinamento attuato dal soggetto proponente ed effettuato su unità di ricerca localizzate nelle regioni prossime alle aree in questione.

Art. 5.

1. Le proposte dì progetto, a pena di inammissibilità, devono riguardare l'esecuzione di attività attinenti alle zone marine indicate al precedente art. 4.

2. I progetti devono essere redatti e presentati secondo le istruzioni indicate all'art. 10, commi 1, 2 e 3 del presente bando e fornire informazioni chiare ed esaurienti circa quanto previsto dal precedente art. 4 e con riferimento a:

a) gli obiettivi del programma in relazione allo stato dell'arte per l'istituzione di ciascuna zona di tutela biologica;

b) le metodologie tecnico-scientifiche previste per lo sviluppo del progetto e la focalizzazione delle attività in funzione degli obiettivi;

c) le istituzioni scientifiche ed eventuali altre strutture coinvolte nel progetto;

d) la qualificazione tecnico-scientifica individuale e collettiva degli operatori impegnati nel progetto;

e) l'articolazione gestionale del progetto sotto il profilo delle funzioni delle unità operative coinvolte e del coordinamento delle relative attività;

f) le eventuali iniziative previste per la divulgazione, la pubblicazione, il trasferimento dei risultati;

g) la formazione dei costi in relazione alle esigenze di realizzazione del progetto;

h) la tempistica delle fasi del progetto.

3. Ciascun progetto, a pena di inammissibilità, deve riguardare l'esecuzione di attività che non costituiscano duplicato di programmi già effettuati o in corso di realizzazione e già finanziati a totale o parziale copertura da altri enti.

Art. 6.

L'ammontare delle risorse destinante al finanziamento dei progetti presentati nell'ambito del presente invito è stabilito in un massimale di euro 1.050.000,00 ripartiti fra le diverse zone di tutela biologica.

Art. 7.

1. I progetti presentati saranno sottoposti ad un procedimento istruttorio finalizzato alla selezione delle proposte ammissibili a contributo.

2. L'espletamento dell'istruttoria sarà svolto da un nucleo di valutazione appositamente costituito presso l'Amministrazione.

3. La valutazione dei progetti ai fini dell'ammissibilità al contributo sarà effettuata sotto il profilo:

della conformità della proposta ai requisiti formali richiesti per la presentazione dei progetti con particolare riferimento agli articoli 4 e 5;

della qualità tecnico-scientifica intrinseca del programma di ricerca;

della pertinenza del progetto agli obiettivi di cui all'art. 4;

della validità ed originalità del progetto;

dell'attendibilità e congruenza del progetto e della metodologia;

del raggiungimento di dimensione critica e del livello di integrazione del progetto relativamente alle aree in questione.

4. Fatta salva l'accertata ammissibilità delle proposte sotto il profilo formale, i singoli progetti verranno classificati secondo una graduatoria, sulla base dell'assegnazione di punteggi di merito riferibili agli aspetti da «a» a «e» di cui all'art. 4.

5. Sarà valutata in oltre la qualità tecno-scientifica del programma operativo in base alla:

coerenza e validità scientifica e tecnica dell'impostazione metodologica e sperimentale delle attività di ricerca in rapporto agli obiettivi di istituzione, di monitoraggio e di gestione delle zone di tutela biologica;

competenza tecnico-scientifica dei soggetti proponenti, a livello collettivo (organismi scientifici, unità operative) e individuale (responsabili di progetto e di linee di ricerca), in rapporto alla natura delle ricerche in programma;

validità del sistema interno di coordinamento e monitoraggio esecutivo del progetto;

congruità della formazione dei costi finanziari previsti in rapporto alle attività in programma;

congruità temporale del progetto rispetto agli obiettivi;

capacità di promuovere l'innovazione.

In questo ambito di valutazione saranno privilegiati, anche a fini comparativi, i progetti presentati da soggetti che sulle tematiche affrontate abbiano già prodotto studi settoriali e innovazioni di provata ed efficace ricaduta sul settore.

Art. 8.

1. Il progetto o i progetti da includere nel programma di intervento e l'ammontare del contributo da assegnare a ciascuno di essi saranno stabiliti dal Comitato scientifico, tenuto conto della graduatoria dì merito identificata dal nucleo di valutazione di cui all'art. 7, comma 2.

Art. 9.

1. L'espletamento del procedimento istruttorio sull'ammissibilità a contributo e sulla selezione dei progetti da finanziare decorrerà dal giorno successivo alla data fissata come termine per la presentazione delle proposte e si concluderà entro trenta giorni.

Art. 10.

1. Ciascun progetto di ricerca dovrà pervenire all'Amministrazione centrale in un unico plico sigillato. Ciascun plico riporterà in evidenza la dicitura: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca finanziabili a contributo per l'attivazione delle zone di tutela biologica» nonché la dicitura in «stampatello non aprire il plico».

2. La stesura della proposta di progetto dovrà essere conforme allo schema di cui all'allegato *A)* del presente decreto e dovrà essere indirizzata a: Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura - «Unità Ricerca - Pesc VII» viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma.

3. La suddetta documentazione deve essere trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna diretta presso l'ufficio di segreteria della direzione generale durante l'orario di ufficio (lun. giov.: 9-19, ven. 9-14), entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. I proponenti sono tenuti a fornire in qualsiasi momento tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari e richiesti dal Ministero. Tutto il materiale documentale fornito dai proponenti sarà gestito dal Ministero con la massima riservatezza e verrà utilizzato esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi di propria competenza.

Roma, 23 marzo 2004

Il direttore generale: TRIPODI

ALLEGATO *A*

Guida alla presentazione di proposte di progetto

1. La presente guida descrive lo schema di riferimento per la redazione dei progetti, al fine di uniformare e facilitare la presentazione e di favorire la trasparenza, l'imparzialità e l'efficacia dell'istruttoria e della gestione del decorso dei progetti.

2. L'illustrazione del progetto va articolata nelle seguenti quattro parti, di cui le prime tre redatte in forma cartacea la quarta in formato elettronico:

Parte 1. «Anagrafe del proponente e sintesi del progetto»;

Parte 2. «Articolazione dell'attività tecnico-scientifica della ricerca» (anonima in ordine alla identità degli enti e dei ricercatori partecipanti);

Parte 3. «Competenza collettiva ed individuale degli operatori e gestione del progetto»;

Parte 4. «Copia elettronica complessiva del progetto».

3. Le informazioni relative alle diverse Parti devono essere fornite secondo i seguenti schemi e sezioni relativi al frontespizio e al successivo sviluppo descrittivo della specifica Parte.

Parte 1. «Anagrafe del proponente e sintesi del progetto».

Vanno forniti i seguenti dati:

in frontespizio:

numero e titolo della Parte;

denominazione dell'ente proponente;

titolo del progetto;

nome, cognome e firma dei responsabili scientifico e amministrativo;

e a seguire:

1.1 Titolo di ammissibilità all'invito (ai sensi dell'articoli 1, 2, 3 dell'invito).

1.2 Indirizzario (telefono, telefax, e-mail della sede amministrativa e operativa dell'ente).

1.3 Piano finanziario di spesa (articolato per singole voci e costo complessivo, riguardanti investimenti, funzionamento, collaboratori, viaggi e missioni).

1.4 Elenco del personale partecipante (cognome e nome, codice fiscale, titolo di studio qualifica professionale, ente di appartenenza, funzione del progetto, tempo di impegno mesi/uomo, eventuale retribuzione).

1.5 Sommario del progetto (illustrare per punti sintetici: inquadramento nel contesto dello stato dell'arte della problematica affrontata, obiettivi strategici e specifici risultati attesi sotto il profilo metodologico o/e applicativo e relativa rilevanza, ai fini degli obiettivi di istituzione, monitoraggio e gestione delle Zone di Tutela Biologica.

1.6 Durata del progetto (in mesi).

1.7 Autocertificazione (ai sensi dell'art. 5 comma 3 del presente invito).

1.8 Anagrafe fiscale e bancaria;

indicare:

codice fiscale e partita IVA

numero di conto contabilità speciale presso la Tesoreria centrale e provinciale dello Stato ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (per gli Enti pubblici e le Università)

numero di conto corrente postale intestato al Dipartimento, ovvero numero di conto corrente bancario che il Dipartimento intrattiene presso la Banca d'Italia, completo di coordinate ABI e CAB (per i Dipartimenti universitari, ai sensi della circolare n. 44 dell'8 ottobre 1999 del Ministero del Tesoro)

numero di conto corrente bancario completo di coordinate ABI e CAB (per i soggetti privati).

1.1 Parte 2. «Articolazione dell'attività tecnico-scientifica»

(anonima: il contenuto di questa parte non deve fornire elementi atti ad identificare l'identità dei soggetti partecipanti al progetto).

Va fornita una descrizione chiara e dettagliata della ricerca, segnatamente in relazione agli aspetti richiamati all'art. 4, all'art. 5 e all'art. 7, comma 4 del bando di invito, con indicazione dei seguenti elementi.

In frontespizio:

numero e titolo della Parte;

titolo del progetto;

e a seguire:

2.1 Obiettivi generali e specifici.

2.2 Rilevanza (ai fini degli obiettivi di istituzione e gestione delle Zone di Tutela Biologica).

2.3 Stato delle conoscenze ed elementi progettuali innovativi.

2.4 Piano del lavoro tecnico-scientifico (descrizione generale del programma, della struttura del piano operativo e dell'articolazione delle fasi esecutive delle diverse linee di ricerca in termini di obiettivi specifici, connesse metodologie, tecnologie e attività, e relativi prodotti finali funzionali al perseguimento degli obiettivi della ricerca).

2.5 Modalità di divulgazione, trasferimento, o pubblicazione dei risultati secondo le modalità previste dall'art. 11 del decreto ministeriale 9 novembre 1992 (se previsti).

2.6 Diagramma temporale delle attività (con riferimento allo sviluppo delle diverse fasi e linee esecutive).

2.7 Benefici diretti o indiretti attesi (nel breve, medio o lungo termine per i potenziali fruitori dei risultati).

2.8 Bibliografia specifica di riferimento.

1.2 Parte 3. «Competenza tecnico-scientifica degli operatori e gestione del progetto».

Vanno forniti i seguenti dati.

In frontespizio:

numero e titolo della Parte;

titolo del progetto;

e a seguire:

3.1 Competenze dell'Istituzione proponente e degli altri organismi che operano nel progetto (denominazione, afferenza istituzionale, compiti statuali, principali campi di attività, ruolo nell'ambito del progetto, da illustrare in una pagina per ciascun soggetto).

3.2 Competenza dei responsabili scientifici (*curriculum* professionale del responsabile scientifico del progetto e dei responsabili delle relative linee di ricerca comprensivo di informazioni circa i principali incarichi svolti, campi di ricerca affrontati e lavori scientifici pubblicati a livello nazionale internazionale, segnatamente in ordine ad argomenti attinenti al progetto da illustrare in una pagina per ciascun soggetto.

3.3 Articolazione della gestione del progetto (sotto il profilo di eventuali collegamenti coordinati con altri progetti, delle funzioni delle unità operative interne e delle modalità sia di coordinamento delle relative attività che di monitoraggio degli stati di avanzamento delle ricerche).

2 Parte 4. «Copia elettronica del progetto».

È costituita da una copia delle Parti 1, 2 e 3 su supporto elettronico (floppy - disk o CD).

4. Si raccomanda vivamente di illustrare il contenuto delle Parti utilizzando il numero ed il titolo della Parte e delle sue sezioni (escluse le indicazioni in parentesi) e di contenerne l'ampiezza entro il seguente numero massimo di pagine:

Parte 1: sette pagine;

Parte 2: sette pagine;

Parte 3: tre pagine (con esclusione di quelle relative alla sezioni 3.1 e 3.2).

5. Tre copie per ciascuna delle Parti 1, 2 e 3 ed una copia della Parte 4 - andranno chiuse in quattro distinte buste sigillate, ciascuna delle quali recante all'esterno il numero della Parte contenutavi ed il titolo del progetto.

Tutto il materiale così raccolto verrà imbustato in un unico plico, da trasmettere al Ministero secondo le modalità indicate all'art. 8 del bando d'invito.

Le facciate esterne del plico e delle buste interne non dovranno evidenziare l'identità del soggetto proponente del progetto.

04A03243

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 11 marzo 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio dell'Automobile Club d'Italia - Ufficio provinciale di Salerno.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Decreta

il mancato funzionamento dell'Ufficio dell'Automobile Club d'Italia - Ufficio provinciale di Salerno in data 25 febbraio 2004 per assemblea del personale.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che le organizzazioni sindacali hanno indetto un'assemblea sindacale per il personale, in data 25 febbraio 2004, dalle ore 8 alle ore 18,30. Pertanto l'ufficio in tale data non ha funzionato, come anticipato dallo stesso ufficio ACI di Salerno con nota prot. 676 del 23 febbraio 2004. La Procura generale della Repubblica di Salerno, con nota del 24 febbraio 2004 n. 1080/4, ha preso atto dell'accadimento ed ha richiesto l'emanazione del presente decreto.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 11 marzo 2004

Il direttore regionale: ORLANDI

04A03159

DECRETO 11 marzo 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Salerno.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge a dalle norme statuarie e di regolamento citate in nota;

Decreta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Salerno in data 20 febbraio 2004 a causa di un'assemblea sindacale del personale. La procura generale della Repubbilca di Salerno, con nota del 19 febbraio 2004, ha preso atto dell'accaduto ed ha richiesto l'emanazione del presente decreto.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che per il giorno 20 febbraio 2004 le organizzazioni sindacali hanno indetto un'assemblea sindacale per il personale dalle ore 8 alle ore 12. In conseguenza di tanto l'Ufficio provinciale A.C.l. di Salerno non ha aperto al pubblico così come comunicato dallo stesso con nota protocollo n. 84 deI 19 febbraio 2004.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituto dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 11 marzo 2004

Il direttore regionale: ORLANDI

04A03161

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 25 febbraio 2004.

Consultazione pubblica concernente norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre. (Deliberazione n. 39/04/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella riunione di Consiglio del 25 febbraio 2004;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive»;

Vista la delibera n. 278/99/CONS recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive»;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi» convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

Vista la propria delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001, recante «Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale»;

Vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);

Vista la raccomandazione della Commissione europea dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» (di seguito indicato come Codice);

Vista la delibera n. 335/03/CONS, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS»;

Considerato che l'art. 29 dell'allegato *A* alla delibera n. 435/01/CONS prevede l'adozione da parte dell'Autorità di provvedimenti a tutela del pluralismo e della concorrenza entro il 31 marzo 2004;

Considerato che la direttiva quadro lascia impregiudicate le misure adottate a livello nazionale per promuovere la diversità culturale e linguistica e per assicurare il pluralismo dei mezzi di informazione;

Considerato che le disposizioni previste dal comma 1, lettere *a)* e *b)* dell'art. 29 della delibera n. 435/01/CONS riguardano specificatamente il profilo del pluralismo informativo e la tutela dei fornitori di contenuti di particolare valore;

Considerato che, per quanto riguarda l'attuazione delle altre previsioni dell'art. 29 della delibera n. 435/01/CONS, risulta opportuno valutare l'esito delle analisi previste dagli articoli 18 e 19 del Codice;

Ritenuto pertanto necessario effettuare una consultazione riguardo ai contenuti di un primo provvedimento che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lettere *a)* e *b)*, preveda norme a garanzia dell'accesso alle reti digitali terrestri per fornitori di contenuto di «particolare valore» per il sistema televisivo nazionale e locale;

Visto il documento per la consultazione proposto dal direttore del dipartimento regolamentazione;

Udita la relazione del commissario dott. Antonio Pilati, relatore ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione pubblica concernente l'approvazione del provvedimento recante norme a garanzia dell'accesso di fornitori di contenuti di «particolare valore» alle reti di televisione digitale terrestre.

2. Le modalità di consultazione ed un documento che illustra i contenuti di una bozza di provvedimento sono riportati rispettivamente negli allegati *A* e *B* della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate entro il termine tassativo di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 25 febbraio 2004

Il presidente: CHELI

ALLEGATO *A*

Modalità di consultazione

L'AUTORITÀ

INVITA

Le parti interessate a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni, elementi di informazioni, e documentazione relativa alla proposta di provvedimento di cui all'allegato B, con particolare riferimento agli orientamenti indicati nei riquadri 1–6.

Le comunicazioni, recanti la dicitura "*Consultazione pubblica concernente il provvedimento recante norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti di televisione digitale terrestre*", nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, potranno essere inviate, opportunamente sottoscritte, entro il termine tassativo di 30 giorni dalla pubblicazione del presente documento nella Gazzetta Ufficiale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, corriere o raccomandata a mano al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Dipartimento Regolamentazione
Ufficio operatori e contenuti dell'audiovisivo, editoria e multimedialità
Att.ne ing. Federico Flaviano
Via delle Muratte 25
00187 ROMA

Le comunicazioni potranno essere inviate, entro il medesimo termine, a mezzo fax al seguente numero: 081-7507.621
E' gradito l'inoltro anche in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: regolamentazione@agcom.it, riportando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura sopra riportata. Si precisa che la trasmissione in formato elettronico non è sostitutiva dell'invio del documento cartaceo con le modalità suesposte.

Le comunicazioni devono essere strutturate in maniera da contenere, in maniera puntuale e sintetica, le osservazioni della parte interessata sui punti descritti in dettaglio nell'Allegato

B, preferibilmente nel rispetto dell'ordine espositivo proposto e della numerazione delle questioni indicata.

Le parti interessate possono chiedere, con apposita istanza presentata almeno dieci giorni prima della scadenza del termine tassativo sopra indicato, di illustrare nel corso di un'audizione le proprie osservazioni sulla base del documento scritto inviato in precedenza o consegnato prima dell'inizio dell'audizione stessa. L'audizione si terrà entro il termine tassativo di 30 giorni dalla pubblicazione del presente documento nella Gazzetta Ufficiale.
Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa.

I soggetti rispondenti dovranno allegare alla documentazione fornita, la dichiarazione di cui all'art. 3 del regolamento in materia di accesso, approvato con delibera n. 335/03/CONS contenente l'indicazione dei documenti o le parti di documento da sottrarre all'accesso e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa.

In considerazione dell'opportunità di pubblicare i documenti forniti, i soggetti rispondenti dovranno altresì allegare alla documentazione inviata uno specifico "nulla osta alla pubblicazione" per le parti non sottratte all'accesso.
Le comunicazioni pervenute saranno pubblicate, tenendo conto del grado di accessibilità indicato, sul sito web dell'Autorità all'indirizzo www.agcom.it.

ALLEGATO *B*

Contenuti della proposta di provvedimento

NORME A GARANZIA DELL'ACCESSO DEI FORNITORI DI CONTENUTI DI PARTICOLARE VALORE ALLE RETI PER LA TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE

1. Quadro normativo

L'Autorità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 29 dell'allegato A alla delibera 435/01/CONS (Regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale), ha previsto di adottare, al termine del periodo utile per chiedere autorizzazioni alla sperimentazione della televisione digitale terrestre, provvedimenti a tutela del pluralismo e della concorrenza per la televisione digitale terrestre ad integrazione del regolamento stesso.

L'art. 29 recita: "*L'Autorità, ai fini di garantire la tutela del pluralismo, dell'obiettività, della completezza e dell'imparzialità dell'informazione, dell'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, che si realizzano con il complesso degli accordi fra fornitori di contenuti e operatori di rete, adotta un provvedimento entro il 31 marzo 2004 che stabilisce, tenendo conto della partecipazione alla sperimentazione e considerando il titolo preferenziale previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 66/01:*

a) norme a garanzia dell'accesso di fornitori di contenuti, non riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di rete, i quali rappresentano un particolare valore per:

1) il sistema televisivo nazionale, in ragione della qualità della programmazione e del pluralismo informativo;

2) il sistema televisivo locale, in ragione della qualità della programmazione, pluralismo informativo a livello locale, della natura comunitaria, con particolare riferimento alle trasmissioni monotematiche a carattere sociale, e della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge;

b) criteri che garantiscono, in presenza di risorse insufficienti a soddisfare tutte le ragionevoli richieste da parte dei fornitori di contenuti, l'accesso alle radiofrequenze da parte dei fornitori di contenuti di cui alla precedente lettera a) in condizioni di parità di trattamento;

c) norme in materia di controlli e verifiche sulla separazione contabile dei soggetti titolari di autorizzazioni e licenze ai fini del rispetto del norme del presente regolamento;

d) norme in materia di limiti alla capacità trasmissiva destinata ai programmi criptati;

e) le modalità per l'adozione di specifici provvedimenti, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 249/97, in materia di accordi fra fornitori di contenuti e operatori di rete, ivi incluso l'obbligo di trasmettere programmi in chiaro;

f) sulla base dei principi di trasparenza, obiettività, proporzionalità e non discriminazione, sentita l'Autorità garante per la concorrenza e del mercato, i criteri ed i

limiti per l'assegnazione ai licenziatari di ulteriori frequenze o per il rilascio delle ulteriori licenze;
g) la misura dei contributi applicabili agli operatori di rete anche tenendo conto della scarsità delle risorse e della necessità di promuovere l'innovazione."

Il provvedimento, i cui contenuti sono oggetto della presente consultazione, riguarda le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), dell'art. 29. Queste disposizioni attengono al profilo del pluralismo informativo e alla tutela dei fornitori di contenuti di "particolare valore" e possono, quindi, essere adottate indipendentemente dall'espletamento della procedura di definizione ed analisi dei mercati prevista dagli artt. 18 e 19 del Codice. I destinatari del provvedimento oggetto della consultazione sono tutti gli operatori di rete. In ragione della necessità di garantire e di ampliare il grado del pluralismo informativo e culturale del sistema televisivo, con particolare riferimento alla televisione digitale terrestre, per tutti gli operatori di rete, relativamente alla quota di capacità che la legge ed il regolamento 435/01/CONS riserva ai fornitori di contenuti indipendenti, viene previsto un obbligo di *"must offer"* secondo i criteri individuati dall'Autorità. Per quanto riguarda i rimanenti punti di cui all'art. 29, comma 1, che non appaiono avere rilevanza immediata sugli impegni di cui all'art. 35 del medesimo regolamento (relativi alla possibilità di convertire le abilitazioni televisive), si ritiene opportuno valutare le misure necessarie all'esito della procedura di analisi dei mercati rilevanti di cui al Codice delle Comunicazioni elettroniche. Con l'entrata in vigore del cosiddetto "nuovo pacchetto" di direttive per le comunicazioni elettroniche il quadro regolamentare di riferimento è infatti parzialmente mutato in quanto l'imposizione, modifica o revoca di obblighi *ex-ante* a carico di operatori di rete di comunicazioni elettroniche può avvenire solo con riguardo ad "imprese che dispongono di un significativo potere di mercato previo completamento delle procedure di analisi dei mercati rilevanti". Tuttavia tale quadro normativo non si applica ai contenuti dei servizi forniti mediante reti di comunicazione elettronica e lascia impregiudicate le misure adottate a livello nazionale per promuovere la diversità culturale e linguistica e per assicurare il pluralismo dei mezzi di informazione. In conformità con tale impostazione l'art. 2, comma 3, del Codice delle Comunicazioni elettroniche, dispone infatti che "*rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del Codice le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi*".

2. Contenuti della bozza di provvedimento

2.1 Oggetto del provvedimento

L'art. 29 dispone che l'Autorità, al fine di garantire la tutela del pluralismo, dell'obiettività, della completezza e dell'imparzialità dell'informazione, dell'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, adotta un provvedimento entro il 31 marzo 2004 che stabilisce:

a) norme a garanzia dell'accesso di fornitori di contenuti, non riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di rete, i quali rappresentano un particolare valore per:

1) il sistema televisivo nazionale, in ragione della qualità della programmazione e del pluralismo informativo;
2) il sistema televisivo locale, in ragione della qualità della programmazione, pluralismo informativo a livello locale, della natura comunitaria, con particolare riferimento alle trasmissioni monotematiche a carattere sociale e della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge;

b) criteri che garantiscono, in presenza di risorse insufficienti a soddisfare tutte le ragionevoli richieste da parte dei fornitori di contenuti, l'accesso alle radiofrequenze da parte dei fornitori di contenuti di cui alla precedente lettera a) in condizioni di parità di trattamento;

Obiettivo principale del provvedimento è quindi disciplinare le condizioni minime atte a garantire che i fornitori di contenuti di cui all'art. 29, comma 1, lettera a), della delibera n. 435/01/CONS abbiano accesso alla capacità trasmissiva degli operatori di rete.

1 L'Autorità esprime l'orientamento di disciplinare con il presente provvedimento l'individuazione di condizioni minime atte a garantire che i fornitori di contenuti di "particolare valore", secondo i criteri individuati nel provvedimento stesso, abbiano possibilità di accesso alle reti.

2.2 Contenuti di particolare valore nell'ambito del sistema televisivo nazionale

Per quanto riguarda il sistema televisivo nazionale, fermo restando il titolo preferenziale previsto dall'art. 31, comma 1, del regolamento, le emittenti indipendenti di "particolare valore" potrebbero essere alternativamente individuate in riferimento ad almeno uno dei seguenti criteri:

a) l'arricchimento del contenuto educativo della programmazione attraverso canali tematici rivolti ad un pubblico di età scolare o prescolare ovvero in generale palinsesti relativi a programmi formativi;
b) il rafforzamento del pluralismo informativo attraverso canali tematici dedicati all'informazione e all'approfondimento dei fatti e delle notizie, del contesto sociale-economico, culturale e politico nazionale ed internazionale;
c) l'offerta di palinsesti tematici e di servizi interattivi dedicati al miglioramento del rapporto fra il cittadino e la pubblica amministrazione ovvero fra cittadino e fornitori di servizi di interesse generale e di pubblica utilità;
d) la promozione dell'identità culturale nazionale ed europea, per i canali che non rientrano nella definizione di canale tematico, attraverso palinsesti che garantiscano

una quota di riserva a favore delle opere europee e di produttori indipendenti maggiore rispetto a quella minima prevista dalla legge n. 122/98. Tale maggiorazione si stima ragionevole nell'ordine del 25% per le opere europee (per un totale quindi pari al 75%) e del 10% per i produttori indipendenti (per un totale pari al 20%).

Indipendentemente dai requisiti di cui sopra, un ulteriore criterio selettivo potrebbe essere individuato nell'adozione di modalità tecniche che rendano fruibile la programmazione alle persone portatrici di handicap sensoriali, anche attraverso il sistema di comunicazione LIS ("lingua italiana dei segni") ovvero attraverso la disponibilità di sottotitolatura per oltre il 50% della programmazione ovvero per il tramite di un canale sonoro digitale ausiliario a favore dei non vedenti.

2 L'Autorità esprime l'orientamento di individuare (fermo restando quanto previsto dall'art. 36 del regolamento) come fornitori di contenuto di particolare valore per il sistema televisivo nazionale, i canali indipendenti a natura tematica dedicati ad una programmazione rivolta ai minori in età scolare o pre-scolare ovvero a programmi formativi in generale ovvero i canali tematici dedicati all'informazione e l'approfondimento e l'offerta di programmi e applicativi interattivi relativi al rapporto fra il cittadino e fornitori di servizi pubblici. Per i canali che non rientrano nella definizione di canale tematico si propone, in relazione alla promozione dell'identità culturale nazionale ed europea, di considerare di "particolare valore" i canali che dedichino almeno il 75% del tempo mensile di trasmissione alle opere europee ed almeno il 20% del tempo di diffusione alle opere europee di produttori indipendenti.
L'Autorità esprime l'orientamento che, in ogni caso, particolare valore dovrà essere attribuito alla programmazione che è fruibile da persone portatrici di handicap sensoriali.

2. 3 Contenuti di particolare valore nell'ambito del sistema televisivo locale

Per quanto riguarda il sistema televisivo locale, nel rispetto degli assetti istituzionali correnti, l'Autorità esprime l'orientamento che, rimanendo fermo il titolo preferenziale previsto dall'art. 36, comma 1, del regolamento, l'emanando provvedimento dovrebbe solo indicare dei criteri "cornice" a partire dai quali, a livello territoriale, potrà essere progressivamente sviluppata una regolamentazione più dettagliata. Tali criteri potrebbero essere individuati nell'attribuzione a livello locale di un particolare valore alle emittenti:

a) di natura "comunitaria" ovverosia che si impegnano a non trasmettere più del 5% di pubblicità per ogni ora di diffusione e a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50% dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21 come previsto dal regolamento 435/01/CONS;
b) tematiche dedicate a programmi formativi, con particolare riferimento alla localizzazione territoriale dell'attività formativa legata allo sviluppo locale dei servizi, dell'industria e dell'artigianato;

c) tematiche dedicate all'informazione locale e all'approfondimento della realtà socio-economica e politica a livello territoriale, compresi canali dedicati alla valorizzazione delle culture locali e dialettali;
d) l'offerta di programmi e servizi interattivi dedicati al rapporto dei cittadini con le amministrazioni locali e con i fornitori di servizi locali di interesse generale e di pubblica utilità;
e) programmi dedicati alle minoranze linguistiche, con espresso obbligo di riserva di capacità per quanto concerne le minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

3 L'Autorità esprime l'orientamento, fermo restando il titolo preferenziale previsto dall'art. 36 del regolamento, di prevedere nell'emanando provvedimento, per quanto concerne l'emittenza locale, dei criteri generali che potranno essere oggetto di specifica e più dettagliata regolamentazione a livello locale ed in particolare di individuare fornitori di contenuto di particolare valore per il sistema televisivo locale in relazione alla natura comunitaria delle emittenti ovvero i canali tematici dedicati a programmi formativi ovvero quelli dedicati all'informazione locale e all'approfondimento, ivi compresi canali dedicati alla valorizzazione delle culture locali e dialettali o l'offerta di programmi e servizi di pubblica utilità con spiccata specificità locale ovvero di canali dedicati alle minoranze linguistiche.

2.4 Obblighi degli operatori di rete

L'art. 29 del regolamento prevede, nella definizione di regole a garanzia dell'accesso per i fornitori di contenuti di particolare valore, due possibili scenari legati alla disponibilità o meno di risorse sufficienti a soddisfare tutte le ragionevoli richieste di accesso alla rete da parte dei fornitori di contenuti di particolare valore. Il provvedimento dovrebbe individuare le regole di accesso per i due scenari:

1) Nel primo scenario, ovverosia nel caso in cui le richieste di accesso non superino la capacità disponibile, l'accesso dei fornitori di contenuti di "particolare valore" potrebbe essere garantito tramite:

   a) una corretta informazione da parte degli operatori di rete circa la disponibilità, le condizioni tecniche ed economiche di offerta relative alle risorse trasmissive da cedere a terzi;
   b) l'offerta di capacità trasmissiva a condizioni di parità di trattamento. A tale fine appare necessaria una maggiore caratterizzazione di quanto già previsto dagli art. 25 e 27 del regolamento 435/01/CONS in materia di separazione contabile e societaria per gli operatori di rete, con l'emanazione di opportune linee guida in materia di ripartizione dei costi diretti ed indiretti legati all'utilizzo della rete.

2) Per i casi di cui all'art. 29, comma 1, lett. b), del regolamento, ovvero in presenza di risorse insufficienti a garantire a tutti i fornitori di contenuti che ne facciano richiesta

accesso alla capacità trasmissiva, sarebbe opportuno prevedere (oltre a quanto previsto al punto 1):

a) a favore dei fornitori di contenuti di particolare valore, una percentuale "di riserva", che si ritiene congrua nell'ordine del 20%, da parte degli operatori di rete che ne hanno lo specifico obbligo (di legge o regolamento), della capacità disponibile da mettere a disposizione a soggetti terzi;
b) meccanismi che garantiscano un accesso in via prioritaria ai fornitori di contenuti individuati nel presente provvedimento.

Nell'ipotesi in cui la capacità sia stata integralmente occupata nella fase di sperimentazione, al momento della conversione dell'abilitazione in licenza, l'operatore dovrebbe considerare comunque prioritarie (nella misura della percentuale "di riserva") le richieste pervenute dai fornitori di contenuti di particolare valore. Nel caso in cui tale percentuale di riserva non sia comunque sufficiente, deve essere prevista la possibilità da parte degli operatori di rete di stipulare accordi con più fornitori di contenuto per la stessa porzione di capacità trasmissiva. In tal caso si può ipotizzare che questa sia condivisa dai vari fornitori di contenuto, su base oraria e secondo criteri statici o dinamici. La condivisione di tipo statico presuppone la suddivisione della giornata televisiva in più fasce orarie occupate stabilmente da diversi fornitori di contenuti. La condivisione di tipo dinamico presuppone una rotazione periodica degli orari assegnati tra i vari fornitori di contenuti, in modo da garantire a questi ultimi pari opportunità nello sfruttamento di fasce di ascolto più adeguate al proprio pubblico di riferimento.

4 L'Autorità esprime l'orientamento che, ai fini di garantire l'accesso ai fornitori di contenuti, risulta necessaria una corretta e tempestiva informazione da parte degli operatori di rete circa la disponibilità di capacità trasmissiva a terzi e che vengano praticate condizioni di parità di trattamento economico e tecnico con opportuna ripartizione dei costi di accesso.
Nel caso di risorse insufficienti l'accesso potrebbe essere inoltre garantito, da parte degli operatori di rete che hanno lo specifico obbligo di offerta, tramite una riserva di una apposita percentuale della capacità trasmissiva a favore dei fornitori di contenuto di particolare valore e tramite la possibilità per più fornitori di contenuti di occupare lo stesso "slot" trasmissivo in regime di condivisione statica e dinamica. La riserva di capacità che appare ritenersi congrua è pari al 20 % della capacità disponibile a terzi.

2.5 Risoluzione delle controversie

Le procedure di risoluzione delle controversie, nel caso di specie, assumono una particolare rilevanza al fine di garantire l'efficacia dell'impianto normativo a favore dei fornitori indipendenti; è opportuno pertanto rafforzare quanto già disposto dall'art. 28, comma 1, della delibera n. 435/01/CONS in merito alla risoluzione delle eventuali controversie tra operatori di rete e fornitori di contenuti di particolare valore, che prevede

l'applicazione dell'articolo 1, comma 11, della legge n. 249/97. Appare adeguato prevedere che la procedura per la risoluzione delle controversie sia conforme a quanto previsto dalla delibera n. 148/01/CONS, ovvero sue successive modificazioni ed integrazioni.

5 L'Autorità esprime l'orientamento che la procedura per la risoluzione delle controversie su istanza di una parte interessata sia quella prevista nella delibera n. 148/01/CONS.

2.6 Disposizioni transitorie

Si ritiene opportuno, nell'emanando regolamento, precisare alcuni aspetti relativi alla tempistica per l'avvio delle procedure di rilascio delle licenze per operatore di rete ed in particolare che a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento oggetto della presente consultazione, venga prevista la possibilità di convertire l'abilitazione alla sperimentazione in licenza (secondo le modalità di cui all'art. 35 del regolamento).
Dovrebbero essere inoltre specificate le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla separazione societaria, di cui all'art. 27 del Regolamento, da completarsi, per gli operatori di rete che sono anche titolari di concessione nazionale, entro il termine previsto dall'art. 36 della delibera n. 435/01/CONS (conversione delle concessioni in licenze). L'Autorità nel presente provvedimento intenderebbe prevedere che il concessionario televisivo, all'atto della domanda di conversione dell'abilitazione in licenza di operatore di rete, dovrebbe in ogni caso presentare domanda di autorizzazione a fornire contenuti (relativamente ai programmi oggetto di concessione) e quindi attuare la separazione societaria entro il termine di cui all'art. 36 della delibera n. 435/01/CONS (almeno sei mesi prima la scadenza della concessione). Le suddette indicazioni dovrebbero avere effetto anche nei confronti della concessionaria del servizio pubblico.

6 L'Autorità esprime l'orientamento di far coincidere l'avvio delle procedure di rilascio delle licenze per gli operatori di rete o di conversione delle abilitazioni televisive a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per quanto riguarda la separazione societaria, gli operatori di rete che siano anche concessionari nazionali (anche se non trasmettono programmi diversi da quelli oggetto della concessione), dovrebbero attuarla entro il termine previsto dall'art. 36 della delibera n.435/01/CONS (ovverosia sei mesi prima della scadenza della concessione). L'Autorità esprime l'orientamento che le suddette indicazioni si applichino anche nei confronti della concessionaria del servizio pubblico.

04A03321

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 novembre 2003.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il consorzio Polo Turistico Termale S.c. a r.l. (Deliberazione n. 95/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, che riforma la legislazione nazionale del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, che stabilisce i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 30 luglio 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la nota della Commissione europea 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte riguardante le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87,3,a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui alla citata legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 febbraio 2001 e successive modifiche, sulle ulteriori attività ammissibili di cui al punto 7 del citato testo unico e sulle priorità regionali di cui all'art. 6-*bis* del citato decreto ministeriale n. 527/1995;

Vista la circolare esplicativa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 dicembre 2000, n. 900516, concernente le sopra indicate modalità e procedure nel «settore turistico alberghiero» nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della propria delibera 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *b)* della propria delibera 11 novembre 1998, n. 127 *Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera adottata nella odierna seduta, con la quale è stato revocato il finanziamento relativo ai contratti di programma E-Sud, proposto dalla società ATI S.p.A. e Ericsson, per un importo complessivo pari a 15.025.689 euro;

Viste le note n. 1228644 del 21 luglio 2003, n. 1.228.704 del 17 settembre 2003 e n. 1.228.757 del 21 ottobre 2003, con le quali il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dal Consorzio Polo Turistico Termale S.c.a r.l., per la realizzazione nell'isola di Ischia (Napoli), di iniziative nel settore turistico, area ricadente nell'Obiettivo 1;

Considerato che la regione Campania ha dichiarato l'ammissibilità e la sussistenza dei presupposti di vali-

dità del contratto di programma proposto, nonché la sua coerenza con i documenti di programmazione regionale ed il POR Campania;

Considerato che la regione Campania, si è dichiarata disponibile a un concorso partecipativo al contatto di cui trattasi pari a 12.008.150 euro, fermi restando i limiti dei massimali di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;

Tenuto conto che il Ministero delle attività produttive propone l'approvazione di detto contratto di programma, condizionato all'acquisizione della delibera di cofinanziamento della regione Campania e alle verifiche sull'ammontare effettivo dei contributi concedibili;

Considerato che gli investimenti proposti, in coerenza con le linee guida per lo sviluppo turistico della regione Campania approvate nel luglio 2002, consentiranno un riassetto organico dell'intera struttura turistica dell'isola, attraverso una riorganizzazione e riqualificazione dell'apparato ricettivo-alberghiero, un ampliamento dell'offerta termale e l'introduzione di nuove tecnologie come l'utilizzo telematico della domanda turistica;

Considerate le prospettate positive ricadute sul sistema economico regionale;

Considerato che, per la particolare tipologia di beni agevolabili e delle modalità d'uso previste, è opportuno che le strutture ammesse ad agevolazione siano vincolate all'uso previsto per 10 anni, pena la revoca e restituzione delle somme erogate;

Ritenuto di assicurare la copertura degli oneri a carico dello Stato, che ammontano a 12.159.790 euro, a valere sulle disponibilità delle sopra citate revoche;

Vista la proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a stipulare, entro 4 mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione, con il Consorzio Polo Turistico Termale S.c.a r.l., il contratto di programma per l'attuazione di un articolato piano di investimenti nel settore turistico da realizzarsi nell'isola di Ischia (Napoli), area ricompresa nell'Obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art 87,3,a) del Trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi, pari a 37.494.000 euro, prevedono n. 23 iniziative imprenditoriali realizzate dalle società del Consorzio, come specificato nell'allegata tabella 1 che fa parte integrante della presente delibera.

1.2 Le agevolazioni finanziarie - in conformità a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea citata in premessa - sono calcolate nella misura massima del 35% E.S.N. oltre al 15% E.S.L per le P.M.I., prevista per le aree coperte da deroga ai sensi del citato art. 87,3,a).

1.3 L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie è determinato complessivamente in 24.167.940 euro. L'onere massimo a carico dello Stato è determinato in 12.159.790 euro. La restante somma di 12.008.150 euro sarà a carico della regione Campania. Il finanziamento sarà erogato in tre annualità a decorrere dal 2003 e pari per ciascuno dei primi due anni a euro 8.397.010 e per il 2005 a euro 7.373.920. Al fine del calcolo delle agevolazioni si terrà conto del predetto piano delle disponibilità indipendentemente dagli effettivi tempi di realizzazione degli investimenti.

1.4 Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico dello Stato indicati nel precedente punto 1.3.

1.5 Il termine ultimo per completare gli investimenti è fissato in 36 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

1.6 Le strutture ammesse alle agevolazioni non potranno essere distolte, in qualunque forma, ivi compresa la cessione dell'attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto per 10 anni, pena la revoca e la restituzione, comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria, delle somme tempo per tempo erogate, secondo le modalità previste dal Regolamento approvato con il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, citato in premessa.

1.7 Le 23 iniziative ammesse alle agevolazioni dovranno realizzare una nuova occupazione diretta, a regime, non inferiore a n. 130,3 U.L.A. (Unità di Lavoro Annue).

1.8 Il Ministero delle attività produttive curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari, nonché la verifica di tutte le autorizzazioni previste in materia dalla normativa vigente.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., è approvato il finanziamento di 12.159.790 euro, a valere sulle revoche citate in premessa.

3. L'operatività della presente delibera è subordinata al verificarsi delle condizioni di seguito indicate:

3.1 La disponibilità effettiva della quota di cofinanziamento regionale;

3.2 Il riequilibrio finanziario delle società proponenti, così come quantificato nella propria relazione dall'istituto istruttore per ciascuna di esse;

3.3 La verifica dell'ammontare dei contributi concedibili.

Roma, 13 novembre 2003

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2004
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 299

ALLEGATO

CONTRATTO DI PROGRAMMA POLO TURISTICO TERMALE S.C. A R.L.

Tabella n. 1

	IMPRESA	INVESTIMENTI migliaia di euro	ONERE FINANZA PUBBLICA migliaia di euro	OCCUPAZIONE U.L.A.
1	Albergo Gattopardo di Monte Lucia****	1.060,00	686,49	2,5
2	Albergo San Montano S.r.l. *****	2.809,00	1.796,19	6,2
3	Angelina Lauro S.r.l. ***	2.905,00	1.891,38	12,5
4	Arime Travel di De Angelis Maria	180,00	117,22	2,0
5	Carlo Magno Hotels S.a.s. ****	2.030,00	1.305,21	6,8
6	Castiglione S.p.a. ***	1.650,00	1.024,80	6,0
7	Gi.Vi. Sas di Nicola Lombardi ****	5.327,00	3.457,41	19,0
8	Grima S.a.s. – Le Pigne *	1.794,00	1.129,54	4,4
9	Hotel Imperial S.r.l. ****	625,00	417,12	2,0
10	Hotel Residence Poggio Aragosta S.n.c. ***	726,00	469,11	2,5
11	Hotel Ristorante Zi Carmela di Vito Elia e C. Sas ***	750,00	469,00	4,7
12	Hotel Terme Coltella S.a.s. ***	515,00	330,42	4,8
13	Le Querce S.a.s. ****	1.569,00	1.032,90	4,5
14	Mattera Nicola – Il Monastero ***	667,00	423,36	1,5
15	Miramonte S.a.s. ***	1.002,00	641,49	2,6
16	Oasi dei Maronti Sas- La Cambusa	597,00	390,21	2,0
17	Partenhotels Srl – Regina Isabella *****	5.970,00	3.854,34	23,1
18	Romantica S.n.c di Rossi Antonio ****	2.264,00	1.512,51	2,5
19	S.I.A.S. S.r.l. ****	1.028,00	605,55	7,6
20	Sigal S.r.l. **** Elma Park Hotel	1.277,00	825,45	3,0
21	Torre San Montano S.r.l. *****	1.705,00	1.102,98	8,1
22	Villa Bianca di Verde Giuseppe S.n.c. **	619,00	408,69	1,0
23	Villa Franca S.n.c. di Restituto Rosa e C. ***	425,00	276,57	1,0
	TOTALE	**37.494,00**	**24.167,94**	**130,3**

04A03214

DELIBERAZIONE 13 novembre 2003.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e la Edison LNG S.p.a. - secondo aggiornamento. (Deliberazione n. 101/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, in materia di organizzazione del Governo e di trasferimento delle competenze in materia di programmazione negoziata al Ministero delle attività produttive;

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 1996, n. 1254 (G.U.C.E. n. L 161 del 29 giugno 1996), così come modificata dalle decisioni n. 1047 del 29 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L 152 dell'11 giugno 1997) e n. 1741 del 29 luglio 1999 (G.UC.E. n. L 207 del 6 agosto 1999) che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia, individua i progetti qualificabili come di interesse comune nel cui elenco aggiornato, al punto g 14, è inserito: Italia «Costruzione di un terminale GNL off shore»;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/107 del 7 aprile 1998);

Vista la nota della Commissione europea del 13 marzo 2000, n. SG (2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG (2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti di programmazione negoziata;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000)2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del trattato C.E.;

Vista la decisione della Commissione europea n. 761 del 16 novembre 2000 (G.U.C.E. n. 305 del 6 dicembre 2000) recante le specificazioni dei progetti di interesse comune identificati nel settore delle reti transeuropee dell'energia dalla sopra citata decisione n. 1254/96;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successivi aggiornamenti;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure nel settore industriale nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei con-

tratti di programma, nonché le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *b)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 8 marzo 2001, n. 41 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167/2001) con la quale era stata autorizzata la stipula del contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Edison Gas S.p.a., concernente investimenti per la realizzazione di un terminale off shore di ricevimento, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL), nel comune di Cavarzere (Venezia), area coperta da deroga ai sensi dell'art. 87.3.c) del trattato C.E., per un importo complessivo di 455.980 migliaia di euro, di cui 401.752 migliaia di euro per investimenti industriali e 54.228 migliaia di euro per progetti di ricerca, con un onere a carico dello Stato di 68.988 migliaia di euro, ed un'occupazione pari a cinquanta addetti diretti e settanta addetti indiretti;

Vista la propria delibera 28 marzo 2002, n. 23 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2002) che sostituisce integralmente la citata delibera n. 41/2001, con la quale è stata autorizzata la stipula del contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e la Edison LNG S.p.a., concernente investimenti tutti di carattere industriale per la realizzazione di un terminale off shore di ricevimento, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL), nel comune di Cavarzere (Venezia), area coperta da deroga ai sensi dell'art. 87.3.c) del Trattato C.E., per un importo complessivo di 585.519 migliaia di euro, con un onere a carico dello Stato di 68.988 migliaia di euro da corrispondere in quattro annualità a partire dal 2003, ed un'occupazione pari a cinquanta addetti diretti e settanta addetti indiretti, con termine di realizzazione al 31 dicembre 2005;

Vista la nota n. 1228765 del 24 ottobre 2003, con la quale il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di aggiornamento al contratto di programma Edison LNG S.p.a., che prevede una diversa temporizzazione del programma con la proroga del termine previsto per la sua conclusione, un aumento degli investimenti pari a 30.201 migliaia di euro e la diminuzione delle agevolazioni per 2.411,20 migliaia di euro;

Considerato che la richiesta viene motivata con la necessità di ulteriori approfondimenti tecnico economici necessari per la realizzazione dell'opera anche a seguito degli intervenuti aggiornamenti normativi, in particolare con riferimento ai nuovi compiti attribuiti all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (AEEG) in materia di linee guida per la predisposizione dei codici di accesso alla rete ed ai terminali;

Udita la proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il termine per la realizzazione degli investimenti previsti nel contratto di programma Edison LNG S.p.a. è prorogato al 31 dicembre 2007.

2.1. Gli investimenti ammessi, tutti di carattere industriale, sono pari a 615.720 migliaia di euro.

2.2. L'onere massimo a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni finanziarie è rideterminato complessivamente in 66.576,8 migliaia di euro. Il contributo sarà erogato in quattro annualità e sarà pari a 16.644,2 migliaia di euro per ciascun anno, prevedendo che la prima disponibilità intervenga nel 2003, le successive rispettivamente nel 2004, nel 2005 e nel 2006. Al fine del calcolo delle agevolazioni si terrà conto del predetto piano delle disponibilità indipendentemente dagli effettivi tempi di realizzazione degli investimenti.

3. Rimane invariato quanto altro stabilito dalla citata delibera n. 23/2002.

4. Il Ministero delle attività produttive provvederà agli adempimenti conseguenti alla presente delibera.

Roma, 13 novembre 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2004
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 297

04A03212

DELIBERAZIONE 5 dicembre 2003.

Finanziamento «Sistema AV/AC» TO-MI-NA - art. 75, legge n. 289/2002. (Deliberazione n. 114/03).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 4 giugno 1991, n. 186, istitutiva del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET);

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha disciplinato le funzioni dei Comitati soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 15 giugno 2002, n. 112, che, all'art. 8, autorizza la Cassa depositi e prestiti a costituire, anche con atto unilaterale, una società finanziaria per azioni denominata «Infrastrutture»;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che all'art. 75 prevede che la «Infrastrutture S.p.a.» finanzi prioritariamente, anche attraverso la costituzione di uno o più patrimoni separati, gli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il «Sistema alta velocità/alta capacità», anche al fine di ridurre la quota a carico dello Stato e reperendo le risorse necessarie per i finanziamenti sul mercato bancario e su quello dei capitali secondo criteri di trasparenza e di economicità, e che, nell'ottica di preservare l'equilibrio economico-finanziario della società, pone a carico dello Stato l'onere per il servizio della parte del debito nei confronti della società stessa che non è adeguatamente remunerabile utilizzando i soli flussi di cassa previsionali per il periodo di sfruttamento economico del sistema predetto;

Vista la propria delibera 12 agosto 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 202/1992) con la quale l'ente FS è stato trasformato in società per azioni ed in base alla quale l'esercizio del diritto di azionista compete, d'intesa, al Ministro dell'economia e delle finanze ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la nota del 31 luglio 2000 con la quale l'allora Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha approvato il progetto di riassetto societario della menzionata società;

Visto l'atto di concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a., di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138T, ed avente scadenza al 31 ottobre 2060;

Visto il contratto di programma 2001-2005, sottoscritto il 2 maggio 2001 dall'allora Ministro dei trasporti e della navigazione e dall'amministratore delegato della società Ferrovie dello Stato - Società di trasporti e servizi per azioni, contratto sul quale questo Comitato ha espresso parere definitivo con delibera 4 aprile 2001, n. 44 (*Gazzetta Ufficiale* n. 102/2001);

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 68/2002, S.O. n. 51), con la quale questo Comitato ha proceduto all'approvazione del primo programma delle infrastrutture strategiche ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, intitolata «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive» (c.d. «Legge obiettivo») e parzialmente modificata dalla legge 1° agosto 2002, n. 166;

Vista la delibera 31 gennaio 2003, n. 2 (*Gazzetta Ufficiale* n. 104/2003), con la quale questo Comitato ha preso atto delle modalità di attuazione dell'art. 75 della legge n. 289/2002 prospettate nel dossier aggiornato di valutazione economico-finanziaria del progetto AV/AC Asse Torino-Milano-Napoli, trasmesso con parere favorevole del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e meglio specificate in note dei competenti Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 187/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 226/2003), con la quale questo Comitato, nelle more della conclusione dei contratti con la società Infrastrutture S.p.a. ed al fine di assicurare la continuità necessaria al finanziamento del «Sistema AV/AC» sull'asse Torino-Milano-Napoli, ha previsto che RFI, anche per il tramite della controllante Ferrovie dello Stato S.p.a. e senza oneri ulteriori a carico del bilancio dello Stato rispetto a quelli quantificati nel nuovo modello di finanziamento di cui alla richiamata delibera n. 2/2003, possa contrarre o far contrarre a società controllate finanziamenti ponte con il sistema bancario fino ad un massimo di 3.000 milioni di euro, da estinguere non appena disponibile, da parte della suddetta infrastrutture S.p.a., la provvista necessaria, ed ha autorizzato RFI e/o le società da questa controllate a proseguire nella sottoscrizione dei contratti per la realizzazione del sistema AV/AC sul citato asse sino al limite di 28.790 milioni di euro indicato nel dossier di valutazione economico-finanziaria dell'asse medesimo (limite comprensivo degli impegni già assunti) senza oneri a carico del bilancio dello Stato sia in termini di competenza che di cassa;

Visto il piano delle priorità degli investimenti ferroviari - edizione ottobre 2003, predisposto da RFI ai sensi dell'art. 6 del menzionato contratto di programma, che è stato esaminato da questo Comitato nella seduta del 13 novembre 2003;

Vista la nota 4 dicembre 2003, n. 111498, con la quale il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ha presentato, quale proposta in vista dell'odierna seduta, la documentazione in ordine al finanziamento del «Sistema AV/AC» sull'asse Torino-Milano-Napoli inviata da Intrastrutture S.p.a. con nota in pari data n. 253-2003-U;

Vista la nota 5 dicembre 2003, con la quale il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del predetto Ministero formula le proprie considerazioni in merito ad una precedente stesura della richiesta avanzata da Infrastrutture S.p.a. e pervenuta al Dipartimento stesso per le vie brevi;

Preso atto che il menzionato art. 75 della legge n. 289/2002 fa generico riferimento al «Sistema AV/AC» ed all'onere di Infrastrutture S.p.a. di finanziare prioritariamente detto sistema senza delineare ulteriormente la portata della nuova disciplina anche in relazione alla precedente normativa;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 75 della legge n. 289/2002, Infrastrutture S.p.a. reperisce sul mercato bancario e sul mercato dei capitali la provvista

occorrente per il finanziamento del «Sistema AV/AC» sull'asse Torino-Milano-Napoli e non può assumere impegni di finanziamento nei confronti di RFI e/o delle società da questa controllate se non nei limiti della provvista reperita in tali mercati allo scopo predetto;

Preso atto che, come precisato nella documentazione allegata alla citata nota del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, Infrastrutture S.p.a. sta predisponendo per RFI e/o società controllate un primo finanziamento i cui proventi vengono destinati in via prioritaria all'estinzione dei finanziamenti ponte contratti da Ferrovie dello Stato S.p.a. con il sistema bancario in relazione ai contenuti del punto 1 della citata delibera di questo Comitato n. 24/2003;

Ritenuto opportuno fornire indicazioni intese ad assicurare continuità nella realizzazione dell'opera, evitando, in presenza del sopra descritto modello di finanziamento da parte di Infrastrutture S.p.a., l'insorgenza di criticità suscettibili di bloccare anche temporaneamente la realizzazione dell'asse menzionato, che per la sua strategicità è in parte ricompreso nel menzionato primo programma delle opere strategiche;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Acquisita in seduta l'intesa del rappresentante del Ministero delle intrastrutture e dei trasporti;

Ad integrazione delle richiamate delibere;

Delibera:

1. Infrastrutture S.p.a. finanzia prioritariamente il «Sistema AV/AC» sull'asse Torino-Milano-Napoli mediante utilizzo della provvista reperita sul mercato bancario e sul mercato dei capitali.

2. Nelle more della concessione degli ulteriori finanziamenti da parte di Infrastrutture S.p.a., RFI e/o le società da questa controllate possono proseguire nella sottoscrizione dei contratti per la realizzazione del «Sistema AV/AC» sul citato asse Torino-Milano-Napoli.

Roma, 5 dicembre 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2004
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari , registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 298

04A03213

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 24 febbraio 2004.

Disposizioni in materia di vigilanza sui sistemi di pagamento, emanato ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.

IL GOVERNATORE
DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 146 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

Visto l'art. 105, paragrafo 2, trattato CE;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 (adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del trattato istitutivo della Comunità europea in materia di politica monetaria e di sistema europeo delle banche centrali);

Visto l'art. 114-*quater* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, introdotto dall'art. 55 della legge 1º marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria per il 2001);

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 (regolamento recante norme sui servizi di bancoposta);

Visto il parere della Banca centrale europea del 7 agosto 2003;

Considerato che la funzione di vigilanza sul sistema dei pagamenti è propria delle banche centrali e che, in ambito europeo, la relativa politica comune è esercitata dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC);

Considerato che sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili favoriscono l'efficacia della politica monetaria, contribuiscono alla stabilità del sistema finanziario, limitando il rischio di crisi sistemiche, e assicurano il mantenimento della fiducia del pubblico nella moneta, nei meccanismi per il suo trasferimento e nell'utilizzo degli strumenti di pagamento;

Considerato che l'attività della Banca d'Italia nel sistema dei pagamenti comprende l'offerta diretta di servizi di pagamento e di sistemi di compensazione e regolamento, la promozione della cooperazione fra gli operatori e l'esercizio della funzione di vigilanza sui sistemi di compensazione e sui sistemi di pagamento;

Considerato che la Banca d'Italia persegue il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti nazionale e promuove l'efficienza e l'affidabilità dei sistemi di compensazione e di pagamento in tutte le loro componenti;

Considerato che le suddette finalità, nell'esercizio della funzione di vigilanza prevista dall'art. 146 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono perseguite dalla Banca d'Italia nell'ambito delle linee guida di volta in volta definite a livello di Eurosistema, nonché avendo presenti gli orientamenti espressi dalle sedi internazionali di cooperazione;

Considerato che nell'esercizio della funzione di vigilanza prevista dall'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la Banca d'Italia può emanare disposizioni volte ad assicurare l'efficienza e l'affidabilità dei sistemi di compensazione e dei sistemi di pagamento;

Considerato che la chiarezza delle regole di funzionamento dei singoli sistemi e dei ruoli assunti dai diversi soggetti coinvolti, anche in relazione ad attività strumentali ai servizi di pagamento, risponde ad esigenze di certezza e favorisce il corretto funzionamento dei servizi di pagamento e lo sviluppo del relativo mercato in condizioni di libera concorrenza;

Considerato che la chiarezza dei rapporti, delle regole e delle condizioni all'interno dei diversi sistemi è rilevante ai fini della promozione di comportamenti dei singoli operatori coerenti con gli obiettivi di efficienza e affidabilità complessiva dei sistemi e utile a favorire un'adeguata informativa agli utenti sulle condizioni di offerta dei servizi;

Considerato che il perseguimento delle finalità previste dall'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, può essere assicurato anche attraverso la diffusione di dati sulle modalità di svolgimento dei servizi e sulle condizioni offerte all'utenza, da pubblicarsi in forma aggregata o comunque anonima;

Considerato che l'analisi dell'intero ciclo di trasferimento monetario, dall'originante al beneficiario, è essenziale per valutare l'efficienza e l'affidabilità complessiva di ciascuno strumento di pagamento;

Considerato che le infrastrutture, e, in particolare, quelle qualificate dal numero e dalle caratteristiche delle informazioni trattate, svolgono un ruolo centrale nel corretto funzionamento dei sistemi di pagamento;

Considerato che il sistema dei pagamenti è caratterizzato dalla presenza di esternalità di rete, dove l'utilità che ciascun soggetto riceve dalla partecipazione al sistema aumenta al crescere del numero dei partecipanti, e che, quindi, è importante l'adozione di standard per l'integrazione tra i diversi sistemi;

Considerato che al crescente sviluppo dei pagamenti elettronici devono corrispondere adeguati presidi di sicurezza;

EMANA
le seguenti disposizioni:

Art. 1.
Definizioni

Nel presente provvedimento si intende per:

a) «affidabilità»: contenimento del rischio sistemico e degli altri rischi, quali i rischi di liquidità, di credito, legali e operativi, che possono compromettere o influenzare negativamente il corretto e continuo funzionamento dei sistemi di pagamento e la fiducia del pubblico negli strumenti di pagamento;

b) «agente di regolamento»: il soggetto che, nell'ambito di un sistema di pagamento, esegue disposizioni di addebito e/o accredito di conti generalmente intrattenuti presso di sé dai partecipanti;

c) «autenticità»: proprietà che garantisce l'identità dei soggetti che concorrono a realizzare operazioni di pagamento;

d) «efficienza»: proprietà dei sistemi che offrono servizi rapidi, economici e pratici per gli utilizzatori, nonché vantaggiosi per i mercati finanziari e per l'economia;

e) «infrastruttura»: complesso di impianti e di installazioni, utilizzato da uno o più soggetti, che consente la gestione delle informazioni per il trasferimento della moneta o per l'estinzione di obbligazioni pecuniarie anche mediante compensazione nell'ambito di un sistema di pagamento;

f) «infrastruttura qualificata»: l'infrastruttura valutata tale dalla Banca d'Italia tenendo conto del numero o delle caratteristiche delle informazioni trattate, nonché dello svolgimento di attività di accentramento e di smistamento delle informazioni medesime ai fini della loro trasmissione ai sistemi di pagamento;

g) «integrità»: proprietà che garantisce le operazioni di pagamento da alterazioni non autorizzate;

h) «interoperabilità»: capacità di interazione fra infrastrutture o fra sistemi di pagamento diversi, basata sulla compatibilità tecnologica fra i sistemi informativi e su standard condivisi;

i) «servizio essenziale»: un servizio non replicabile ovvero replicabile a costi non ragionevolmente sostenibili;

l) «sistema di pagamento» o «sistema»: insieme di soggetti, infrastrutture, procedure e norme che consentono il trasferimento della moneta, anche mediante strumenti di pagamento, o l'estinzione di obbligazioni pecuniarie mediante compensazione;

m) «strumento di pagamento» o «strumento»: ogni mezzo cartaceo, elettronico o di altro tipo finalizzato ad effettuare il trasferimento o il prelievo della moneta;

n) «tracciabilità»: proprietà che garantisce, anche a distanza di tempo, la possibilità di ricostruire l'intera operazione di pagamento dal mittente sino al destinatario.

Art. 2.
Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni si applicano:

a) ai sistemi di pagamento gestiti dalla Banca d'Italia, con esclusione di quelle contenute nel successivo art. 6;

b) ai sistemi che regolano in moneta della banca centrale;

c) ai sistemi, valutati rilevanti dalla Banca d'Italia, che realizzano il trasferimento o il prelievo della moneta con impiego di strumenti di pagamento;

d) agli altri sistemi valutati rilevanti dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia valuta il grado di rilevanza dei sistemi di cui alle lettere *c)* e *d)* del primo comma tenendo conto, anche per il contenimento delle diverse tipologie di rischio, della dimensione e delle caratteristiche operative dei sistemi stessi, della tipologia dei partecipanti e delle particolarità delle diverse forme di mercato.

Art. 3.
Gestione di un sistema di pagamento o di singole fasi di questo

1. I gestori di un sistema di pagamento, o di singole fasi di questo, al fine di garantire l'efficienza e l'affidabilità del sistema stesso e, comunque, dell'intero ciclo di trasferimento monetario, adottano:

a) regole di funzionamento chiare per i partecipanti e per tutti i soggetti interessati, coerenti con le regole dei sistemi con cui vi è interazione;

b) meccanismi di controllo e forme di contenimento dei rischi, inclusi i criteri di esclusione, resi noti ai partecipanti e adeguati all'operatività svolta e alle diverse fasi in cui il sistema si articola;

c) criteri di accesso chiari e tali da favorire l'interoperabilità, nonché, per i servizi essenziali, non discriminatori e tali da consentire un'ampia partecipazione;

d) condizioni economiche chiare per tutti i soggetti coinvolti nel trasferimento monetario;

e) assetti organizzativi e meccanismi decisionali chiari, efficaci e verificabili;

f) meccanismi di coordinamento fra tutte le componenti del sistema.

2. Gli agenti di regolamento adottano un assetto organizzativo-contabile adeguato alle caratteristiche del sistema e al volume delle operazioni trattate.

Art. 4.
Gestione di servizi di infrastruttura

1. I gestori di servizi di infrastruttura:

a) definiscono le specifiche tecnico-operative relative alle modalità di utilizzo del servizio di infrastruttura;

b) assicurano controlli e presidi di sicurezza dei sistemi informativi e dei dati trattati adeguati ai meccanismi di trattamento e trasmissione delle informazioni, avendo riguardo, in particolare, alla autenticità, integrità, tracciabilità e riservatezza dell'informazione;

c) garantiscono un livello di continuità operativa tale da consentire il regolare funzionamento del sistema interessato;

d) indicano, nei contratti, livelli di servizio coerenti con le caratteristiche di cui al presente comma.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i gestori delle infrastrutture qualificate:

a) si attengono a quanto previsto dall'art. 3, comma 1;

b) definiscono la ripartizione delle responsabilità tra il gestore del servizio e gli utenti. Nei confronti di questi ultimi, favoriscono la consapevolezza dei potenziali rischi e promuovono comportamenti idonei ad assicurare una corretta interazione operativa tra gli stessi utenti, anche attraverso l'adozione di adeguati standard tecnico procedurali;

c) favoriscono l'interoperabilità con le altre infrastrutture;

d) adottano meccanismi di controllo interno adeguati alla complessità dei compiti svolti.

Art. 5.
Strumenti di pagamento

1. I soggetti che, a qualsivoglia titolo, emettono e/o gestiscono strumenti di pagamento:

a) adottano, con riferimento all'intero ciclo di trasferimento monetario, modalità idonee a realizzare in modo efficiente e con tempi certi il trasferimento o il prelievo di moneta conseguente all'impiego degli strumenti stessi;

b) assicurano l'affidabilità del servizio e la continuità dello stesso in condizioni di sicurezza, avendo riguardo, in particolare, alla integrità, autenticità e tracciabilità delle operazioni di pagamento e all'esigenza di prevenire utilizzi illeciti.

Art. 6.
Obblighi informativi

1. I soggetti che svolgono attività comprese nell'ambito di applicazione del presente provvedimento forniscono notizie, informazioni e dati richiesti dalla Banca d'Italia nell'esercizio della funzione di vigilanza sui sistemi di pagamento, inclusi quelli utili per:

a) le valutazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere *c)* e *d)*, e la individuazione delle infrastrutture qualificate;

b) l'adozione da parte della Banca d'Italia di adeguate iniziative di pubblicità, nell'ambito degli interventi che la stessa può comunque assumere per assicurare la generale conoscibilità di informazioni ritenute rilevanti.

2. I soggetti che intendono svolgere nuove attività, o modificare attività già svolte, comprese nell'ambito di applicazione del presente provvedimento comunicano preventivamente alla Banca d'Italia le informazioni e i dati relativi alle medesime attività.

3. I soggetti che svolgono attività comprese nell'ambito di applicazione del presente provvedimento sottopongono preventivamente alla Banca d'Italia eventuali codici di condotta e di autodisciplina attinenti alla materia dei pagamenti.

Art. 7.
Disposizioni transitorie e finali

1. I vigenti decreti del Ministro del tesoro disciplinanti l'istituzione delle stanze di compensazione e il funzionamento della compensazione dei recapiti restano in vigore sino all'emanazione di apposite disposizioni ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. La Banca d'Italia può emanare disposizioni, generali e particolari, per l'attuazione di quanto previsto nel presente provvedimento, tenendo anche conto del grado di rilevanza dei sistemi, valutato ai sensi dell'art. 2, comma 2 e delle loro caratteristiche.

Art. 8.
Entrata in vigore

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2004

Il Governatore: FAZIO

04A03169

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 17 marzo 2004.

Decadenza del Lloyd Italico Vita S.p.a., in Genova, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo VI. (Provvedimento n. 2255).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale in data 17 ottobre 1991 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami vita rilasciata al Lloyd Italico Vita S.p.a., con sede in Genova, via Fieschi n. 9, nonché il provvedimento ISVAP n. 1088 dell'11 gennaio 1999 con il quale la predetta impresa è stata autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo VI di cui all'allegato I, tabella *A)* allegata al decreto legislativo n. 174/1995;

Visto il verbale della riunione del consiglio di amministrazione del Lloyd Italico Vita S.p.a. in data 28 gennaio 2004 che ha deliberato la rinuncia all'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel citato ramo VI;

Vista la lettera in data 12 febbraio 2004 con la quale il Lloyd Italico Vita S.p.a., in conformità con la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione, ha presentato istanza per la rinuncia espressa all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo VI;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 54, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 174/1995;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il Lloyd Italico Vita S.p.a., con sede in Genova, è decaduto dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo VI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2004

Il presidente: GIANNINI

04A03124

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

CIRCOLARE 18 marzo 2004, n. **9/04.**

Il lavoro a tempo parziale.

Alle direzioni regionali del lavoro
Alle direzioni provinciali del lavoro
Alla Regione siciliana - Assessorato lavoro - Ufficio regionale del lavoro - Ispettorato del lavoro
Alla provincia autonoma di Bolzano - Assessorato lavoro
Alla provincia autonoma di Trento - Assessorato lavoro
All'INPS - Direzione generale
All'INAIL - Direzione generale
Alla direzione generale AA.GG.R.U.A.I. - Divisione VII
Al SECIN

IL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

1. Il sostegno legislativo al lavoro a tempo parziale

Il decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 ha introdotto, con l'articolo 46 e in adempimento di quanto previsto all'articolo 3 della legge delega n. 30 del 2003, rilevanti modifiche alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale. Disciplina contenuta, come noto, nel decreto legislativo n. 61 del 2000, così come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2001.
Come illustrato nella Relazione tecnica di accompagnamento al decreto n. 276 del 2003, le modifiche introdotte sono volte a favorire il ricorso a questa tipologia contrattuale, che in tutti i Paesi europei ha dimostrato di fornire occasione di lavoro di qualità rispetto a prestazioni flessibile o atipiche prive di tutele adeguate per i lavoratori, soprattutto per le fasce deboli altrimenti escluse dal mercato del lavoro (donne, giovani in cerca di prima occupazione e anziani). Tali modifiche sono attuate principalmente mediante una nuova regolamentazione degli strumenti di flessibilità del rapporto a tempo parziale, attraverso la valorizzazione del ruolo della autonomia collettiva e, in mancanza di questa, della autonomia individuale, fermo restando il rispetto di standard minimi di tutela del lavoratore secondo quanto previsto dalla direttiva 97/81/CE.
Per facilitare la lettura della nuova disciplina del lavoro a tempo parziale, si allega alla presente circolare il testo consolidato del decreto legislativo n. 61 del 2000, così come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2001 e ora dal decreto legislativo n. 276 del 2003.
Si ritiene, comunque, doveroso puntualizzare come il lavoro a tempo parziale largamente valorizzato dal legislatore comunitario, venga ancora utilizzato in Italia in misura ridotta rispetto agli altri paesi a causa di una regolamentazione eccessivamente rigida e formalistica che si è inteso superare con le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 276. Pertanto, nel presupposto che la promozione del lavoro a tempo parziale passi necessariamente attraverso una notevole semplificazione normativa, la riforma Biagi agli incentivi normativi già previsti, ne aggiunge di nuovi -eliminando inutili appesantimenti burocratici e restituendo alla contrattazione collettiva e individuale piena operatività- al fine di valorizzare pienamente tutte le potenzialità dell'istituto e consentire allo stesso di contemperare impegni lavorativi e responsabilità familiari oltre a rappresentare un canale di accesso al mercato del lavoro regolare.

2. Ambito di applicazione e modalità tipologiche

Le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 276 del 2003 non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche per espressa previsione dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 30 del 2003, nonché in base all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003. L'eventuale armonizzazione tra settore pubblico e settore privato, ipotizzata dall'articolo 86 dello stesso decreto legislativo n. 276 del 2003, è subordinata a un confronto tra Ministero della Funzione pubblica e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e impone un espresso intervento legislativo di modifica del quadro previgente. Le modifiche introdotte alla disciplina del decreto legislativo n. 61 del 2000 trovano dunque applicazione esclusivamente per il settore privato.
In base all'articolo 46, comma 1, lettera *q*), del decreto legislativo n. 276 del 2003, che ha abrogato l'articolo 7 del decreto legislativo n. 61 del 2000, la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale è ora integralmente applicabile al settore agricolo.
Nel tentativo di estendere il più possibile il raggio di azione del nuovo lavoro a tempo parziale è possibile stipulare detto contratto anche con riferimento ad ogni ipotesi di contratto a termine. Sebbene il decreto non lo affermi espressamente, non si ravvisa, in linea di principio, neppure una incompatibilità tra il rapporto a tempo parziale e il contratto di apprendistato o di inserimento ove la peculiare articolazione dell'orario non sia di ostacolo al raggiungimento delle finalità – formative ovvero di adattamento delle competenze professionali – tipiche di questi contratti[1].

3. Definizioni

L'articolo 1 del decreto legislativo n. 61 del 2000, che contiene la definizione di lavoro a tempo parziale, è stato modificato[2] alla lettera *a*) del comma 2 per adeguare le disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale a quelle recentemente dettate in materia di orario di lavoro con il decreto legislativo n. 66 del 2003. E' lavoro a tempo parziale il contratto con orario inferiore a quello normale, come definito dalle norme di legge e contratto collettivo. Più precisamente, il lavoro a tempo pieno è ora definito, attraverso il rinvio all'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2003, come orario normale fissato in 40 ore settimanali ovvero il minor orario previsto dai contratti collettivi. Per quanto non esplicitamente richiamato deve intendersi come orario normale,

[1] Con riferimento all'utilizzo dell'orario di lavoro a tempo parziale nell'ambito del contratto di apprendistato o di formazione e lavoro si veda già la Circ. Min. Lav. n. 46/2001.
[2] Articolo 46, comma 1, lettera *a*), d.lgs. n. 276/2003.

ai sensi del comma 2 del citato articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003, anche quello stabilito dai contratti collettivi con riferimento alla durata media delle prestazioni lavorative per un periodo non superiore all'anno. Per l'individuazione dell'orario normale giornaliero, ex articolo 1, comma 2, lettera c), la contrattazione collettiva ben potrà dettare, ai sensi dell'articolo articolo 1, comma 3, una definizione specifica di tale orario che, ovviamente, avrà valore ai soli fini del lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale.
Rimangono, invece, invariate le altre definizioni contenute nel comma 2 del citato articolo 1 del decreto legislativo n. 61 del 2000.
I contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati da organizzazioni comparativamente più rappresentative, nonché i contratti collettivi aziendali, non più con la necessaria assistenza dei sindacati che hanno negoziato e sottoscritto il contratto nazionale applicato, possono stabilire le condizioni e le modalità della prestazione lavorativa nel rapporto di lavoro a tempo parziale. Permane la facoltà per i contratti collettivi nazionali di prevedere, per specifiche figure o livelli professionali, modalità particolari di attuazione della disciplina rimessa alla contrattazione collettiva [3].
Tale disposizione consente, quindi, una regolamentazione differenziata riguardo ai contenuti applicativi degli aspetti demandati alla contrattazione ad esempio con riferimento al lavoro supplementare, clausole flessibili ed elastiche e via dicendo.

4. Forma e contenuto.

Non è stata modificata la norma che disciplina la forma del contratto a tempo parziale. E' pertanto richiesta la forma scritta ai soli fini della prova. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve indicare puntualmente la durata della prestazione e la collocazione oraria della stessa con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Tale ultima prescrizione può essere derogata solo ove le parti introducano nel contratto una clausola di tipo flessibile o di tipo elastico, che sono ammissibili nei limiti previsti dalla legge (vedi *infra)*. Come vedremo successivamente, la mancanza di tali indicazioni non comporta, così come stabilito già dalla disciplina previgente, la nullità del contratto [4].
L'articolo 85, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 ha tuttavia abrogato l'obbligo, contenuto nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 61 del 2000, di inviare alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio copia del contratto di lavoro a tempo parziale entro trenta giorni dalla sua stipulazione. Si ricorda, peraltro, l'obbligo generale di comunicare l'assunzione entro 5 giorni dalla stessa, previsto dall'articolo 9

[3] Articolo 1, comma 3, d.lgs. n. 61/2000 come modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera *b*), d.lgs. n. 276/2003.
[4] Articolo 8, comma 2, d.lgs. n. 61/2000 così come modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera *r*) del d.lgs. n. 276/2003.

bis, comma 2, del decreto legge n. 510 del 1996, convertito dalla legge n. 608 del 1996. Tale obbligo dovrà essere adempiuto contestualmente alla assunzione con l'entrata in vigore, subordinata all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 4 bis, comma 7, del decreto legislativo n. 181 del 21 aprile 2000, della nuova formulazione dell'articolo 9 bis come modificato dall'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 297 del 2002[5].

5. Modalità del rapporto di lavoro a tempo parziale

Lavoro supplementare

Il lavoro supplementare è definito, ex articolo 1, comma 2, lettera *e*), come il lavoro reso oltre l'orario concordato nel contratto individuale entro il limite del tempo pieno.
La nuova formulazione dell'articolo 3, comma 1, prevede espressamente che nel part-time di tipo orizzontale sia consentito il ricorso al lavoro supplementare e che il lavoro supplementare possa essere svolto in ogni ipotesi di contratto a tempo determinato.
Ciò non esclude che il lavoro supplementare possa ipotizzarsi anche nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, tutte le volte che la prestazione pattuita ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sia inferiore all'orario normale settimanale.
Nel lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, la regolamentazione del lavoro supplementare rimane affidata ai contratti collettivi stipulati dai soggetti individuati dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 61 del 2000, così come modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera b). Rispetto alla precedente formulazione, è stato tuttavia eliminato il riferimento al contratto collettivo effettivamente applicato. Pertanto, può ritenersi che il datore di lavoro che applichi un contratto che non regolamenta il lavoro supplementare possa mutuare la regolamentazione contenuta in un contratto diverso da quello applicato.
Alla autonomia collettiva è conseguentemente rimessa l'individuazione del numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili, le causali nonché le conseguenze del superamento dei limiti massimi consentiti[6]. La nuova formulazione non predetermina il periodo di riferimento entro cui detti limiti massimi devono essere stabiliti, e non vincola le parti del contratto collettivo ad individuare causali di tipo oggettivo di ricorso al lavoro supplementare, di modo che possono essere previste anche causali di tipo soggettivo.

---

[5] Cfr. Circ. Min. Lav. del 24 novembre 2003, n. 37.
[6] Articolo 3, comma 2, d.lgs. n. 61/2000 così co me modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera *e*) del d.lgs. n. 276/2003.

In ipotesi di superamento dei limiti consentiti al lavoro supplementare il termine "conseguenze" deve essere interpretato nel senso che tali conseguenze non devono essere di natura necessariamente economica (per esempio riposi compensativi).
L'articolo 46, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo n. 276 del 2003 ha, inoltre, abolito il comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 61 del 2000; conseguentemente è stata abrogata la disciplina legale sussidiaria che prevedeva, in caso di superamento dei limiti consentiti e in assenza di specifica previsione del contratto collettivo, una maggiorazione del 50 per cento sulla retribuzione oraria globale di fatto, nonché la previsione legale che attribuiva alla contrattazione collettiva la facoltà di regolamentare il consolidamento dell'orario di lavoro svolto in via non meramente occasionale.
In presenza della regolamentazione collettiva non è necessario, in base alla esplicita previsione di legge, il consenso al lavoro supplementare da parte del lavoratore. L'eventuale rifiuto non può in ogni caso integrare un giustificato motivo di licenziamento.
Il venir meno del riferimento all'illecito disciplinare, contemplato dalla normativa previgente, deve essere interpretato nel senso che l'illegittimo rifiuto a rendere la prestazione supplementare può acquisire rilevanza disciplinare.
In mancanza di regolamentazione collettiva il lavoro supplementare è comunque ammesso su base volontaria, ma è venuto meno, in forza dell'articolo 46, comma 1, lettera *e*) del decreto legislativo n. 276 del 2003, il limite del 10 per cento rispetto all'orario concordato, previsto dalla originaria formulazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 61 del 2000. In assenza di regolamentazione collettiva, e previo accordo individuale, il lavoro supplementare è pertanto ammesso senza limiti, fermo restando quello del tempo pieno.
A fronte del principio di libertà della forma non è richiesto che il consenso, a differenza che per le ipotesi di lavoro flessibile ed elastico, sia prestato con una forma predeterminata. Pertanto, il consenso, oltre che essere manifestato per fatti concludenti, potrà essere anche preventivamente acquisito, ad esempio all'inizio del turno/settimana/mese.
La necessità del consenso, per contro, comporta che il rifiuto, in questa ipotesi, non può costituire né giustificato motivo oggettivo di licenziamento né un fatto disciplinarmente rilevante.
La disciplina legale non prevede una maggiorazione per il lavoro supplementare. I contratti collettivi hanno tuttavia facoltà di introdurre una maggiorazione per il lavoro supplementare sulla retribuzione oraria globale di fatto.
I contratti collettivi possono stabilire che l'incidenza sugli istituti retributivi indiretti e differiti della retribuzione per le ore supplementari, sia applicata attraverso una maggiorazione forfetaria della retribuzione oraria globale di fatto.

La nuova disciplina del lavoro supplementare è immediatamente applicabile. Riguardo alle discipline vigenti nei contratti collettivi, in considerazione della espressa abrogazione della disciplina transitoria introdotta dall'articolo 3, comma 15, del d.lgs. n. 61 del 2000, decadono tutte le clausole dei contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali) vigenti alla entrata in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003 incompatibili con la nuova disciplina di legge ovvero stipulate sul presupposto o, comunque, in applicazione della norma legale coeva. Verranno meno, di conseguenza, anche le clausole dei contratti individuali apposte in applicazione della disciplina collettiva oramai caducata.

Il lavoro straordinario

Nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto è ammesso il ricorso al lavoro straordinario [7]. E' possibile il ricorso al lavoro straordinario anche nella ipotesi in cui il rapporto a tempo parziale sia stipulato a termine[8].

Il lavoro straordinario è disciplinato dalle regole vigenti, legali e contrattuali, per i lavoratori a tempo pieno. Sarà possibile il ricorso al lavoro straordinario solo ove il tempo pieno settimanale sia stato raggiunto. In caso contrario, la variazione in aumento dell'orario potrà essere gestita mediante il ricorso a clausole elastiche ovvero mediante il ricorso al lavoro supplementare.

Come per i lavoratori a tempo pieno non è previsto alcun obbligo di forma per la richiesta di effettuazione di lavoro straordinario.

Clausole flessibili

Nel contratto di lavoro a tempo parziale deve essere inserita una puntuale regolamentazione della collocazione oraria della prestazione con riferimento al giorno, alla settimana al mese o all'anno [9].

Il datore di lavoro non può modificare unilateralmente la collocazione della prestazione lavorativa rispetto a quella contrattualmente stabilita. Le parti del contratto individuale hanno la facoltà di stipulare un patto, in forma scritta, avente ad oggetto una clausola

---

[7] Articolo 3, comma 5, d.lgs. n. 61/2000 così come modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera *i*) del d.lgs. n. 276/2003.

[8] Articolo 3, comma 5, d.lgs. n. 61/2000 così come modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera *i*) del d.lgs. n. 276/2003.

[9] Articolo 2, comma 2, d.lgs. n. 61/2000.

flessibile [10]. Il patto può essere stipulato anche quando il rapporto di lavoro a tempo parziale è stipulato a termine [11].
Il patto può essere stipulato contestualmente o successivamente all'assunzione [12]. Nella stipulazione di detto patto il lavoratore può chiedere di farsi assistere da un rappresentante sindacale in azienda da lui indicato [13].
La regolamentazione del lavoro flessibile è demandata all'autonomia collettiva che individua le condizioni e le modalità di esercizio del potere unilaterale del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione [14].
La disciplina legale prevede in favore del lavoratore un preavviso di due giorni lavorativi [15]. Le parti, anche del contratto individuale, possono stabilire una diversa misura del preavviso ma non eliminarlo completamente.
In caso di lavoro flessibile il lavoratore ha inoltre diritto a specifiche compensazioni. La determinazione della forma e della misura di tali compensazioni è rinviata alla autonomia collettiva tenuto conto che l'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della legge delega n. 30 del 2003 prevede che sia comunque prevista una maggiorazione di carattere retributivo da riconoscere al lavoratore.
La nuova formulazione del testo di legge non ripropone il requisito del contratto effettivamente applicato. Anche, in questa ipotesi, pertanto, può ritenersi che il datore di lavoro che applichi un contratto che non regolamenta il lavoro flessibile possa mutuare la regolamentazione contenuta in un contratto diverso da quello applicato. In tal caso, occorre tuttavia che il contratto individuale di lavoro indichi espressamente quale sia il contratto collettivo cui si intende far riferimento. E ciò per l'evidente esigenza di rendere edotto il lavoratore della disciplina contrattuale cui è assoggettato.

---

[10] Articolo 3, comma 7, d.lgs. n. 61/2000 così come modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera *j*) del d.lgs. n. 276/2003 e articolo 3, comma 9, d.lgs. n. 61/2000 così come modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera *l*) del d.lgs. n. 276/2003.
[11] Articolo 3, comma 10, d.lgs. n. 61/2000 così come modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera *m*) del d.lgs. n. 276/2003.
[12] Articolo 3, comma 9, d.lgs. n. 61/2000 così come modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera *l*) del d.lgs. n. 276/2003.
[13] Articolo 3, comma 9, d.lgs. n. 61/2000 così come modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera *l*) del d.lgs. n. 276/2003.
[14] Articolo 3, comma 7, d.lgs. n. 61/2000 così come modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera *j*) del d.lgs. n. 276/2003.
[15] Articolo 3, comma 8, d.lgs. n. 61/2000 così come modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera *k*) del d.lgs. n. 276/2003.

In mancanza di una regolamentazione per via collettiva le parti possono, comunque accordarsi per lo svolgimento di lavoro flessibile[16] ma devono regolamentarne condizioni e modalità, nonché stabilire le forme e la misura della compensazione.
Il rifiuto del prestatore di lavoro di stipulare la clausola flessibile non costituisce in ogni caso, e cioè anche indipendentemente dal fatto che esista o meno regolamentazione collettiva della materia, giustificato motivo di licenziamento [17].
L'articolo 46 del decreto legislativo n. 276/2003, modificando il testo previgente, ha abolito la regolamentazione legale del diritto di ripensamento con cui era possibile per il prestatore di lavoro recedere dal patto di flessibilità [18].
Infine, si sottolinea, che non integrano una ipotesi di clausola flessibile le previsioni dei contratti collettivi, stipulati dai soggetti individuati dall'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 61 del 2000 come modificato dall'art. 46, comma 1 d.lgs. n. 276 del 2003, che, nel determinare le modalità della prestazione lavorativa a tempo parziale, prevedano che la stessa possa essere programmata con riferimento a turni articolati su fasce orarie prestabilite di modo che ove tale indicazione sia recepita nel contratto individuale (per relationem) deve essere considerato soddisfatto il requisito della puntuale indicazione della collocazione temporale della prestazione con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno ([19]).

Clausole elastiche

L'articolo 46 del decreto legislativo n. 276 del 2003 ha introdotto, limitatamente al part-time verticale e misto, la facoltà per le parti del contratto di lavoro di stipulare una clausola elastica relativa cioè alla variazione in aumento della prestazione lavorativa. Tale clausola si differenzia dalla clausola flessibile perché non concerne dunque, semplicemente, la collocazione del monte ore concordato ma attiene invece alla possibilità – vietata dalla normativa previgente – di ampliare il numero di ore concordato.
La clausola elastica è regolamentata dalla medesima disciplina prevista per la clausola flessibile ma all'autonomia collettiva è demandata, oltre che la regolamentazione delle condizioni e modalità di esercizio del potere datoriale di variare in aumento la prestazione

---

[16] Articolo 8 *ter,* d.lgs. n. 61/2000 introdotto dall'articolo 46, comma 1, lettera *s*) del d.lgs. n. 276/2003.
[17] Articolo 3, comma 9, d.lgs. n. 61/2000 così come modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera *l*) del d.lgs. n. 276/2003.
[18] Articolo 3, comma 10, d.lgs. n. 61/2000 ora modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera *l*) del d.lgs. n. 276/2003 che esplicita la possibilità di inserire clausole flessibili ed elastiche nei contratti a termine.
[19] Cfr. Circ. Min.Lav. n. 37/93

lavorativa, anche l'individuazione dei limiti entro cui è legittimo il ricorso al lavoro elastico.
In assenza di regolamentazione collettiva tali limiti devono essere previsti dalle parti del contratto individuale che stipulino il patto avente ad oggetto la clausola elastica.

La clausola elastica determina un incremento definitivo della quantità della prestazione, a differenza dello straordinario o del supplementare ove si verifica un aumento temporaneo della prestazione, riferito ad ogni singola giornata nella quale viene richiesta una prestazione aggiuntiva. Tale incremento può ovviamente essere delimitato nel tempo e potrebbe anche essere solo eventuale.

6. La trasformazione del rapporto.

Datore di lavoro e lavoratore possono accordarsi per trasformare il rapporto da tempo pieno a tempo parziale o viceversa. Il rifiuto da parte del lavoratore di trasformare il rapporto non integra in nessun caso un giustificato motivo di licenziamento [20].
L'accordo con cui le parti stabiliscono la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta e deve essere convalidato davanti alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio non essendo più prevista la facoltà per il lavoratore di richiedere l'assistenza di un rappresentante sindacale in azienda da lui indicato [21]. L'atto di convalida ben può intervenire successivamente alla stipula dell'accordo e non presuppone la necessaria presenza del lavoratore.
Nell' ipotesi di trasformazione a tempo pieno di un rapporto a tempo parziale, così come nell'ipotesi di aumento o diminuzione definitivi della durata della prestazione dedotta nel contratto, non sono previsti obblighi di forma né di convalida in sede amministrativa.
Si ricorda, peraltro, che l'articolo 4 bis, comma 5, del decreto legislativo n. 181 del 2000, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 2002, la cui entrata in vigore è subordinata all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 4 bis, comma 7, del decreto legislativo n. 181 del 21 aprile 2000, prevede l'obbligo di comunicare, entro cinque giorni, ai servizi competenti, la trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno[22].

---

[20] Articolo 5, comma 1, d.lgs. n. 61/2000 così come modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera *o*) del d.lgs. n. 276/2003.
[21] Articolo 5, comma 1, d.lgs. n. 61/2000 così come modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera *o*) del d.lgs. n. 276/2003.
[22] Cfr. Circ. Min. Lav. del 24 novembre 2003, n. 37.

La nuova disciplina legale del rapporto di lavoro a tempo parziale ha abolito il diritto legale di precedenza per la trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno nell'ipotesi di nuove assunzioni a tempo pieno, per mansioni uguali o equivalenti in unità produttive site nello stesso ambito comunale [23]. Tale diritto, però, può essere inserito dalle parti nel contratto individuale [24].
E' rimasta invariata la precedente regolamentazione del diritto di precedenza nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale eccezion fatta per il venir meno dell'obbligo legale, da parte del datore di lavoro, di motivare adeguatamente l'eventuale rifiuto a fronte di una specifica richiesta del lavoratore [25].

7. Computo dei lavoratori part time

Ai fini delle disposizioni di legge e di contratto collettivo i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale devono essere computati nell'organico. aziendale in proporzione al tempo effettivo di lavoro. A tal fine dunque occorre considerare anche l'eventuale lavoro supplementare o quello prestato in virtù di clausole elastiche.

8. Sanzioni

L'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo n. 61 del 2000 è rimasto invariato coerentemente con il permanere del requisito della forma scritta esclusivamente a fini p.obatori.
In difetto di prova, relativamente alla stipulazione del contratto di lavoro come contratto a tempo parziale, il lavoratore potrà chiedere che il rapporto di lavoro sia dichiarato a tempo pieno dalla data in cui la mancanza della forma scritta sia giudizialmente accertata, fermo restando il diritto alla retribuzione per la prestazione effettivamente resa nel periodo anteriore.

---

[23] articolo 5, comma 2, d.lgs. n. 61/2000 così come modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera *o*) del d.lgs. n. 276/2003.
[24] articolo 5, comma 2, d.lgs. n. 61/2000 così come modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera *o*) del d.lgs. n. 276/2003.
[25] articolo 5, comma 3, d.lgs. n. 61/2000 così come modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera *o*) del d.lgs. n. 276/2003.

L'articolo 46, comma 1, lettera *r*), del decreto legislativo n. 276 del 2003 ha modificato il secondo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 61 del 2000.
La nuova formulazione ribadisce che l'assenza di indicazioni puntuali, relativamente alla collocazione e alla durata della prestazione lavorativa nel contratto a tempo parziale, non comporta la nullità dello stesso.
Nell'ipotesi di mancata o imprecisa indicazione della durata, il lavoratore potrà agire per far dichiarare che il rapporto di lavoro è a tempo pieno dalla data della sentenza. Rimane il diritto alla retribuzione per la prestazione effettivamente eseguita ma il lavoratore ha diritto ad un equo risarcimento per il periodo anteriore alla sentenza.
Nell'ipotesi in cui manchi o sia indeterminata la definizione della collocazione oraria questa potrà essere definita in giudizio.
Come parametro si rinvia alle determinazioni dei contratti collettivi in materia di clausole elastiche o flessibili, in quanto utili a determinare la collocazione della prestazione. In mancanza dovrà tenersi conto delle responsabilità famigliari del lavoratore, della necessità che questi possa avere di integrare il reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa nonché delle esigenze organizzative del datore di lavoro. Anche in questa ipotesi, fermo restando il diritto alla retribuzione per la prestazione effettivamente resa, è previsto un ulteriore emolumento, a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa, per il periodo anteriore alla sentenza. Si preserva la facoltà per le parti di introdurre successivamente clausole elastiche o flessibili.
Le controversie relative alla mancanza della forma scritta, ovvero alla omessa o imprecisa indicazione della collocazione oraria della prestazione o della sua durata, possono essere risolte anche mediante le procedure di conciliazione e arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali stipulati da organizzazioni comparativamente più rappresentative.
L'articolo 46, comma 1, lettera s) del decreto legislativo n. 276 del 2003 ha inoltre introdotto nell'articolo 8 del decreto legislativo n. 61 del 2000 il comma 2 *bis*. In base a tale norma lo svolgimento del lavoro flessibile o elastico in violazione delle previsioni legali nonché, ove esistenti, di quelle contrattuali, attribuisce al lavoratore uno specifico diritto alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno.
A fronte della nuova regolamentazione del diritto di precedenza nel passaggio da tempo parziale a tempo pieno, non più previsto per legge, ma eventualmente solo sulla base del contratto individuale, la sanzione prevista dall'articolo 8 comma 3, che prevede la corresponsione, in caso di violazione del diritto, di un risarcimento pari alla differenza fra l'importo della retribuzione percepita e quella che sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio nei sei mesi successivi, integra il contratto individuale qualora le parti, introducendo il diritto, abbiano omesso di predeterminare la conseguenza della sua violazione.

A fronte dell'abrogazione dell'obbligo di comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro deve ritenersi implicitamente abrogata anche la relativa sanzione prevista dal comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 61 del 2000.
Per le violazioni antecedenti al 24 ottobre 2003, trova applicazione il principio di irretroattività delle leggi che prevedono sanzioni amministrative di cui all'articolo 1 della legge n. 689/1981. Ne consegue che, anche nel caso di emissione di ordinanza di ingiunzione, avente ad oggetto violazioni anteriori all'entrata in vigore della nuova disciplina, troveranno applicazione le sanzioni riferite alla violazione dell'obbligo di comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro.
A tal riguardo è significativa la decisione della Suprema Corte n. 16699 del 26 novembre 2002, la quale stabilisce che "*in materia di illeciti amministrativi, l'adozione del principio di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, risultante dall'articolo 1 della L. n. 689/1981, comporta l'assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole*"; inoltre la medesima pronuncia chiarisce che la nuova disciplina non opera "*limitatamente ai rapporti non esauriti, per essere ancora in corso i relativi procedimenti, né in relazione alle violazioni commesse precedentemente, ma per le quali l'ordinanza ingiunzione è stata emessa dopo l'entrata in vigore della legge, atteso che l'ordinanza ingiunzione non è esercizio di un potere e provvedimento amministrativo costitutivo, ma atto puramente esecutivo, preordinato soltanto alla riscossione di un credito già per effetto della violazione commessa*".

8. Trasformazione del rapporto in favore di lavoratori affetti da patologie oncologiche.

Il decreto legislativo n 276 del 2003, valorizzando il ruolo del contratto di lavoro a tempo parziale come strumento per contemperare le esigenze di competitività delle imprese con le istanze di tutela del lavoratore, introduce anche una disciplina promozionale a favore dei lavoratori affetti da patologie oncologiche.
L'articolo 46, comma 1, lettera *t*), del decreto ha infatti aggiunto al decreto legislativo n. 61 del 2000 l'articolo 12 *bis*, tipizzando una ipotesi speciale di trasformazione del rapporto in favore di lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, si prevede infatti il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale.
La norma prevede, inoltre, che, a fronte della richiesta del lavoratore, il rapporto di lavoro a tempo parziale debba nuovamente essere trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno.

Roma, 18 marzo 2004

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
MARONI

ALLEGATO

	Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 "*Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.*"	**Testo consolidato del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 con le modifiche apportate dagli articoli 46, comma 1 e 85, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.**
Articolo 1 Definizioni.	1. Nel rapporto di lavoro subordinato l'assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale. 2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende: a) per "tempo pieno" l'orario normale di lavoro di cui all'art. 13, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni, o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati; b) per "tempo parziale" l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato nella lettera a); c) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale" quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro; d) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale" quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno; d-bis) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lettere c) e d); e) per "lavoro supplementare" quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti ai sensi dell'art. 2, comma 2, ed entro il limite del tempo pieno. 3. I contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, i contratti collettivi territoriali stipulati dai medesimi sindacati ed i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero con le rappresentanze sindacali unitarie, con l'assistenza dei sindacati che hanno	1. Nel rapporto di lavoro subordinato l'assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale. 2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende: **a) per "tempo pieno" l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati *(lettera come sostituita dall' art. 46, comma 1, lett. a);*** b) per "tempo parziale" l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato nella lettera a); c) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale" quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro; d) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale" quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno; d-bis) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lettere c) e d); e) per "lavoro supplementare" quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti ai sensi dell'art. 2, comma 2, ed entro il limite del tempo pieno. 3. **I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive**

	negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale applicato, possono determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro di cui al comma 2; i contratti collettivi nazionali possono, altresì, prevedere per specifiche figure o livelli professionali modalità particolari di attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi del presente decreto. 4. Le assunzioni a termine, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni, possono essere effettuate anche con rapporto a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.	**modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie possono determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro di cui al comma 2. I contratti collettivi nazionali possono, altresì, prevedere per specifiche figure o livelli professionali modalità particolari di attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi del presente decreto** ***(comma come sostituito dall' art. 46, comma 1, lett. b).*** 4. **Le assunzioni a termine, di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, e successive modificazioni, di cui all'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono essere effettuate anche con rapporto a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3** ***(comma come sostituito dall'art. 46, comma 1, lett. c).***
Articolo 2 Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale.	1. Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini e per gli effetti di cui all'art. 8, comma 1. Il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione dell'assunzione a tempo parziale alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio mediante invio di copia del contratto entro trenta giorni dalla stipulazione dello stesso. Fatte salve eventuali più favorevoli previsioni dei contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 3, il datore di lavoro è altresì tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare. 2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Clausole difformi sono ammissibili solo nei termini di cui all'art. 3, comma 7.	1. Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini e per gli effetti di cui all'art. 8, comma 1. ~~Il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione dell'assunzione a tempo parziale alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio mediante invio di copia del contratto entro trenta giorni dalla stipulazione dello stesso.~~ **(parole** ***abrogate dall'art. 85, comma 2).*** Fatte salve eventuali più favorevoli previsioni dei contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 3, il datore di lavoro è altresì tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare. 2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Clausole difformi sono ammissibili solo nei termini di cui all'art. 3, comma 7.
Articolo 3 Modalità del rapporto di lavoro a tempo	1. Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore ai sensi dell'art. 2, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 6.	1. **Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di**

parziale. Lavoro supplementare, lavoro straordinario clausole elastiche.	2. Il contratto collettivo, stipulato dai soggetti indicati nell'art. 1, comma 3, che il datore di lavoro effettivamente applichi, stabilisce: a) il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione d'anno; b) il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili nella singola giornata lavorativa; c) le causali obiettive in relazione alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare. In attesa delle discipline contrattuali di cui al presente comma e fermo restando quanto previsto dal comma 15, il ricorso al lavoro supplementare è ammesso nella misura massima del 10 per cento della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana. 3. L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede in ogni caso il consenso del lavoratore interessato. L'eventuale rifiuto dello stesso non costituisce infrazione disciplinare, nè integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. 4. I contratti collettivi di cui al comma 2 possono prevedere una percentuale di maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare. In alternativa a quanto previsto in proposito dall'articolo 4, comma 2, lettera a), i contratti collettivi di cui al comma 2 possono anche stabilire che l'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti sia determinata convenzionalmente mediante l'applicazione di una maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta per la singola ora di lavoro supplementare. In attesa delle discipline contrattuali di cui al comma 2, le ore di lavoro supplementare nella misura massima del 10 per cento previste dall'ultimo periodo del medesimo comma 2, sono retribuite come ore ordinarie. 5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative	**prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4** ***(comma come sostituito dall' art. 46, comma 1, lett. d).*** **2. I contratti collettivi stipulati dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili e le relative causali in relazione alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare, nonché le conseguenze del superamento delle ore di lavoro supplementare consentite dai contratti collettivi stessi** ***(comma come sostituito dall'art. 46, comma 1, lett. e).*** 3. **L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede il consenso del lavoratore interessato ove non prevista e regolamentata dal contratto collettivo. Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento** ***(comma come sostituito dall'art. 46, comma 1, lett. f).*** 4. I contratti collettivi di cui al comma 2 possono prevedere una percentuale di maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare. In alternativa a quanto previsto in proposito dall'articolo 4, comma 2, lettera a), i contratti collettivi di cui al comma 2 possono anche stabilire che l'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti sia determinata convenzionalmente mediante l'applicazione di una maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta per la singola ora di lavoro supplementare. ~~In attesa delle discipline contrattuali di cui al comma 2, le ore di lavoro supplementare nella misura massima del 10 per cento previste dall'ultimo periodo del medesimo comma 2, sono retribuite come ore ordinarie.~~ ***(periodo soppresso dall'art. 46, comma 1, lett. g).*** 5. **Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, e' consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale**

	straordinarie in relazione alle giornate di attività lavorativa. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale vigente, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno. Salva diversa previsione dei contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 3, i limiti trimestrale ed annuale stabiliti dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, si intendono riproporzionati in relazione alla durata della prestazione lavorativa a tempo parziale. 6. Le ore di lavoro supplementare di fatto svolte in misura eccedente quella consentita ai sensi del comma 2 comportano l'applicazione di una maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto per esse dovuta la cui misura viene stabilita dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3. In assenza di previsione del contratto collettivo, si applica la maggiorazione del 50 per cento. I medesimi contratti collettivi possono altresì stabilire criteri e modalità per assicurare al lavoratore a tempo parziale, su richiesta del medesimo, il consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto od in parte, del lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale. 7. Ferma restando l'indicazione nel contratto di lavoro della distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all'anno, i contratti collettivi, di cui all'art. 1, comma 3, applicati dal datore di lavoro interessato, hanno la facoltà di prevedere clausole elastiche in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa, determinando le condizioni e le modalità a fronte delle quali il datore di lavoro può variare detta collocazione, rispetto a quella inizialmente concordata col lavoratore ai sensi dell'art. 2, comma 2. 8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale comporta in favore del lavoratore un preavviso di almeno dieci giorni. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono prevedere una durata del preavviso inferiore a dieci giorni ma, comunque, non inferiore a 48 ore; in questo caso gli stessi contratti collettivi possono prevedere	**vigente ed eventuali successive modifiche ed integrazioni in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno** ***(come sostituito dall'art. 46, comma 1, lett. h).*** 6. ***Comma soppresso dall'art. 46, comma 1, lett. i.*** **7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 8 e 9, concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa. Nei rapporti di *lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto* possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. I contratti collettivi, stipulati dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono:** **1) condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa;** **2) condizioni e modalità in relazioni alle quali il datore di lavoro può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa;** **3) i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa *(comma come sostituito dall' art. 46, comma 1, lett. j).*** **8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese tra le parti, di almeno due giorni lavorativi, nonché il diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3 *(comma come sostituito dall'art. 46, comma 1, lett. k).*** 9. **La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro, reso, su richiesta del lavoratore, con l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal**

	maggiorazioni retributive stabilendone forme, criteri e modalità. Lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7, comporta altresì in favore del lavoratore il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, nella misura fissata dai contratti collettivi di cui al medesimo comma 7. 9. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. Nel patto è fatta espressa menzione della data di stipulazione, della possibilità di denuncia di cui al comma 10, delle modalità di esercizio della stessa, nonchè di quanto previsto dal comma 11. 10. Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale il lavoratore potrà denunciare il patto di cui al comma 9, accompagnando alla denuncia l'indicazione di una delle seguenti documentate ragioni: a) esigenze di carattere familiare; b) esigenze di tutela della salute certificate dal competente Servizio sanitario pubblico; c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma. La denuncia, in forma scritta, relativamente alle causali di cui alle lettere a) e b) potrà essere effettuata quando siano decorsi almeno cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e dovrà essere altresì accompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro. In ordine alla lettera c) i contratti collettivi di cui al comma 7 possono stabilire un periodo superiore ai cinque mesi, prevedendo la corresponsione di una indennità. I medesimi contratti collettivi determinano i criteri e le modalità per l'esercizio della possibilità di denuncia anche nel caso di esigenze di studio o di formazione e possono, altresì, individuare ulteriori ragioni obiettive in forza delle quali possa essere denunciato il patto di cui al comma 9. Il datore di lavoro ha facoltà di rinunciare al preavviso. 11. Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto di cui al comma 9 e l'esercizio da parte dello stesso del diritto di ripensamento di cui al comma 10 non possono integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.	**lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento** ***(comma come sostituito dall'art. 46, comma 1, lett. l).*** 10. **L'inserzione nel contratto di lavoro a tempo parziale di clausole flessibili o elastiche ai sensi del comma 7 e' possibile anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine** ***(comma come sostituto dall'art. 46, comma 1, lett. m).*** 11. ***Comma soppresso dall'art. 46, comma 1, lett. n.*** 12. ***Comma soppresso dall'art. 46, comma 1, lett. n..*** 13. ***Comma soppresso dall'art. 46, comma 1, lett. n.*** 14. I centri per l'impiego e i soggetti autorizzati all'attività di mediazione fra domanda ed offerta di lavoro, di cui rispettivamente agli articoli 4 e 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono tenuti a dare, ai lavoratori interessati ad offerte di lavoro a tempo parziale, puntuale informazione della disciplina prevista dai commi 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, preventivamente alla stipulazione del contratto di lavoro. Per i soggetti di cui all'art. 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, la mancata fornitura di detta informazione costituisce comportamento valutabile ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 12, lettera b), del medesimo art. 10. 15. ***Comma soppresso dall'art. 46, comma 1, lett. n.***

12. A seguito della denuncia di cui al comma 10 viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata ai sensi dell'art. 2, comma 2. Successivamente alla denuncia, nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro è fatta salva la possibilità di stipulare un nuovo patto scritto in materia di collocazione temporale elastica della prestazione lavorativa a tempo parziale, osservandosi le disposizioni del presente articolo.

13. L'effettuazione di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie, come pure lo svolgimento del rapporto secondo le modalità di cui al comma 7, sono ammessi esclusivamente quando il contratto di lavoro a tempo parziale, sia stipulato a tempo indeterminato e, nel caso di assunzioni a termine, limitatamente a quelle previste dall'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230. I contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 3, applicati dal datore di lavoro interessato, possono prevedere la facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie anche in relazione ad altre ipotesi di assunzione con contratto a termine consentite dalla legislazione vigente.

14. I centri per l'impiego e i soggetti autorizzati all'attività di mediazione fra domanda ed offerta di lavoro, di cui rispettivamente agli articoli 4 e 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono tenuti a dare, ai lavoratori interessati ad offerte di lavoro a tempo parziale, puntuale informazione della disciplina prevista dai commi 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, preventivamente alla stipulazione del contratto di lavoro. Per i soggetti di cui all'art. 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, la mancata fornitura di detta informazione costituisce comportamento valutabile ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 12, lettera b), del medesimo art. 10.

15. Ferma restando l'applicabilità immediata della disposizione di cui al comma 3, le clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, continuano a produrre effetti,

	salvo diverse intese, sino alla scadenza prevista e comunque non oltre il 30 settembre 2003.	
Articolo 4 **Principio di non discriminazione.**	1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 3, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale. 2. L'applicazione del principio di non discriminazione comporta che: a) il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione oraria; la durata del periodo di prova e delle ferie annuali; la durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità; la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia; infortuni sul lavoro, malattie professionali; l'applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; l'accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro; l'accesso ai servizi sociali aziendali; i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previsti dai contratti collettivi di lavoro; i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni. I contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 3, possono provvedere a modulare la durata del periodo di prova e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia qualora l'assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale; b) il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa; l'importo della retribuzione feriale; l'importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia	1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 3, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale. 2. L'applicazione del principio di non discriminazione comporta che: a) il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione oraria; la durata del periodo di prova e delle ferie annuali; la durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità; la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia; infortuni sul lavoro, malattie professionali; l'applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; l'accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro; l'accesso ai servizi sociali aziendali; i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previsti dai contratti collettivi di lavoro; i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni. I contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 3, possono provvedere a modulare la durata del periodo di prova e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia qualora l'assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale; b) il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa; l'importo della retribuzione feriale; l'importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia

	professionale e maternità. Resta ferma la facoltà per il contratto individuale di lavoro e per i contratti collettivi, di cui all'art. 1, comma 3, di prevedere che la corresponsione ai lavoratori a tempo parziale di emolumenti retributivi, in particolare a carattere variabile, sia effettuata in misura più che proporzionale.	professionale e maternità. Resta ferma la facoltà per il contratto individuale di lavoro e per i contratti collettivi, di cui all'art. 1, comma 3, di prevedere che la corresponsione ai lavoratori a tempo parziale di emolumenti retributivi, in particolare a carattere variabile, sia effettuata in misura più che proporzionale.
Articolo 5 Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale.	1. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, redatto su richiesta del lavoratore con l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo o, in mancanza di rappresentanza sindacale aziendale nell'unità produttiva, convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Al rapporto di lavoro a tempo parziale risultante dalla trasformazione si applica la disciplina di cui al presente decreto legislativo. 2. In caso di assunzione di personale a tempo pieno il datore di lavoro è tenuto a riconoscere un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso unità produttive site entro 50 km dall'unità produttiva interessata dalla programmata assunzione, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l'assunzione, dando priorità a coloró che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. A parità di condizioni, il diritto di precedenza nell'assunzione a tempo pieno potrà essere fatto valere prioritariamente dal lavoratore con maggiori carichi familiari; secondariamente si terrà conto della maggiore anzianità di servizio, da calcolarsi comunque senza riproporzionamento in ragione della pregressa ridotta durata della prestazione lavorativa. 3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al	**1. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, e' ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Al rapporto di lavoro a tempo parziale risultante dalla trasformazione si applica la disciplina di cui al presente decreto legislativo.** **2. Il contratto individuale può prevedere, in caso di assunzione di personale a tempo pieno, un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso unità produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali e' prevista l'assunzione.** **3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro e' tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere ad individuare criteri applicativi con riguardo a tale disposizione.** **4. Gli incentivi economici all'utilizzo del lavoro a tempo parziale, anche a tempo determinato, saranno definiti,**

	personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. Su richiesta del lavoratore interessato, il rifiuto del datore di lavoro dovrà essere adeguatamente motivato. I contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 3, possono provvedere ad individuare criteri applicativi con riguardo alla disposizione di cui al primo periodo del presente comma. 4. I benefici contributivi previsti dall'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere riconosciuti con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previsto dal citato articolo, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in misura differenziata in relazione alla durata dell'orario previsto dal contratto di lavoro a tempo parziale, in favore dei datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori e degli enti pubblici economici che provvedano ad effettuare, entro il termine previsto dal decreto medesimo, assunzioni con contratto a tempo indeterminato e parziale ad incremento degli organici esistenti calcolati con riferimento alla media degli occupati nei dodici mesi precedenti la stipula dei predetti contratti.	**compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, nell'ambito della riforma del sistema degli incentivi all'occupazione.** ***(Articolo come sostituito dall'art. 46, comma 1, lett. o)***
Articolo 6 Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale.	1. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno così come definito ai sensi dell'articolo 1; ai fini di cui sopra l'arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno. 2. Ai soli fini dell'applicabilità della disciplina di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive	1. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno così come definito ai sensi dell'articolo 1; ai fini di cui sopra l'arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno. 2. ***Comma soppresso dall'art. 46, comma 1, lett. p.***

	modificazioni, i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa.	
Articolo 7 Applicabilità nel settore agricolo.	1. Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo ai rapporti di lavoro del settore agricolo, anche con riguardo alla possibilità di effettuare lavoro supplementare o di consentire la stipulazione di una clausola elastica di collocazione della prestazione lavorativa nei rapporti a tempo determinato parziale, sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.	**Articolo soppresso dall' art. 46, comma 1, lett. q.**
Articolo 8 Sanzioni.	1. Nel contratto di lavoro a tempo parziale la forma scritta è richiesta a fini di prova. Qualora la scrittura risulti mancante, è ammessa la prova per testimoni nei limiti di cui all'art. 2725 del codice civile. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su richiesta del lavoratore potrà essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data in cui la mancanza della scrittura sia giudizialmente accertata. Resta fermo il diritto alle retribuzioni dovute per le prestazioni effettivamente rese antecedentemente alla data suddetta. 2. L'eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle indicazioni di cui all'art. 2, comma 2, non comporta la nullità del contratto di lavoro a tempo parziale. Qualora l'omissione riguardi la durata della prestazione lavorativa, su richiesta del lavoratore può essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data del relativo accertamento giudiziale. Qualora invece l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice provvede a determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 3, o, in mancanza, con valutazione equitativa, tenendo conto in particolare delle responsabilità familiari del lavoratore interessato, della sua necessità di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa,	1. Nel contratto di lavoro a tempo parziale la forma scritta è richiesta a fini di prova. Qualora la scrittura risulti mancante, è ammessa la prova per testimoni nei limiti di cui all'art. 2725 del codice civile. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su richiesta del lavoratore potrà essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data in cui la mancanza della scrittura sia giudizialmente accertata. Resta fermo il diritto alle retribuzioni dovute per le prestazioni effettivamente rese antecedentemente alla data suddetta. **2. L'eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle indicazioni di cui all'articolo 2, comma 2, non comporta la nullità del contratto di lavoro a tempo parziale. Qualora l'omissione riguardi la durata della prestazione lavorativa, su richiesta del lavoratore può essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data del relativo accertamento giudiziale. Qualora invece l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice provvede a determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 3, comma 7, o, in mancanza, con valutazione equitativa, tenendo conto in particolare delle responsabilità familiari del lavoratore interessato, della sua necessità di integrazione del reddito derivante dal**

	nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa. Nel corso del successivo svolgimento del rapporto, è fatta salva la possibilità di concordare per iscritto una clausola elastica in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale, osservandosi le disposizioni di cui all'art. 3. In luogo del ricorso all'autorità giudiziaria, le controversie di cui al presente comma ed al comma 1 possono essere risolte mediante le procedure di conciliazione ed eventualmente di arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'art. 1, comma 3. 3. In caso di violazione da parte del datore di lavoro del diritto di precedenza di cui all'art. 5, comma 2, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno in misura corrispondente alla differenza fra l'importo della retribuzione percepita e quella che gli sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio al tempo pieno nei sei mesi successivi a detto passaggio. 4. La mancata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro, di cui all'art. 2, comma 1, secondo periodo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di lire trentamila per ciascun lavoratore interessato ed ogni giorno di ritardo. I corrispondenti importi sono versati a favore della gestione contro la disoccupazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).	**rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa. Nel corso del successivo svolgimento del rapporto, e' fatta salva la possibilità di concordare per iscritto clausole elastiche o flessibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3. In luogo del ricorso all'autorità' giudiziaria, le controversie di cui al presente comma ed al comma 1 possono essere, risolte mediante le procedure di conciliazione ed eventualmente di arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 1, comma 3.** *(comma come sostituito dall'art. 46, comma 1, lett. r).* **2-bis. Lo svolgimento di prestazioni elastiche o flessibili di cui all'articolo 3, comma 7, senza il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 3, commi 7, 8, 9 comporta a favore del prestatore di lavoro il diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno** *(comma introdotto dall'art. 46, comma 1, lett. s).* **2-ter. In assenza di contratti collettivi datore di lavoro e prestatore di lavoro possono concordare direttamente l'adozione di clausole elastiche o flessibili ai sensi delle disposizioni che precedono (comma introdotto dall'*art. 46, comma 1, lett. s).*** 3. In caso di violazione da parte del datore di lavoro del diritto di precedenza di cui all'art. 5, comma 2, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno in misura corrispondente alla differenza fra l'importo della retribuzione percepita e quella che gli sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio al tempo pieno nei sei mesi successivi a detto passaggio. 4. La mancata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro, di cui all'art. 2, comma 1, secondo periodo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di lire trentamila per ciascun lavoratore interessato ed ogni giorno di ritardo. I

		corrispondenti importi sono versati a favore della gestione contro la disoccupazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Articolo 9 Disciplina previdenziale.	1. La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno. 2. Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata. Qualora non si possa individuare l'attività principale per gli effetti dell'art. 20 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni, gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti direttamente dall'INPS. Il comma 2 dell'art. 26 del citato testo unico è sostituito dal seguente: "Il contributo non è dovuto per i lavoratori cui non spettano gli assegni a norma dell'art. 2.". 3. La retribuzione da valere ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno. La retribuzione tabellare è determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al presente comma è stabilita con le	1. La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno. 2. Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata. Qualora non si possa individuare l'attività principale per gli effetti dell'art. 20 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni, gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti direttamente dall'INPS. Il comma 2 dell'art. 26 del citato testo unico è sostituito dal seguente: "Il contributo non è dovuto per i lavoratori cui non spettano gli assegni a norma dell'art. 2.". 3. La retribuzione da valere ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno. La retribuzione tabellare è determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al presente comma è stabilita con le

	modalità di cui al comma 1. 4. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.	modalità di cui al comma 1. 4. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.
Articolo 10 Disciplina del part-time nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.	1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le disposizioni del presente decreto si applicano, ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle contenute negli articoli 2, comma 1, 5, commi 2 e 4, e 8, e comunque fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in materia ed, in particolare, dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'art. 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.	1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le disposizioni del presente decreto si applicano, ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle contenute negli articoli 2, comma 1, 5, commi 2 e 4, e 8, e comunque fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in materia ed, in particolare, dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'art. 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Articolo 11 Abrogazioni.	1. Sono abrogati: a) l'art. 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; b) la lettera a) del comma 1 dell'art. 7 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, limitatamente alle parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero sulla base di accordi collettivi di gestione di eccedenze di personale che contemplino la trasformazione di contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale", nonché l'art. 13, comma 7, della legge 24 giugno 1997, n. 196.	1. Sono abrogati: a) l'art. 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; b) la lettera a) del comma 1 dell'art. 7 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, limitatamente alle parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero sulla base di accordi collettivi di gestione di eccedenze di personale che contemplino la trasformazione di contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale", nonché l'art. 13, comma 7, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Articolo 12 Verifica.	1. Entro il 31 dicembre 2000 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni dettate dal presente decreto legislativo, con particolare riguardo alle previsioni dell'art. 3, comma 2, in materia di lavoro supplementare e all'esigenza di	1. Entro il 31 dicembre 2000 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni dettate dal presente decreto legislativo, con particolare riguardo alle previsioni dell'art. 3, comma 2, in materia di lavoro supplementare e all'esigenza di

	controllare le ricadute occupazionali delle misure di incentivazione introdotte, anche ai fini dell'eventuale esercizio del potere legislativo delegato di cui all'art. 1, comma 4, della legge 5 febbraio 1999, n. 25.	controllare le ricadute occupazionali delle misure di incentivazione introdotte, anche ai fini dell'eventuale esercizio del potere legislativo delegato di cui all'art. 1, comma 4, della legge 5 febbraio 1999, n. 25.
Art. 12-bis Ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale.		**1. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.** ***(Articolo introdotto dall'art. 46, comma 1, lett. t)***

04A03125

CIRCOLARE 18 marzo 2004, n. **10.**

Modifiche alla disciplina del lavoro cooperativo di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142.

Alle direzioni regionali del lavoro

Alle direzioni provinciali del lavoro

Alla Regione siciliana - Assessorato lavoro - Ufficio regionale del lavoro - Ispettorato del lavoro

Alla provincia autonoma - Assessorato lavoro di Bolzano

Alla provincia autonoma - Assessorato lavoro di Trento

All'INPS - Direzione generale

All'INAIL - Direzione generale

Alla Direzione generale AA.GG.R.U.A.I. - Divisione VII

Al Secin

La legge 14 febbraio 2003, n. 30, all'art. 9, ha dettato numerose modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 142, recante «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore»; modifiche delle quali si espongono di seguito i profili di maggiore rilevanza.

In particolare, le modifiche hanno riguardato la disciplina di cui agli articoli 1 *(Soci lavoratori di cooperativa)*, 2 *(Diritti individuali e collettivi del socio lavoratore di cooperativa)*, 3 *(Trattamento economico del socio lavoratore)*, 5 *(Altre normative applicabili al socio lavoratore)* e 6 *(Regolamento interno)* della legge n. 142/2001 appena citata.

Art. 1, comma 3.

Il nuovo testo prevede la soppressione del termine «distinto».

Con tale modifica viene ulteriormente confermata la preminenza del rapporto associativo su quello di lavoro, in ossequio alla tesi dello «scambio ulteriore» sulla quale è imperniato tutto l'impianto della legge n. 142/2001.

Con l'intervento correttivo apportato viene fugato ogni possibile dubbio sul fatto che il rapporto di lavoro sia strumentale al vincolo di natura associativa, peraltro puntualmente descritto al comma 1, tramite la definizione degli obblighi sociali posti a carico del socio lavoratore di cooperativa: il concorso nella gestione dell'impresa, la partecipazione alle decisioni aziendali, la contribuzione alla formazione del capitale sociale, la messa a disposizione delle proprie capacità professionali.

La correzione non rappresenta una precisazione di stile, ma rende anche più definiti i confini relativi alle competenze giurisdizionali in materia di rapporti tra soci e cooperativa e, inoltre, crea i presupposti di chiarezza per una disciplina statutaria e regolamentare concernente le causali di recesso, di esclusione o di decadenza del socio.

La dipendenza del rapporto di lavoro da quello associativo è resa ancora più evidente dall'introduzione del secondo comma dell'art. 5, ai sensi del quale «il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie ed in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile», previsione rispetto alla quale l'eliminazione delle parole «e distinto» è certamente funzionale.

Con tale norma le dinamiche del rapporto di lavoro sono chiaramente assoggettate a quelle del rapporto associativo, in caso di estinzione di quest'ultimo.

Art. 2.

Con la modifica apportata, vengono mantenuti nei confronti dei soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato i diritti sindacali previsti dal Titolo III della legge n. 300/1970, subordinandone però l'esercizio alla stipula di un accordo collettivo, che deve tener conto del principio di compatibilità con lo status di socio lavoratore.

Detto accordo deve essere stipulato tra le Associazioni nazionali del movimento cooperativo e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Secondo l'accezione tradizionale per Associazioni nazionali del movimento cooperativo si intendono quelle di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui al decreto legislativo C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.

Art. 3, comma 2-bis: cooperative della piccola pesca.

La norma ha introdotto all'art. 3, della legge n. 142/2001, il comma 2-*bis*.

Lo stesso prevede che le cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250/1958 possono, in deroga alle disposizioni sui trattamenti economici minimi da riconoscere ai soci lavoratori, corrispondere a questi ultimi un compenso proporzionato all'entità del pescato, secondo criteri e parametri da stabilirsi nel regolamento interno di cui all'art. 6.

In pratica, viene codificata normativamente una prassi consolidata nel mondo della piccola pesca, secondo la quale il socio pescatore viene retribuito in proporzione all'entità del pescato (cosiddetta retribuzione «alla parte»).

Art. 5, comma 2.

Come già evidenziato il secondo comma dell'art. 5 rafforza la prevalenza del rapporto associativo ed evidenzia la strumentalità del rapporto di lavoro in funzione del raggiungimento dello scopo mutualistico: è, infatti, prevista come conseguenza automatica dello scioglimento del vincolo associativo l'estinzione del rapporto di lavoro.

La delibera di accettazione del recesso o di esclusione deve essere deliberata nel rispetto delle previsioni statutarie ed in conformità con le specifiche norme dettate dal codice civile. Anche per tale aspetto, sulla base dell'autonomia statutaria delle cooperative ed in virtù del principio generale di «prevalenza delle norme di miglior favore», lo statuto può disciplinare diversamente rispetto all'automatismo di legge introdotto con il secondo comma dell'art. 5.

Operativamente, tale delibera presa secondo le norme del codice civile (articoli 2526-2527) e dello statuto ed adeguatamente motivata in considerazione alla particolare delicatezza degli effetti che si producono, costituisce causa di interruzione del rapporto di lavoro in essere con il socio, sia esso di tipologia subordinata, autonoma o di collaborazione.

Si richiama l'attenzione sui successivi passaggi operativi che la cooperativa, in caso di estinzione del rapporto di lavoro riconducibile al tipo subordinato, deve espletare in osservanza della normativa in materia (chiusura della posizione previdenziale ed assicurativa).

Il secondo inciso del comma in questione prevede la competenza del giudice ordinario nelle controversie tra socio lavoratore e cooperativa relativamente alla delibera di accettazione del recesso o di esclusione. Pertanto la competenza del giudice ordinario attrae gli aspetti del rapporto di lavoro in quanto diretta conseguenza dello scioglimento del vincolo associativo.

Inoltre, è opportuno segnalare che i riferimenti agli articoli del codice civile contenuti nel comma (2526 e 2527) sono da intendersi agli articoli 2532 e 2533. Questi ultimi, a seguito della riforma del diritto societario, riguardano rispettivamente il recesso e l'esclusione del socio.

Art. 6, comma 1: termine per l'adozione del regolamento interno.

Il termine per l'approvazione dei regolamenti di cui all'art. 6 della legge n. 142, è stato prorogato al 31 dicembre 2004 dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355.

Tale ultima legge, all'art. 23-*sexies*, ha inoltre previsto che il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile ai sensi del quale: «In caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, l'autorità governativa può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società ad un commissario ...».

Si tratta pertanto di un termine che, benché non possa qualificarsi perentorio in quanto resta in ogni caso il potere di emanare il regolamento, assume tuttavia un significato particolarmente rilevante conseguendo al suo mancato rispetto una sanzione di estrema gravità quale quella di cui al citato 2545-*sexiesdecies* del codice civile.

Si sottolinea infine che, in mancanza di adozione del regolamento interno, le cooperative non possono:

a) inquadrare i propri soci con rapporto diverso da quello subordinato;

b) deliberare nelle materie di cui alle lettere *d)*, *e)* e *f)*, dell'art. 6.

Si tratta, infatti, di aspetti che trovano la loro fonte istitutiva e la relativa disciplina esclusivamente nel regolamento interno.

Art. 6, comma 1, lettera a).

L'art. 6, comma 1, lettera *a)* prevede, tra gli elementi che il regolamento deve in ogni caso contenere, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato.

Al riguardo resta ferma la disposizione di cui all'art. 3, comma 1, che richiama l'applicazione dei contratti collettivi nazionali del settore o della categoria affine con riferimento al trattamento economico del socio lavoratore e per quanto attiene ai minimi previsti, per prestazioni analoghe.

Art. 6, comma 2: trattamento economico del socio lavoratore.

Con la modifica al secondo comma dell'art. 6, della legge n. 142/2001, introdotta dall'art. 9, comma 1, lettera *f)*, della legge n. 30/2003, è stata eliminata la previsione che impediva al regolamento interno di contenere disposizioni derogatorie in *peius* rispetto alle condizioni di lavoro previste dai contratti collettivi.

La nuova norma prevede che, salvo gli specifici casi indicati, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie *in pejus* rispetto al trattamento economico minimo di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 142/2001. Ciò determina che al socio lavoratore inquadrato con rapporto di lavoro subordinato debba essere garantita una retribuzione non inferiore ai minimi contrattuali non solo per quanto riguarda la retribuzione di livello (tabellare o di qualifica, contingenza, EDR), ma anche per quanto riguarda le altre norme del contratto che prevedano voci retributive fisse, ovvero il numero delle mensilità e gli scatti di anzianità, a fronte delle prestazioni orarie previste dagli stessi contratti di lavoro (orario contrattuale).

Infine, si ricorda che per i soci lavoratori con rapporto di lavoro di tipo subordinato sussiste l'obbligo di applicazione di istituti normativi che la legge disciplina per la generalità dei lavoratori (TFR, ferie, etc.).

Art. 6, comma 2-bis: disposizioni relative alle cooperative sociali.

La norma in oggetto prevede che le cooperative sociali di cui all'art. 1, lettera *b)*, della legge n. 381/1991, possono definire accordi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, al fine di rendere compatibile l'applicazione del contratto collettivo nazionale del settore di riferimento individuato ai sensi dell'art. 3, comma 1.

Roma, 18 marzo 2004

Il Ministro: MARONI

04A03126

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 19 marzo 2004, n. **7**.

Regolamenti Ce n. 603/95 e n. 785/95 e successive modifiche - Camp. 2004/2005. Decreto ministeriale 4 aprile 2000 (*Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 2000, n. 113). Riconoscimento delle imprese di trasformazione e degli acquirenti di foraggi da essiccare o da macinare.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali uff. cereali

Agli assessorati regionali agricoltura

Agli assessorati prov. autonome Trento e Bolzano

Agli O.P.R.: AGREA - ARTEA - AVEPA - Organismo pagatore regione Lombardia

Alle organizzazioni professionali agricole: Coldiretti - Confagricoltura - C.I.A. - Copagri - E.N.P.T.A. - Eurocoltivatori - A.L.P.A. - Fe.Na.Pi. - F.Agr.I. - ANPA - ASSITOL

Ai C.A.A. riconosciuti

All'Associazione nazionale disidratatori foraggi verdi

All'Associazione sfarinatori italiani

1. *Premessa.*

Per agevolare le operazioni di controllo e garantire l'osservanza delle condizioni che danno diritto all'aiuto, le disposizioni comunitarie hanno introdotto l'obbligo di istituire una procedura di riconoscimento delle «imprese di trasformazione di foraggi» e degli «acquirenti di foraggi da essiccare o da macinare».

La presente Circolare definisce la procedura relativa al riconoscimento degli acquirenti e delle imprese di trasformazione di foraggi verdi da essiccare e/o foraggi essiccati al sole da macinare, secondo quanto indicato nei regolamenti CE n. 603/95 e 785/95 e successive modifiche.

Per «impresa di trasformazione di foraggi», si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, debitamente riconosciuta, che dotata di impianti ed attrezzature idonee a tale scopo, effettua la trasformazione e gestisce, in proprio nome e/o per proprio conto, uno o più stabilimenti di trasformazione.

Per «acquirente di foraggi da essiccare o da macinare», si intende qualunque persona fisica o giuridica, debitamente riconosciuta, che abbia stipulato contratti con produttori di foraggi da essiccare per successivamente consegnarli alle imprese di trasformazione.

2. *Termini e modalità per la presentazione della domanda.*

Il provvedimento di riconoscimento viene rilasciato dall'AG.E.A.

Le imprese di trasformazione e gli acquirenti, per ottenere il riconoscimento, devono presentare la domanda indirizzata all'AG.E.A. e all'Ufficio regionale delegato al controllo (Ufficio regionale competente) dove ricade la sede legale dell'impresa stessa (vedere fac-simile della domanda all'allegato 1).

Le imprese di trasformazione e gli acquirenti per ottenere il riconoscimento devono fa pervenire all'Ufficio regionale delegato al controllo la domanda corredata dalla documentazione necessaria entro il 15 marzo, prima dell'inizio della campagna.

L'Ufficio regionale delegato al controllo dovrà far pervenire all'AG.E.A. entro e non oltre il 25 marzo la domanda corredata del verbale di accertamento e della relazione.

Se il numero di domande di riconoscimento pervenute fosse elevato, l'Ufficio regionale delegato al controllo, qualora ritenesse di non poter rispettare la scadenza del 25 marzo, sarà tenuto a darne comunicazione all'AG.E.A. entro e non oltre il 18 marzo.

Fermo restando l'obbligo per l'interessato di rispettare la scadenza sopraindicata, in casi eccezionali, da sottoporre alla determinazione del competente servizio della Commissione CE, l'AG.E.A. può accogliere la domanda di riconoscimento oltre la data di scadenza sopra indicata (15 marzo), ma non oltre il 31 marzo di ciascuna campagna, per poter essere in grado di rilasciare il riconoscimento non oltre i primi due mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione. In attesa della decisione della Commissione CE e fino alla data della decisione medesima, l'impresa di trasformazione è provvisoriamente riconosciuta.

Il riconoscimento è concesso dall'AG.E.A. definitivamente solo dopo il parere favorevole della Commissione CE. In caso contrario il riconoscimento provvisorio, all'impresa di trasformazione o all'acquirente di foraggi, è revocato.

In caso di revoca del riconoscimento, le imprese di trasformazione non potranno continuare l'attività di trasformazioni ai fini dell'ottenimento dell'aiuto, mentre gli acquirenti non potranno continuare a stipulare i contratti con i produttori.

L'Ufficio regionale delegato al controllo è tenuto a comunicare ad AG.E.A. entro il 5 aprile l'elenco delle imprese che hanno presentato domanda di riconoscimento tra il 16 marzo e il 31 marzo di ciascuna campagna.

3. *Adempimenti delle imprese di trasformazione.*

3.1. *Imprese di trasformazione che per la prima volta fanno domanda di riconoscimento.*

Al fine di ottenere il riconoscimento, le imprese di trasformazione devono far pervenire all'Ufficio regionale competente per territorio, nei termini sopraindicati, la seguente documentazione:

domanda indirizzata all'AG.E.A. e all'Ufficio regionale delegato al controllo, su carta intestata dell'impresa, unitamente ad una copia fotostatica, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità alla data di deposito della domanda stessa ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Nella stessa, l'impresa di trasformazione si impegna:

a redigere regolare contabilità prevista dalle imprese;

a redigere e tenere specifica contabilità di materia:

registri di carico e scarico di prodotto lavorato allo stato secco;

registri di carico scarico di sostanze leganti o aggiunte (nel caso della lavorazione di miscele);

a redigere registri, come sopraindicati, per prodotti in deposito appartenenti ad altre imprese;

a comunicare all'autorità competente le variazioni di uno o più degli elementi sopraesposti nel termine di dieci giorni della variazione medesima al fine di ottenere la conferma del riconoscimento;

a tenere separati i foraggi e gli altri disidratati, i foraggi essiccati al sole, nonché i prodotti derivati da eventuali altri tipi di lavorazione;

atto costitutivo e lo statuto aggiornati in copia;

atto di possesso (proprietà, affitto, comodato o altra forma d'uso ottenuta con provvedimento di pubblica utilità), in originale o copia autenticata, regolarmente registrato, corredato di planimetria dello stabilimento e dei relativi magazzini di deposito e macchinari, evidenziando gli stessi all'interno del perimetro dell'impresa di trasformazione; in caso di atto relativo al solo titolo di proprietà del magazzino di trasformazione e di deposito e dei relativi macchinari è sufficiente l'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la suddetta proprietà;

certificato della C.C.I.A.A., rilasciato in data non anteriore a sei mesi, con vigenza e/o dicitura antimafia o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di Certificato di iscrizione nel registro delle imprese, di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 1996 ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3.2. *Imprese di trasformazione già riconosciute e che abbiano mantenute invariate le caratteristiche tecniche ed amministrative.*

Nel caso in cui l'impresa di trasformazione, già riconosciuta, abbia mantenuto invariate le caratteristiche tecniche ed amministrative sulla base delle quali è stato rilasciato il riconoscimento, deve inoltrare una comunicazione all'Ufficio regionale delegato al controllo, che attesti la permanenza delle condizioni previste e già verificate. Questa comunicazione sarà inoltrata all'Ufficio regionale delegato al controllo unitamente alla prima domanda di aiuto di ciascuna campagna.

L'Ufficio regionale delegato al controllo trasmetterà ad AGEA tale comunicazione, unitamente alla prima domanda di aiuto di ciascuna campagna.

3.3. *Imprese di trasformazione già riconosciute e che apportano variazioni all'inizio o durante la campagna alle caratteristiche tecniche ed amministrative.*

Le imprese di trasformazione già riconosciute, che apportino variazioni all'inizio o durante la campagna alle caratteristiche tecniche ed amministrative (nelle strutture immobiliari e/o nei macchinari e/o nella posizione giuridica), sulla base delle quali è stato rilasciato il riconoscimento, devono fare Richiesta di Variazione, da inviare all'Ufficio regionale delegato al controllo, per mezzo di una comunicazione nella quale siano indicate le modifiche. L'Ufficio regionale delegato al controllo, dopo verifica in loco e le istruttorie di rito, invierà all'AG.E.A. tutta la documentazione al fine della conferma o della revoca del riconoscimento.

Si evidenzia che nel caso in cui le imprese intendano utilizzare lo stesso impianto per la doppia lavorazione dei foraggi verdi ed essiccati al sole, dovranno farne comunicazione all'Ufficio regionale delegato al controllo entro dieci giorni dall'inizio della lavorazione. Quest'ultimo, dopo aver effettuato i controlli del caso, invierà tempestivamente all'AG.E.A. tale comunicazione.

4. *Adempimenti degli acquirenti.*

4.1. *Acquirenti che per la prima volta fanno domanda di riconoscimento.*

Al fine di ottenere il riconoscimento, gli acquirenti devono far pervenire la domanda all'AG.E.A. e all'Ufficio regionale delegato al controllo dove ricade la sede legale dell'impresa stessa (all'Ufficio regionale competente).

La domanda deve pervenire entro il 15 marzo, prima dell'inizio della campagna.

L'Ufficio regionale delegato al controllo provvederà a far pervenire la domanda all'AG.E.A. entro il 25 marzo.

La domanda, redatta su carta intestata dell'impresa, unitamente ad una copia fotostatica, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità alla data di deposito della domanda stessa ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 - dovrà contenere i seguenti impegni a:

presentare, per il tramite all'Ufficio regionale delegato al controllo, i contratti stipulati con i produttori ed un elenco riepilogativo di tutte le particelle agricole interessate (mod. «FE»), entro il 15 settembre successivo all'inizio di ogni campagna di commercializzazione.

tenere un registro dei foraggi da essiccare o da macinare, indicando almeno gli acquisti e le vendite giornaliere, suddivisi per prodotto, indicando per ogni partita la quantità, il riferimento al contratto con il produttore agricolo e l'impresa che ha acquistato i foraggi da essiccare o da macinare;

mettere a disposizione dell'autorità competente e dell'AG.E.A. la propria contabilità finanziaria ed agevolare le operazioni di controllo necessarie.

Nel caso in cui «l'acquirente di foraggi da essiccare» o «da macinare» sia in possesso di uno o più magazzini per lo stoccaggio dei foraggi acquistati dovrà evidenziarlo nella domanda di riconoscimento.

4.2. *Acquirenti già riconosciuti e che proseguono la propria attività.*

L'acquirente dovrà far pervenire all'Ufficio regionale delegato al controllo all'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione (1° aprile) una comunicazione nella quale si dichiari la prosecuzione della propria attività, già precedentemente riconosciuta. L'Ufficio regionale delegato al controllo dovrà far pervenire tale comunicazione ad AG.E.A. entro e non oltre il 15 aprile.

4.3. *Acquirenti già riconosciuti e che non proseguono la propria attività.*

L'acquirente che non intenda proseguire la propria attività, dovrà far pervenire all'Ufficio regionale delegato al controllo, all'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione (1° aprile), una comunicazione dove si dichiari tale circostanza. L'Ufficio regionale delegato al controllo dovrà far pervenire tale comunicazione ad AG.E.A. entro e non oltre il 15 aprile.

5. *Adempimenti all'Ufficio regionale delegato al controllo.*

L'Ufficio regionale delegato al controllo, dopo aver ricevuto la domanda di riconoscimento corredata di tutta la documentazione richiesta, è tenuto ad accertare:

per le «imprese di trasformazione di foraggi» i seguenti requisiti:

il possesso (proprietà, affitto, comodato, altra forma d'uso ottenuta con provvedimento di pubblica autorità) di uno stabilimento idoneo;

la gestione in nome o per conto proprio di uno stabilimento idoneo alla trasformazione, che comporti la responsabilità di un amministratore o suo delegato per la gestione complessiva dell'impresa;

l'essere nel pieno e libero esercizio della propria attività;

inoltre, all'Ufficio regionale delegato al controllo è tenuto ad accertare l'esistenza nella domanda di riconoscimento dell'impegno a:

tenere l'elenco degli additivi aggiunti prima o durante il processo di distribuzione delle materie prime utilizzate nella fabbricazione nonché l'elenco dei prodotti finiti;

tenere una registrazione specifica nella contabilità di magazzino: deve consentire di verificare giornalmente i quantitativi di prodotti passati in lavorazione, che entrano per essere disidratati o macinati, i quantitativi e le percentuali dei componenti in caso di miscele di leganti o di qualsiasi altra aggiunta eventualmente utilizzata nella fabbricazione; inoltre per i foraggi essiccati, ammessi o riammessi nel perimetro dell'impresa riconosciuta l'evidente distinzione dei quantitativi rispetto a quelli dei foraggi per i quali è richiesto il premio;

corretta comunicazione all'Ufficio regionale delegato al controllo, entro dieci giorni dall'inizio della lavorazione, della necessità di utilizzare lo stesso impianto per la lavorazione di foraggi verdi e secchi, affinché possano essere attuate le verifiche del caso, ed inoltrare la tempestiva comunicazione all'AG.E.A., con allegata relazione scritta;

rispettare le condizioni previste dalla normativa vigente.

Inoltre, l'Ufficio regionale delegato al controllo ai fini del riconoscimento delle imprese di trasformazione effettuerà il sopralluogo presso le stesse per l'accertamento dei requisiti tecnici ed amministrativi.

Il sopralluogo sarà formalizzato con la compilazione del verbale di accertamento (allegato 2).

Il responsabile dell'Ufficio regionale delegato al controllo avrà cura di sottoscrivere la relazione (allegato 3) nella quale propone all'AG.E.A. il rilascio del riconoscimento sulla base dell'esito dell'istruttoria.

Si ricorda che la domanda depositata dall'impresa, corredata dalla documentazione richiesta, dal verbale di accertamento e dalla relazione, dovrà pervenire all'AG.E.A. nei termini precedentemente indicati.

Per gli «acquirenti di foraggi da essiccare» o «da macinare» è tenuto ad accertare l'esistenza nella domanda di riconoscimento dell'impegno a:

fornire adeguate garanzie sul piano finanziario inerenti alla capacità di rispettare gli obblighi derivanti dal regime in causa;

presentare, per il tramite dell'Ufficio regionale delegato al controllo, competente per territorio, i contratti stipulati con i produttori ed un elenco riepilogativo di tutte le particelle agricole interessate (mod. «FE»), entro il 15 settembre successivo all'inizio di ogni campagna di commercializzazione;

tenere un registro dei foraggi da essiccare o da macinare, indicando almeno gli acquisti e le vendite giornaliere, suddivisi per prodotto, indicando per ogni partita la quantità, il riferimento al contratto con il produttore agricolo e l'impresa che ha acquistato i foraggi da essiccare o da macinare;

mettere a disposizione dell'autorità competente e dell'AG.E.A. la propria contabilità finanziaria ed agevolare le operazioni di controllo necessarie.

L'Ufficio regionale delegato al controllo nell'ambito dei controlli relativi alla campagna di commercializzazione, verificherà quanto dichiarato dall'acquirente.

Nel caso di esito negativo dell'accertamento l'Ufficio regionale delegato al controllo, sarà tenuto a comunicare tale circostanza all'AG.E.A. che emetterà un provvedimento di diniego motivato sulla base degli esiti dell'accertamento.

L'Ufficio regionale delegato al controllo è tenuto, nell'ambito dei controlli relativi alla campagna di commercializzazione, a verificare se le condizioni per le quali è stato rilasciato il riconoscimento siano rimaste invariate.

6. *Definizione di stabilimento idoneo alla trasformazione di foraggi.*

Per stabilimento idoneo alla trasformazione si intende l'insieme degli impianti tecnici adeguati alla:

a) pesatura del foraggio da trasformare (foraggio verde e/o foraggio essiccato al sole);

b) disidratazione di foraggio verde utilizzando un essiccatoio conforme ai seguenti requisiti:

temperatura dell'aria all'entrata non inferiore a 350ºC (tuttavia per gli essiccatoi a nastro funzionanti con una temperatura dell'aria all'entrata non inferiore a 110ºC che hanno ottenuto il riconoscimento prima dell'inizio della campagna di commercializzazione 1999/2000, non è fatto obbligo di conformità a tale requisito);

durata di passaggio dei foraggi da disidratare non superiore a tre ore;

in caso di essiccazione per strati di foraggio, spessore di ciascuno strato non superiore ad 1 metro;

c) macinazione di foraggi essiccati al sole;

d) macinazione di foraggi disidratati;

e) fabbricazione di pellets;

f) fabbricazione di concentrati proteici.

Pertanto lo stabilimento deve essere dotato, conformemente alle proprie linee di processo di:

magazzini di stoccaggio (silos e capannoni) atti alla conservazione dei foraggi verdi, essiccati al sole, trasformati;

pese certificate;

essiccatoi a tunnel, a griglia, o di altra natura;

molini di macinazione;

sfibratici di balle di fieno;

presse per balloni;

presse pellettatrici;

e di tutte quelle apparecchiature e strumenti necessari per garantire la funzionalità dell'impianto di trasformazione.

Nell'osservanza delle condizioni stabilite dalle norme comunitarie, l'aiuto è concesso anche nel caso di impiego di una unità mobile di disidratazione, previo riconoscimento da parte dell'AG.E.A., del luogo di deposito all'esterno del perimetro dell'impresa di trasformazione.

7. *Verbale di accertamento.*

L'Ufficio regionale delegato al controllo che effettua il sopralluogo presso l'impresa di trasformazione, finalizzato al rilascio del riconoscimento, verifica in particolare:

la descrizione del perimetro dell'impresa di trasformazione;

l'indicazione dei luoghi che servono per l'ammissione dei prodotti da trasformare e quelli destinati all'uscita dei foraggi essiccati;

l'indicazione dei luoghi di deposito dei prodotti utilizzati per la trasformazione e dei prodotti finiti nonché distinguendo i magazzini di deposito per i foraggi da disidratare e quelli essiccati al sole, nonché dei luoghi dove avviene il processo di trasformazione;

la descrizione delle linee di processo e degli impianti tecnici (per la disidratazione e per la macinazione) predisposti ai fine della trasformazione dei foraggi;

l'indicazione degli impianti per la:

pesatura;

disidratazione di foraggi freschi;

macinazione dei foraggi essiccati al sole;

fabbricazione di concentrati di proteine;

l'indicazione delle tipologie degli additivi che saranno aggiunti prima o durante il processo di distribuzione, delle materie prime utilizzate nella fabbricazione nonché l'elenco dei prodotti fini.

Il sopralluogo sarà formalizzato con la compilazione del verbale di accertamento (allegato 2).

L'Ufficio regionale delegato al controllo dovrà, inoltre, comunicare all'AG.E.A. di aver visionato e vidimato i registri della contabilità di magazzino.

Nel caso in cui l'Ufficio regionale delegato al controllo, durante l'esecuzione delle verifiche di rito, rilevi sostanziali variazioni tecniche (linee di processo, macchinari, negli stoccaggi, ecc.) e/o giuridiche (ragione sociale), rispetto alle caratteristiche approvate con il riconoscimento, comunica tale circostanza all'AG.E.A. la quale, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 5 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, può revocare il riconoscimento.

8. *Adempimenti dell'AG.E.A.*

L'AG.E.A. dopo aver ricevuto tramite l'Ufficio regionale delegato al controllo, nei termini precedentemente indicati, la domanda di riconoscimento (che nel caso dell'imprese di trasformazione sarà corredata della documentazione prevista, del verbale di accertamento e della relazione), e dopo l'istruttoria che prevede la verifica dell'esistenza della documentazione, del verbale e della relazione con esiti positivi, rilascia il riconoscimento alle imprese di trasformazione e agli acquirenti che hanno soddisfatto i requisiti, come indicato nei regolamenti comunitari. Pertanto, a tali soggetti sarà attribuito un numero identificativo.

Si ricorda che l'AG.E.A. si riserva di predisporre, in qualunque momento, ulteriori verifiche rispetto al riconoscimento precedentemente concesso.

Qualora una impresa di trasformazione o un acquirente di foraggi non osservino una o più condizioni od impegni previsti dai regolamenti comunitari, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, l'AG.E.A. revoca il riconoscimento precedentemente accordato, per un periodo minimo di un anno e massimo di tre.

Roma, 19 marzo 2004

Il titolare dell'ufficio monocratico: GULINELLI

ALLEGATO 1

All'**AG.E.A.**
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Ufficio Pac seminativi e foraggi
Via Palestro 81
00185 Roma

Ufficio regionale delegato al controllo
Indirizzo
....

Oggetto: Richiesta di certificato di riconoscimento dell'attività di **trasformatore di foraggi** da essiccare
(Reg. CE 785/95 e sue successive modifiche)

Il sottoscritto ....
Nato a .... il ………………….
nella qualità di ....
dell'impresa di trasformazione .... p.IVA..........................
con sede legale in ....… prov. ….
via ....…………………… n.ro ……
tel .... fax .... e-mail …………………
e stabilimento sito in .... Prov. ………..
via ....… n.ro ….

in conformità a quanto previsto dal Regg. CE n. 603/95 e n. 785/95 e successive modifiche, e del DM 4 aprile 2000 (G.U. 17/5/00 n.113)

CHIEDE

Il riconoscimento per l'esercizio dell'attività di disidratazione / lavorazione di essiccati al sole per i prodotti individuati nell'art. 1 del Reg. CE 603/95.
A tal fine il sottoscritto dichiara di possedere:

Locali e manufatti destinati all'immagazzinamento	n.ro	superficie m2	altezza, disponib., m	Dens. media Kg/m3	Capacità totale ton.
a) capannoni per deposito per foraggi essiccati al sole					
b) capannoni per foraggi disidratati lavorati					
c) silos per foraggi disidratati in pellets					
d) capannone per foraggi essiccati al sole macinati					
e) silos per foraggi essiccati al sole macinati					

f) Uffici nel recinto di stabilimento	Si	No

Strumenti di misurazione	n.ro	portata complessiva, ton	approssimazione di pesata, kg
g) pesa a ponte			

Impianto di disidratazione foraggi	n.ro	in funzionamento
a) essiccatoi, numero		

b) dati di processo	per singolo essiccatoio (B)	totale in funz.contemporaneo (A)*(B)
- capacità evaporativa, litri/h		
- potenza installata, Kw		
- temperatura di esercizio min. °C		
- temperatura di esercizio max. °C		
- durata di essiccamento, minuti		

firma ………………………………………………

c) tipo di combustibile impiegato			
- gas metano	Si	No	
- biomasse	Si	No	
- gasolio	Si	No	
- combustibili solidi	Si	No	
- altro	Si	No	

Impianto per la macinazione dei foraggi disidratati	n.ro	Potenza singola macch., Kwh	Capacità oraria, ton/h	Totale capacità,operativa ton/h
a) mulini di macinazione				
b) presse pellettizzatrici				
c) presse balloni				

	n.ro	portata complessiva, ton	approssimazione di pesata, kg
d) pesa di processo			

Impianto per la macinazione dei foraggi essiccati al sole	n.ro	Potenza singola macch., Kwh	Capacità oraria, ton/h	Totale capacità,operativa ton/h
a) sfibratrice balle fieno				
b) mulini di macinazione				
c) presse pellettizzatrici				
d) presse balloni				

	n.ro	portata complessiva, ton	approssimazione di pesata, kg
e) pesa di processo			

Elenco delle aggiunte eventualmente utilizzate e dei prodotti finiti:

....

....

Dichiara di impegnarsi:

a) a redigere regolare contabilità prevista per le imprese

b) a redigere e tenere specifica contabilità di materie tramite:

- Registri di carico e scarico di prodotto allo stato verde
- Registri di carico e scarico di prodotto lavorato allo stato secco
- Registri di carico e scarico di materie utilizzate come legante o aggiunta (nel caso di lavorazione di miscele)
- a redigere Registri come sopra indicato per prodotti in deposito appartenenti ad altre imprese

c) a comunicare alla autorità di controllo competente le variazioni di uno o più elementi di cui sopra entro 10 giorni dalla variazione medesima al fine di ottenere la conferma del riconoscimento

d) a rispettare le condizioni previste dalle norme vigenti nel settore

e) a tenere separati i foraggi e gli altri prodotti disidratati, i foraggi essiccati al sole, nonchè i prodotti di altri tipi di lavorazione

Dichiara inoltre di essere consapevole di perdere il riconoscimento per un periodo da determinarsi dalla Autorità competente, nel caso in cui fossero accertate mancanze relative alle condizioni sopra esposte.

Si allegano:

a) pianta planimetrica aggiornata

b) i seguenti documenti legali:

- atto costitutivo e statuto
- certificato di iscrizione alla CCIAA di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella della consegna della richiesta

Luogo…………………….. Data ………………………

Firma e timbro

All'**AG.E.A.**
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Ufficio Pac seminativi e foraggi
Via Palestro 81
00185 Roma

All' Ufficio regionale delegato al controllo
Indirizzo
....

Oggetto: Richiesta di riconoscimento quale intermediario **acquirente di foraggi da essiccare**
(Reg. CE 785/95 e sue successive modifiche)
In relazione alla vigente normativa comunitaria che consente alle imprese di trasformazione di foraggi l'approvvigionamento presso intermediari che abbiano concluso contratti con i produttori,
Il sottoscritto ....
Nato a .... il ....
nella qualità di ....
residente in .... prov. ....
via .... n.ro ....
tel .... fax .... e-mail ....
Codice Fiscale .... Partita IVA ....
via .... n.ro .....
in possesso della licenza per il commercio di prodotti agricoli rilasciata in data ....
dal ....
ed iscritto alla Camera di Commercio di ....
numero di registro: ....

CHIEDE

di assumere la qualifica di Acquirente Riconosciuto di cui all'art. 9 lettera C 3° trattino del Reg. CE 603/95 e art.2 punto 3 del Reg. CE 785/95.
A tal fine il sottoscritto, in ottemperanza ai regolamenti sopra citati, si impegna in particolare:
a) a fornire adeguate garanzie sul piano finanziario;
b) a presentare presso l'Ufficio regionale delegato al controllo i contratti stipulati con i produttori;
c) a tenere apposito registro nel quale saranno indicati i quantitativi di foraggi acquistati giornalmente da ciascun produttore e venduti a ciascuna impresa di trasformazione;
d) a mettere la propria contabilità finanziaria (ordinaria ed industriale) a disposizione dell'Ufficio regionale delegato al controllo
e) ad agevolare le operazioni di controllo

Luogo____________________- Data _____________

Firma e timbro..

ALLEGATO 2

AGEA
Agenzia per le erogazioni in agricoltura

VERBALE DI ACCERTAMENTO
Riconoscimento Imprese di trasformazione di foraggi
Regg. CE n. 603/95 e n. 785/95 e successive modifiche ed integrazioni

Premesso che le normative su citate prevedono che le imprese di trasformazione dei foraggi debbano essere riconosciute per potere beneficiare degli aiuti comunitari,
Vista la domanda di riconoscimento presentata in data ______ prot. ______
si procede alla verifica delle caratteristiche tecniche dell'impianto

1. DATI IDENTIFICATIVI

Organismo di controllo

Regione ______
Ufficio ______
Funzionari incaricati ______
______
Ordine di missione ______
Data dell'accertamento ______
Luogo dell'accertamento
Indirizzo ______
Comune ______

Dati identificativi dell'impresa di trasformazione

Ragione sociale o nominativo ______
Cod. Fisc. ______ P.IVA ______
Indirizzo ______ Prov. ______ Cap ______
Comune ______ Cod. Istat ______
Telefono ______ (Prefisso) ______ (Numero) Fax ______ (Prefisso) ______ (Numero) e-mail ______

Dati identificativi del rappresentante dell'impresa

Cognome e Nome ______
Qualifica ______
Documento d'identità ______

Luogo e Data
……………………………………………

Sottoscrizione del rappresentante dell'impresa e timbro
……………………………………………………

Sottoscrizione dei funzionari incaricati del controllo
……………………………………………………
……………………………………………………

AGEA
Agenzia per le erogazioni in agricoltura

VERBALE DI ACCERTAMENTO
Riconoscimento Imprese di trasformazione di foraggi

2.Verifica dalla planimetria dell'impresa di trasformazione

Planimetria (presenza)	Si	No	Planimetria (esame)	Si	No

Verifica delle caratteristiche tecniche dell'impianto

3.Locali e manufatti destinati all'immagazzinamento	n.ro	superficie m2	altezza. disponib., m	Dens. media Kg/m3	Capacità totale ton.
a) capannoni per deposito per foraggi essiccati al sole					
b) capannoni per foraggi disidratati lavorati					
c) silos per foraggi disidratati in pellets					
d) capannone per foraggi essiccati al sole macinati					
e) silos per foraggi essiccati al sole macinati					

f) Presenza uffici nel recinto di stabilimento	Si	No

4.Strumenti di misurazione	n.ro	portata complessiva, ton	approssimazione di pesata, kg
g) pesa a ponte			

5.Impianto di disidratazione foraggi	n.ro	in funzionamento contemporaneo (A)
a) essiccatoi, numero		

b) dati di processo	per singolo essiccatoio (B)	totale in funz.contemporaneo (A)*(B)
- capacità evaporativa, litri/h		
- potenza installata, Kw		
- temperatura di esercizio min, °C		
- temperatura di esercizio max, °C		
- durata di essiccamento, minuti		

c) tipo di combustibile impiegato			
- gas metano	Si	No	
- biomasse	Si	No	
- gasolio	Si	No	
- combustibili solidi	Si	No	
- altro	Si	No	

Luogo e Data
……………………………………………

Sottoscrizione del rappresentante dell'impresa e timbro
……………………………………………………

Sottoscrizione dei funzionari incaricati del controllo
……………………………………………………
……………………………………………………

AGEA

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

VERBALE DI ACCERTAMENTO

Riconoscimento Imprese di trasformazione di foraggi

6.Impianto per la macinazione dei foraggi disidratati	n.ro	Potenza singola macch., Kwh	Capacità oraria, ton/h	Totale capacità,operativa ton/h
a) mulini di macinazione				
b) presse pellettizzatrici				
c) presse balloni				

	n.ro	portata complessiva, ton	approssimazione di pesata, kg
d) pesa di processo			

7.Impianto per la macinazione dei foraggi essiccati al sole	n.ro	Potenza singola macch., Kwh	Capacità oraria, ton/h	Totale capacità,operativa ton/h
a) sfibratrice balle fieno				
b) mulini di macinazione				
c) presse pellettizzatrici				
d) presse balloni				

	n.ro	portata complessiva, ton	approssimazione di pesata, kg
e) pesa di processo			

8.Elenco eventuali additivi:

....

....

Note

Luogo e Data

....

Sottoscrizione del rappresentante dell'impresa e timbro

....

Sottoscrizione dei funzionari incaricati del controllo

....

....

AGEA

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Istruzioni per la compilazione del verbale di accertamento

Il rappresentante dell'impresa di trasformazione, presente all'accertamento delle caratteristiche tecniche dell'impianto e che sottoscriverà il relativo verbale, deve essere il rappresentante legale o altra persona espressamente delegata su carta intestata. All'atto dell'accertamento è tenuto a mostrare ai funzionari incaricati anche la fotocopia del documento d'identità valido del delegante.

Il verbalizzante è tenuto ad allegare alla delega sia la fotocopia del documento d'identità valido del delegante sia la fotocopia del documento d'identità valido del rappresentante, del quale sarà accertata l'identità prima dell'inizio del controllo.

1.Dati identificativi

Compilare i relativi spazi presenti

2. Verifica della presenza della planimetria

Indicare se al momento dell'accertamento è disponibile la relativa documentazione

Verifica delle caratteristiche tecniche dell'impianto

3.Locali e manufatti destinati all'immagazzinamento

Indicare i dati relativi agli stoccaggi realmente presenti, barrando gli altri

4. Strumenti di misurazione

Indicare i dati relativi

5.Impianto di disidratazione foraggi

p.to a) e p.to b) Indicare i dati relativi; nel caso di disidratatori di differente capacità, aggiungere un foglio 2bis riempiendo solo il punto 5 con le caratteristiche del secondo disidratatore.

p.to c) Relativamente all'indicazione dei tipi di combustibili impiegati, nel caso in cui l'impresa utilizzasse "altro" combustibile, rispetto a quelli sopraindicati, il funzionario dovrà indicare nella riga accanto il tipo di combustibile

6.Impianto per la macinazione dei foraggi disidratati

Indicare i dati relativi

7.Impianto per la macinazione dei foraggi essiccati al sole

Indicare i dati relativi, con la stessa procedura dei disidratori, nel caso di macchine con stessa funzione ma capacità diversa

8.Elenco eventuali additivi

Indicazione degli additivi eventualmente impiegati dall'impresa di trasformazione

9. Nota

I funzionari incaricati delle verifiche potranno indicare qualunque circostanza o segnalazione

ALLEGATO 3

INTESTAZIONE
UFFICIO REGIONALE DELEGATO AL CONTROLLO

RELAZIONE

Vista la domanda di riconoscimento n. ______________ del ______________, presentata dall'impresa ____;

Vista la documentazione allegata alla presente relazione;

Visto il verbale di accertamento redatto a seguito del controllo svoltosi in data _________;

Considerato che la domanda di riconoscimento è stata presentata entro i termini previsti;

Visti gli esiti dei controlli relativi agli impianti di trasformazione;

Considerati gli impegni assunti dall'impresa nella domanda di riconoscimento;

Si propone il rilascio (barrare la voce di interesse):

☐ del riconoscimento;

☐ della variazione al riconoscimento n. già rilasciato in data
a fronte di modifiche del ciclo produttivo e/o sostituzioni di macchine e delle strutture.

Data ……………………………..

IL DIRIGENTE

……………………………………………………

……………………………………………………

04A03211

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dispense di notai dagli uffici per limiti di età

Con decreti dirigenziali del 4 marzo 2004, vistati dalla Ragioneria in data 11 marzo 2004, i sottoindicati notai sono stati dispensati per limiti di età:

Vassalli Francesco, nato ad Accadia (Foggia) il 9 maggio 1929, notaio residente nel comune di Deliceto, d.n. Foggia, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 9 maggio 2004;

Cassanello Andrea, nato a Genova il 21 maggio 1929, notaio residente nel comune di Genova, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 21 maggio 2004;

Cassinelli Ernesto, nato a Milano il 30 maggio 1929, notaio residente nel comune di Acqui Terme, d.n. Alessandria, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 30 maggio 2004;

Longo Domenico, nato a Nocera Terinese (Catanzaro) il 1º giugno 1929, notaio residente nel comune di Rombiolo, d.n. Catanzaro, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 1º giugno 2004;

Bocelli Antonio, nato a Roccabianca (Parma) il 10 giugno 1929, notaio residente nel comune di Parma, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 10 giugno 2004;

Holler Remo, nato a Faver (Trento) il 14 giugno 1929, notaio residente nel comune di Padova, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 14 giugno 2004;

Caprile Franco, nato a Genova il 26 giugno 1929, notaio residente nel comune di Genova, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 26 giugno 2004;

Niro Laura, nata a Roma l'11 luglio 1929, notaio residente nel comune de L'Aquila, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dall'11 luglio 2004;

Savarino Luigi, nato a Rosolini (Siracusa) il 18 luglio 1929, notaio residente nel comune di Pachino, d.n. Siracusa, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 18 luglio 2004;

Donnini Pier Antonio, nato a Firenze il 20 luglio 1929, notaio residente nel comune di Fucecchio, d.n. Firenze, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 20 luglio 2004;

Ciuccarelli Lorenzo, nato ad Ponzano di Fermo (Ascoli Piceno) il 23 luglio 1929, notaio residente nel comune di Fermo, d.n. Ascoli Piceno, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 23 luglio 2004;

Parisio Luciano, nato a Napoli il 28 luglio 1929, notaio residente nel comune di Caivano, d.n. Napoli, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 28 luglio 2004;

Grifalconi Renato, nato ad Albignasego (Padova) il 1º agosto 1929, notaio residente nel comune di Padova, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 1º agosto 2004;

D'Alonzo Silvia, nata a Seregno (Milano) l'11 agosto 1929, notaio residente nel comune di Cernusco sul Naviglio, d.n. Milano, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dall'11 agosto 2004;

Brighina Giuseppe, nato a Piazza Armerina (Enna) il 13 agosto 1929, notaio residente nel comune di Gallarate, d.n. Milano, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 13 agosto 2004;

Mazza Francesco, nato a Milano il 29 agosto 1929, notaio residente nel comune di Milano, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 29 agosto 2004.

04A03318

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 25 marzo 2004

Dollaro USA	1,2132
Yen giapponese	128,72
Corona danese	7,4466
Lira Sterlina	0,67250
Corona svedese	9,2810
Franco svizzero	1,5505
Corona islandese	87,52
Corona norvegese	8,4580
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,58617
Corona ceca	32,620
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	251,02
Litas lituano	3,4527
Lat lettone	0,6542
Lira maltese	0,4264
Zloty polacco	4,7126
Leu romeno	40093
Tallero sloveno	238,1600
Corona slovacca	40,235
Lira turca	1607766
Dollaro australiano	1,6404
Dollaro canadese	1,6283
Dollaro di Hong Kong	9,4591
Dollaro neozelandese	1,8756
Dollaro di Singapore	2,0539
Won sudcoreano	1403,98
Rand sudafricano	8,0204

Cambi del giorno 26 marzo 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2173
Yen giapponese	128,59
Corona danese	7,4472
Lira Sterlina	0,66985
Corona svedese	9,2665
Franco svizzero	1,5560
Corona islandese	87,51
Corona norvegese	8,4460
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,58617
Corona ceca	32,729
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	251,06
Litas lituano	3,4526
Lat lettone	0,6546
Lira maltese	0,4262
Zloty polacco	4,7489
Leu romeno	40281
Tallero sloveno	238,1700
Corona slovacca	40,230
Lira turca	1607394
Dollaro australiano	1,6314
Dollaro canadese	1,6106
Dollaro di Hong Kong	9,4922
Dollaro neozelandese	1,8705
Dollaro di Singapore	2,0564
Won sudcoreano	1409,21
Rand sudafricano	8,0243

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A03387-04A03388

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 58, adottata in data 9 maggio 2003 dalla Cassa nazionale del notariato, concernente l'aumento, per l'anno 2003, dell'importo delle pensioni dirette di una percentuale complessiva pari al 9%, comprensiva dell'adeguamento ISTAT del 2,4%.

Con ministeriale n. 9PP/80156/NOT-L-21 del 27 febbraio 2004 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 58 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato, in data 9 maggio 2003, concernente l'aumento, per l'anno 2003, dell'importo delle pensioni dirette di una percentuale complessiva pari al 9%, comprensiva dell'adeguamento ISTAT del 2,4%.

04A03170

Approvazione della delibera adottata in data 27 maggio 2003 dalla Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, concernente modifiche al regolamento di attuazione delle norme statutarie, al regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari nonché al regolamento sulla contribuzione.

Con ministeriale 9PP/80175/GEO-L-52 del 4 marzo 2004 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera, assunta dal Comitato dei delegati della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, in data 27 maggio 2003, concernente modifiche al regolamento di attuazione delle norme statutarie, al regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari nonché al regolamento sulla contribuzione.

04A03171

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili siti in vari comuni

Con decreto n. 7374 in data 15 dicembre 2003 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2004 al registro n. 1, foglio n. 217, è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito nel comune di Ravenna, censito nel catasto terreni dello stesso comune con la partita 31437, distinto al foglio n. 70 con i seguenti riferimenti: mappale 384 di mq 1501, mappale 385 di mq 7 e mappale 386 di mq 151, per un totale di mq 1659, non più utile ai fini della bonifica.

Con decreto n. 7372 in data 15 dicembre 2003 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2004 al registro n. 1, foglio n. 220, sono trasferiti dal demanio al patrimonio dello Stato i terreni siti nei comuni di Termoli e Guglionesi (Campobasso), censiti nel N.C.T. in capo al demanio pubblico dello Stato - Ramo Bonifica - distinti come di seguito indicato: nel comune di Termoli al foglio n. 54 - mappale 1999 di mq 855; nel comune di Guglionesi al foglio n. 73 - mappale 77 di mq 90 ed al foglio 60 - mappale 280 di mq 960; per una complessiva superficie di mq 1900 circa, non più utili ai fini della bonifica.

Con decreto n. 7373 in data 15 dicembre 2003 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2004 al registro n. 1, foglio n. 222, sono trasferiti dal demanio al Patrimonio dello Stato i terreni siti nel comune di Termoli (Campobasso) censiti nel catasto terreni dello stesso comune distinti come di seguito indicato: foglio n. 51 - particelle: 263 mq 250, 264 mq 280, 278 mq 10, 279 mq 320, 274 mq 600, 275 mq 60, 282 mq 600, 283 mq 4180;

foglio 47 - particelle: 274 mq 440 e 275 mq 200; non più utili ai fini della bonifica.

Con decreto n. 7371 in data 15 dicembre 2003 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2004 al registro n. 1, foglio n. 221 è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di San Giovanni Teatino - località «Dragonara» - identificato nel catasto dello stesso comune al foglio n. 18 - particella n. 4451 - della superficie di mq 350.

Con decreto n. 60729 in data 15 dicembre 2003 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2004 al registro n. 1, foglio n. 223, è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Cervignano del Friuli (Udine) censito nel catasto fondiario del comune di Cervignano al foglio n. 837 con l'intestazione «Bene Pubblico - Acque» e nell'Ufficio tavolare regionale - Partita tavolare I[a] - individuato con le seguenti particelle: 1154/1 mq 38, 1154/4 mq 91, 1154/5 mq 34, 1154/6 mq 98, 1154/7 mq 41, 1154/8 mq 36, 1154/9 mq 17, per un totale di mq 355, non più utile ai fini della bonifica.

Con decreto n. 7359 in data 15 gennaio 2004 del Ministero delle politiche agricole di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2004 al registro n. 1, foglio n. 219, è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Scanzano Jonico (Matera) censito nel catasto terreni del comune di Montalbano Jonico (Scanzano) al foglio n. 61 a confine con le particelle: 340, 341, 342, 343, 291, 293, 1044 e con la s.s. 106 Jonica, non più utile ai fini della bonifica.

Con decreto n. 8233 in data 15 gennaio 2004 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2004 al registro n. 1, foglio n. 218, è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito nel comune di Latina località Tor Tre Ponti, distinto al catasto terreni dello stesso comune al foglio n. 148 con mappale 1805 di mq 1500, non più utile ai fini della bonifica.

Da 04A03162 a 04A03168

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI ANCONA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del sesto comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 30 maggio 2002, regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, si rende noto che la ditta Sampaolo Dino e Staffolani Gianni & C. S.n.c., assegnataria del marchio di identificazione 92-AN, corrente in Castelfidardo, via Concole n. 3, ha smarrito in data e luogo imprecisati il punzone sotto indicato:

1 punzone incavo 4 mm di terza grandezza.

04A03120

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401075/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77